SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

568° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

I N D I C E

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 21

2ª - Giustizia . . . . . » 37

3ª - Affari esteri . . . . . » 50

4ª - Difesa . . . . . » 56

5ª - Bilancio . . . . . » 66

6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 99

7ª - Istruzione . . . . . » 104

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 114

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 119

10ª - Industria . . . . . » 121

11ª - Lavoro . . . . . » 124

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 130

14ª - Politiche dell'Unione europea . . . . . » 144

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . . *Pag.* 9

6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria) . . . . . » 14

Commissioni congiunte

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare – Senato) e XIII (Agricoltura – Camera) . . . . . *Pag.* 19

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . . *Pag.* 5

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d'*intelligence* italiana . . . . . *Pag.* 150
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato » 153
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . » 154

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace . . . . . *Pag.* 156

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 172
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 175
6ª - Finanze e tesoro - Pareri . . . . . » 176
14ª - Politiche dell'Unione europea - Pareri . . . . . » 177

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 178

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

78ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 14,05.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Esame del* Doc. *IV*-bis*, n. 1, nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici* pro tempore*, nonché dell'ingegner Carlo Oriani

Il presidente CREMA espone preliminarmente i fatti. Il documento IV-*bis* n. 1, nei confronti dell'ex ministro dei lavori pubblici Giovanni Prandini e dell'ex direttore generale Carlo Oriani, si inserisce come più recente fase di una complessa vicenda processuale che risale al 1994.

Quell'anno, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (investita per competenza dai pubblici ministeri di Torino e Verbania) trasmise per competenza al Tribunale dei Ministri gli atti relativi ai reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, contestato all'ex Ministro dei lavori pubblici per aver ricevuto, in Roma tra il 1990 ed il 1992, per il tramite dell'Oriani, svariate e rilevanti somme di denaro affinché a determinate imprese fossero affidati appalti per la realizzazione di carceri e caserme.

Il Tribunale dei Ministri, con relazione del 18 febbraio 1997, richiese al Senato l'autorizzazione a procedere a carico di Giovanni Prandini (nella qualità di ministro ex parlamentare) nonché, come concorrenti nel reato di corruzione, di Carlo Oriani e degli imprenditori che avrebbero erogato le somme del negozio corruttivo (Adolfo Salabè, Paolo Pizzarotti, Claudio Navarra, Raffaele Zinzi, Elio Paratore e Remigio Tecchia).

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, il 3 giugno 1997, deliberò all'unanimità di proporre all'Assemblea l'autorizzazione a procedere; la relazione *(Doc.* IV-*bis* n. 16-A della XIII legisla-

tura) fu approvata dall'Assemblea ai sensi del comma 8 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento, il 18 novembre 1997.

Il Tribunale dei Ministri, con decreto del 15 luglio 1998, dispose il rinvio a giudizio di tutti gli indagati per i quali il Senato aveva concesso l'autorizzazione a procedere.

Fu investita del giudizio di primo grado la IV sezione penale del Tribunale ordinario di Roma, la quale nel 2001 dichiarò non doversi procedere nei confronti degli imputati imprenditori Salabè, Pizzarotti, Zinzi, Paratore, Tecchia e Navarra perché, previa concessione delle attenuanti generiche, i reati loro ascritti erano estinti per maturata prescrizione. Il dibattimento continuò a carico di Prandini ed Oriani, con l'esame testimoniale degli imprenditori appena prosciolti.

Il 23 novembre 2003 la IV sezione penale del Tribunale ordinario di Roma pronunciò ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 521 comma 2 del codice di procedura penale. Infatti, il collegio ritenne di aver accertato che il fatto fosse diverso da come era stato descritto nel decreto di rinvio a giudizio: in particolare, dal contenuto degli interrogatori degli imprenditori (31 maggio 2001 e 6 luglio 2002), nonché da una rilettura degli interrogatori agli atti del Tribunale dei Ministri (1° marzo 1994 e 30 giugno 1995), il Tribunale concluse che non vi era stata corruzione bensì concussione (articolo 317 del codice penale), in concorso tra il Prandini e l'Oriani. Conseguentemente, visto che il pubblico ministero non aveva modificato l'imputazione in udienza ai sensi dell'articolo 516 c.p.p., era necessario salvaguardare il principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, mediante la restituzione degli atti al pubblico ministero perché elevasse la nuova contestazione.

Il pubblico ministero presso il Tribunale, il 7 febbraio 2004, richiese il rinvio a giudizio di Prandini e Oriani per concorso in concussione.

Il giudice per l'udienza preliminare, però, il 10 maggio 2004 accolse una istanza preliminare della difesa di nullità dell'originario decreto 15 luglio 1998 del Tribunale dei Ministri che aveva disposto il primo giudizio, con conseguente reiezione anche della richiesta di secondo rinvio a giudizio. In particolare, il GUP accolse l'argomento difensivo (già avanzato tre volte nel precedente dibattimento) dell'incompetenza funzionale del Tribunale dei Ministri a pronunciare il rinvio a giudizio: ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 2002, la prosecuzione nelle forme ordinarie del rito – dopo la concessione dell'autorizzazione a procedere parlamentare – doveva infatti essere interpretata nel senso che sulla richiesta di rinvio a giudizio si pronunciava non il Tribunale dei Ministri, bensì il GUP.

Il 7 luglio 2004 il pubblico ministero rinnovò la richiesta di rinvio a giudizio, sempre per concussione, ma senza trasmettere gli atti al Tribunale dei Ministri per il successivo inoltro al Senato.

Il 5 ottobre 2004 il GUP ordinò nuovamente la rimessione degli atti al pubblico ministero, affinché fosse investito il Tribunale dei Ministri per il successivo inoltro al Senato.

Il pubblico ministero, il 10 ottobre 2004, pronunciò decreto di rigetto dell'istanza del Ministero delle infrastrutture per ricorso in cassazione contro la decisione del GUP del 5 ottobre 2004.

Il 28 febbraio 2005 il Tribunale dei Ministri avanzò richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Prandini ed Oriani per i reati di concorso in concussione, trasmettendola al Senato il 18 marzo 2005.

La Giunta ascolta ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento, il dottor Giovanni PRANDINI, al quale rivolgono domande i senatori CASTAGNETTI, CONSOLO e MANZIONE.

Congedato il dottor Prandini, dopo un intervento del PRESIDENTE la Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento, l'ingegner Carlo ORIANI.

Congedato l'ingegner Oriani si apre una discussione nel corso della quale intervengono i senatori MANZIONE, CASTAGNETTI, CONSOLO, FASSONE e D'ONOFRIO.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria perché sul fatto il Senato s'è già pronunciato.

La Giunta approva all'unanimità la proposta formulata dal Presidente.

Il presidente CREMA è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Puglia

Il senatore CONSOLO, relatore per la regione Puglia, riferisce sulla situazione elettorale relativa all'elezione suppletiva svoltasi il 23 gennaio 2005 nel collegio 2 di detta regione.

Informa che nessun ricorso è stato presentato in ordine a tale elezione.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera all'unanimità di dichiarare valida l'elezione del senatore Nicola Latorre.

Regione Veneto

Il presidente CREMA, facente funzioni di relatore per la regione Veneto, riferisce sulla situazione elettorale relativa all'elezione suppletiva svoltasi il 23 gennaio 2005 nel collegio 8 di detta regione.

Informa che nessun ricorso è stato presentato in ordine a tale elezione.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera all'unanimità di dichiarare valida l'elezione del senatore Massimo Donadi.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 2ª e 13ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

18ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(406) ***MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive***

(621) ***PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici***

(653) ***MANFREDI ed altri. – Usi civici***

(1131) ***DI SIENA ed altri. – Disposizioni in materia di riordino di usi civici***

(1183) ***VICINI e GIOVANELLI. – Usi civici***

(1241) ***BONATESTA. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive***

(Rinviati dall'Assemblea alle Commissioni 2ª e 13ª riunite nella seduta antimeridiana del 15 maggio 2003)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 2 luglio 2003.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che fra febbraio e giugno del 2002 le Commissioni 2ª e 13ª riunite avevano esaminato i sei disegni di legge presentati in materia di usi civici e proprietà collettive, concludendo i propri lavori con il conferimento ai relatori Rizzi e Consolo del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato proposto dal comitato ristretto.

Successivamente, l'Assemblea rinviò i suddetti provvedimenti alle Commissioni riunite, le quali hanno fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti per mercoledì 2 luglio 2003, termine poi prorogato di due settimane.

Nei successivi due anni le Commissioni riunite non hanno proseguito l'esame dei provvedimenti in questione, tenendo conto anche delle perplessità manifestate da senatori appartenenti a più parti politiche, tanto di maggioranza quanto di opposizione. Alla decisione di convocare nuovamente le Commissioni riunite si è quindi pervenuti sulla base della richiesta avanzata da alcuni senatori – anche in questo caso appartenenti ai diversi schieramenti politici – i quali ritengono che vi siano le condizioni per condurre a compimento proficuamente l'esame degli stessi.

A questo punto, occorre stabilire se limitarsi a procedere all'esame degli emendamenti già presentati, se riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti e se procedere prima di ciò a una breve discussione generale.

Il relatore RIZZI *(FI)* ricorda che i disegni di legge furono rinviati alle Commissioni riunite su richiesta del senatore Turroni, il quale aveva chiesto un approfondimento della materia, senza escludere peraltro, in caso di esito positivo del confronto in sede di Commissione, che si potesse successivamente chiedere al Presidente del Senato di riassegnare i disegni di legge in sede deliberante.

Il presidente CARUSO osserva al riguardo che la richiesta al Presidente del Senato di riassegnare i provvedimenti alle Commissioni riunite in sede deliberante potrà essere eventualmente avanzata dopo la conclusione dell'esame degli stessi in sede referente.

Il senatore TURRONI *(Verdi-Un)* fa presente che, in realtà, due anni fa aveva chiesto il rinvio dei disegni di legge alle Commissioni riunite allo scopo di approfondirne l'esame, senza esprimere alcun orientamento preciso in merito all'opportunità di proseguirne la discussione in sede deliberante. Ogni decisione al riguardo non potrà che essere presa al termine di un esame proficuo in sede referente che passi attraverso una nuova discussione generale ed un nuovo esame delle proposte emendative, il cui termine di presentazione va ovviamente riaperto.

Il senatore MANFREDI *(FI)*, nel ricordare di essere il presentatore di uno dei disegni di legge in titolo, sottolinea come il comitato ristretto che era stato costituito nel 2002 avesse compiuto un proficuo lavoro, sottoponendo alle Commissioni riunite e, successivamente, all'Assemblea un testo sicuramente apprezzabile che, se definitivamente approvato, avrebbe disciplinato in modo organico le delicate questioni afferenti gli usi civici e le proprietà collettive.

In realtà, i motivi di perplessità avanzati da alcuni senatori erano legati più alla tematica delle proprietà collettive che a quelle degli usi civici, e in occasione delle audizioni svolte alcuni fra i soggetti auditi avevano manifestato il timore che le Commissioni riunite, con il testo predisposto, puntassero a sopprimerle.

I timori espressi a suo tempo erano infondati, in quanto il testo predisposto dal comitato ristretto e sottoposto all'Assemblea salvaguardava le proprietà collettive. Ad ogni modo, non v'è dubbio che il testo allora predisposto possa essere ulteriormente migliorato, introducendovi, tra l'altro, un chiaro vincolo a tutela delle proprietà collettive.

A questo punto, è senz'altro opportuno procedere a una breve discussione generale, riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti e concludere quindi l'esame dei provvedimenti in sede referente, per valutare poi la possibilità di chiederne la riassegnazione in sede deliberante.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)* ritiene necessario procedere a una breve discussione generale riaprendo il termine per la presentazione degli emendamenti. E' infatti senz'altro opportuno valutare la possibilità di modificare il testo a suo tempo predisposto, tenendo conto anche delle novità normative intervenute negli ultimi due anni. Si riserva pertanto di presentare nuove proposte emendative.

Ad avviso del senatore VICINI *(DS-U)*, una breve discussione generale seguita dalla presentazione di nuove proposte emendative è senz'altro necessaria. E' difatti necessario procedere a una revisione organica della normativa in materia di usi civici e proprietà collettive, curando in particolar modo la problematica afferente il rapporto tra Parlamento e Regioni. Condurre in porto l'esame dei provvedimenti in questione è quanto mai necessario ed urgente, anche alla luce delle elevate aspettative dell'opinione pubblica circa il riordino della disciplina in materia.

Il presidente CARUSO propone a questo punto la previsione di altre due sedute, da convocare tendenzialmente nelle prossime due settimane, dedicate interamente ad una breve discussione generale. Il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti può essere sin d'ora fissato per le ore 15 di lunedì 2 maggio p.v.

Gli emendamenti già presentati due anni fa possono essere considerati ritirati, così che i presentatori possano utilmente valutare l'opportunità di ripresentarli, in tutto o in parte, o di presentarne nuovi entro il 2 maggio p.v. In proposito il presidente Caruso chiarisce che gli emendamenti sono da riferire al testo unificato, già accolto a suo tempo dalle Commissioni riunite sottoposte all'esame dell'Assemblea.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(66) ***SPECCHIA. – Introduzione nel codice penale del Titolo VI-bis, «Dei delitti contro l'ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale***

(2994) ***PASCARELLA ed altri. – Introduzione nel codice penale del titolo «Dei delitti contro l'ambiente» e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati***

(3027) ***NESSA. – Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l'ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale***

(1741) ***RIPAMONTI. – Modifiche al codice penale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali***

(1816) ***RIPAMONTI. – Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali***

(3088) ***SCALERA. – Norme per la tutela dall'inquinamento acustico notturno derivante da antifurti sonori***

(3167) ***TURRONI. – Introduzione, nel libro secondo del codice penale, del titolo VI-bis, «Dei delitti contro l'ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell'«ecomafia»***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver ricordato che nella predetta seduta si era stabilito di riservare ancora due sedute delle Commissioni riunite allo svolgimento della discussione generale, chiede se vi siano richieste di intervento.

Ha quindi la parola il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* il quale osserva preliminarmente che il tema affrontato dalle iniziative in titolo è di assoluta importanza, essendo evidente la necessità di un riordino e di una maggiore razionalizzazione della disciplina degli illeciti in materia ambientale. Il quadro normativo vigente infatti richiede di essere riconsiderato con attenzione, visto che le finalità di repressione e di deterrenza da esso perseguite, alla prova dei fatti, sono rimaste mere ambizioni, prive di adeguati riscontri operativi. Vi è quindi la necessità di un regime sanzionatorio più efficace degli illeciti ambientali, considerato che la correttezza dei comportamenti non può essere la conseguenza automatica di un inasprimento irrazionale delle pene, così come fino ad oggi si è inteso realizzare. Dopo aver ricordato che la legislazione ambientale è molto spesso una normativa di avanguardia che per sua natura mira ad indirizzare condotte ed a formare una nuova etica più che a recepire comportamenti consolidati, constata come vi sia ancora molto da fare in questa direzione, sottolineando come iniziative recenti, quali i condoni riferiti anche ad aree demaniali, non siano certo andate nella direzione giusta.

Con riguardo alle iniziative in titolo, ritiene necessario addivenire alla predisposizione di un testo unificato che si faccia carico delle esigenze so-

pra rappresentate chiarendo in maniera univoca il confine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, in particolare prevedendo un regime articolato di sanzioni non necessariamente tutte di natura penale o comunque configurate in termini di delitti. Occorre rivedere le fattispecie nell'ottica di introdurre previsioni razionali, non essendo a suo avviso credibile una disciplina che individui sempre e comunque nella sanzione penale l'unico strumento per reprimere gli illeciti considerati. Sottolinea quindi l'importanza di fare uno sforzo ulteriore per chiarire le condotte illecite al fine di evitare quelle difficoltà ed incertezze applicative che la vigente disciplina pone ai cittadini ed agli operatori chiamati a dar attuazione alle norme, auspicando una riforma che possa finalmente consentire alla magistratura di svolgere con efficacia la sua funzione. Ritiene che andrebbero valorizzate le procedure di ravvedimento operoso e andrebbe data rilevanza penale esclusivamente alle condotte più gravi prevedendo una modulazione tra delitti e contravvenzioni che tenga conto della natura delle condotte, anche opportunamente con un intervento diretto a novellare il codice penale.

Auspica conclusivamente la costituzione di un comitato ristretto con il compito di predisporre un testo unificato da assumere quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio e turismo)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3328) ***Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari***, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2759) ***CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari***

(3308) ***PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento***

(2202) ***PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione***

(2680) ***PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere***

(2760) ***CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari***

(2765) ***MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari***

– e petizione n. 808 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 marzo scorso.

Intervenendo in discussione generale, il senatore CASTELLANI *(Mar-DL-U)* sottolinea anzitutto come il provvedimento in esame giunga dopo un significativo lasso temporale rispetto al verificarsi degli scandali finanziari che ne hanno determinato la genesi. Ricorda inoltre come l'indagine conoscitiva svolta congiuntamente con le Commissioni VI e X dell'altro ramo del Parlamento sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio avesse già individuato le principali problematiche attinenti la riforma del settore del risparmio e le possibili misure da adottare: a tale proposito, ritiene il provvedimento insufficiente rispetto agli interventi attesi da parte dei risparmiatori e degli operatori finanziari.

Passa quindi a commentare nel dettaglio taluni aspetti del disegno di legge. Relativamente all'impianto sanzionatorio, sottolinea l'esigenza di un inasprimento delle pene, soprattutto con riferimento al reato di falso in bilancio, in un'ottica di maggiore deterrenza, richiamando in proposito l'esperienza statunitense.

Auspica inoltre l'introduzione di previsioni maggiormente stringenti relativamente alla disciplina dei conflitti di interesse degli intermediari finanziari. Per quanto concerne, poi, l'articolo 8 del disegno di legge, in materia di rapporti tra sistema bancario e sistema industriale, fa osservare come nel Paese sia invalsa una tendenza alla crescita dell'erogazione del credito a favore delle imprese di grandi dimensioni a scapito di quelle piccole e medie e come non possa essere condivisa l'opinione dei relatori che considerano tale disposizione eccessivamente limitativa delle partecipazioni industriali nel capitale delle banche. Al contrario, ritiene che tale norma debba essere mantenuta e meglio dettagliata, onde garantire che il sistema bancario operi principalmente al fine di tutelare gli interessi dei risparmiatori. Con riferimento peraltro, in generale, all'assetto del sistema bancario medesimo, ne rileva la scarsa competitività, come dimostrato dalle recenti operazioni finalizzate all'acquisizione di importanti istituti di credito italiani da parte di banche straniere. Pur prendendo atto del fatto che la tematica del mandato del Governatore è stata accantonata, resta sul tappeto la questione dell'eliminazione dal provvedimento delle norme riguardanti le competenze in materia di concorrenza bancaria.

Tali questioni, infatti, vanno correlate al fatto che i costi dei servizi forniti dagli istituti di credito sono molto alti, e che esiste certamente un problema di scarsa concorrenza tra banche.

Pur rilevando la presenza di disposizioni condivisibili, ritiene altresì opportuno affrontare nell'ambito del provvedimento la problematica delle

azioni collettive a tutela dei risparmiatori, ricordando come il disegno di legge n. 3058, recante disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, già approvato dalla Camera dei deputati, non sia stato sinora esaminato. Inoltre, auspica che nella presente sede vengano introdotte misure di tutela preventiva degli investitori, mediante la corretta informazione degli stessi sulle caratteristiche degli strumenti finanziari, oltre al ripristino della previsione, originariamente contenuta nel disegno di legge prima delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, della nullità dei contratti di investimento stipulati tra risparmiatori e intermediari in caso di violazione degli obblighi di comportamento di tali ultimi, dando in tal modo un segnale significativo ai mercati finanziari e assicurando una maggiore efficacia deterrente.

In conclusione, ritiene che il provvedimento dovrebbe essere essenzialmente improntato alla tutela dei risparmiatori mediante prescrizioni maggiormente incisive.

Interviene il senatore PASQUINI *(DS-U)* il quale rileva criticamente il notevole ritardo dell'Esecutivo nell'intervenire normativamente sulla materia dell'assetto del sistema del risparmio, riferendosi non solo al provvedimento in esame ma anche al tardivo recepimento della direttiva comunitaria sugli abusi di mercato. Riepiloga quindi i fattori politici alla base della differente impostazione del testo in esame rispetto all'originaria versione presentata dal Governo alla Camera dei deputati: mentre inizialmente la principale materia da disciplinare era costituita dall'assetto delle autorità di vigilanza, anche sotto il profilo dei rapporti con il potere politico, rimanendo in secondo piano le problematiche attinenti al governo societario, la formulazione attuale si muove in un'ottica molto diversa. Osserva che l'esperienza ha evidenziato l'insufficienza dell'autoregolamentazione dei soggetti che operano sui mercati finanziari, nonché elementi di problematicità nell'ambito del sistema di valutazione del merito di credito; le crisi finanziarie hanno messo in luce, inoltre, l'esigenza di prevenire l'effettuazione di operazioni societarie poco trasparenti, nonché di una più stringente regolamentazione della circolazione dei titoli obbligazionari e di un'analisi del funzionamento del sistema di segnalazione dei rischi nell'erogazione del credito. Rileva pertanto criticamente l'eliminazione nel testo approvato dalla Camera dei deputati di disposizioni di notevole importanza quali quelle concernenti l'assetto della Banca d'Italia, le competenze in tema di concorrenza bancaria e la disciplina del reato di falso in bilancio: con specifico riferimento alla durata dell'incarico di Governatore della Banca d'Italia, ritiene che un allineamento con le regole vigenti negli altri Paesi europei, nel senso di una limitazione temporale, avrebbe dovuto essere stabilito autonomamente dalla Banca d'Italia medesima; riguardo ai rapporti tra le autorità di vigilanza sul settore del risparmio, non condivide il mantenimento dell'assetto attuale, rilevando peraltro come le misure stabilite per il coordinamento dell'attività delle stesse possano rivelarsi problematiche; giudica infine negativamente l'affievolimento della portata della fattispecie incriminatrice del falso in bilancio.

Per quanto concerne, in generale, l'assetto del sistema bancario, ritiene che l'attività e le decisioni della Banca d'Italia dovrebbero essere ispirate ad una maggiore trasparenza, poiché ciò consentirebbe una migliore efficienza del mercato creditizio e finanziario vigilato e quindi favorirebbe la competitività degli istituti di credito nazionali dal punto di vista della concorrenza. Inoltre, reputa controproducente perseguire politiche di tipo protezionistico in ambito bancario proprio sotto il profilo della garanzia della concorrenza nel settore, ricordando peraltro come analogo atteggiamento non sia stato seguito con riferimento alle imprese industriali. Rileva altresì criticamente come il sistema bancario italiano sia incentrato sul settore del credito al dettaglio rispetto al finanziamento alle imprese e alle operazioni di investimento e come tale circostanza si ripercuota negativamente sulle possibilità di crescita delle piccole e medie imprese. Ravvisa ulteriori elementi di criticità nel fatto che numerose emissioni di obbligazioni da parte di imprese italiane siano collocate avvalendosi di banche straniere e nell'elevato costo della prestazione dei servizi bancari, dovuto alla mancata liberalizzazione e all'insufficiente livello di concorrenza nel settore creditizio.

Con riguardo ai profili di merito, ritiene che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati contenga alcuni aspetti positivi, come la previsione di nuovi principi e regole di *governance* e di revisione contabile, oltre alle disposizioni volte ad contrastare più efficacemente le manovre elusive poste in essere con il ricorso a società collegate o controllate operanti nei cosiddetti paradisi fiscali; sono altresì condivisibili le nuove norme in tema di obblighi di trasparenza. Non vanno poi trascurati gli obblighi in tema di redazione e presentazione dei prospetti informativi, nonché il divieto di collocazione di strumenti finanziari ad alto rischio presso investitori non istituzionali. Analogamente, ritiene condivisibile la ricorribilità e la maggiore trasparenza delle decisioni delle autorità di controllo. Ritiene quindi che il disegno di legge risulti senz'altro apprezzabile – in quanto mira a rinnovare profondamente principi, regole e procedure inefficienti e gravemente anacronistici – ma ciò rende anche più evidente il fatto che si sia persa l'occasione per giungere ad un provvedimento realmente completo ed efficace: l'articolato in commento presenta ancora numerose lacune ed aporìe.

In particolare, non è stato risolto il problema del limite temporale al mandato del Governatore della Banca d'Italia e viene proposta una formulazione del reato di falso in bilancio non accettabile.

Esprime inoltre perplessità riguardo alla cosiddetta vigilanza per funzioni, in quanto il coordinamento tra le tre Autorità attualmente previste non sembra sufficientemente definito e potrebbe risultare gravemente problematico.

Richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sul fatto che le modifiche del TUF previste all'articolo 15 sono state svuotate dei contenuti maggiormente significativi, lamentando inoltre la soppressione, a suo avviso ingiustificata, delle disposizioni relative alla tutela preventiva dei risparmiatori.

Esprime altresì forti dubbi sull'opportunità di predeterminare rigidi limiti legali con riguardo alle cosiddette operazioni con parti correlate, in quanto ritiene che tali aspetti non si prestino adeguatamente ad una predeterminazione in via normativa ma debbano, diversamente, essere valutate caso per caso.

Da ultimo, ritiene che l'attuale regolamentazione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento risulti non convincente, auspicando pertanto i necessari approfondimenti sul punto.

Per tali ragioni, ritiene necessario svolgere un esame estremamente accurato dei disegni di legge in titolo, senza forzate restrizioni dei tempi necessari per l'esame parlamentare, al fine di restituire un quadro di certezze alla regolamentazione al sistema creditizio e di tutelare gli interessi dei risparmiatori, delle imprese, e degli stessi istituti di credito.

Il senatore DEBENEDETTI *(DS-U)* osserva preliminarmente che il risparmio costituisce un valore fondamentale la cui salvaguardia è nell'interesse comune non solo dei risparmiatori, ma altresì delle banche e delle imprese, atteso che, in un sistema di mercato efficiente, un'attenta opera di selezione del credito e delle sue modalità di gestione e di erogazione consente di perseguire al contempo l'interesse degli istituti di credito e di coloro che ad esso ricorrono, sia che si tratti di piccoli risparmiatori o di imprese.

In tale contesto – nel quale del resto emerge un generale riconoscimento della necessità di tutelare il diritto *lato sensu* di proprietà – occorre individuare un punto di incontro per realizzare un equilibrato contemperamento tra lo sviluppo della concorrenza e la vigilanza prudenziale: e tuttavia, a suo avviso, il sistema creditizio nazionale avrebbe bisogno di un maggiore tasso di concorrenzialità.

Con riguardo alle recenti vicende della possibile acquisizione del controllo della Banca nazionale del lavoro e della Banca Antonveneta, non è stato un caso, a suo avviso, che tali questioni si siano poste in concomitanza con l'esame parlamentare di un testo che potrebbe riformare radicalmente i principi di concorrenza, di tutela e di vigilanza.

Sottolinea pertanto la necessità di esaminare con attenzione tutti gli aspetti evocati dai provvedimenti, senza trascurare i problemi relativi alla durata del mandato del Governatore e alla ripartizione dei poteri tra le varie autorità di controllo: a tale proposito, appare evidente che su tali questioni si sono registrate posizioni per certi versi pregiudiziali e aprioristiche.

D'altro canto egli rimarca il patrimonio di credibilità e indipendenza di giudizio acquisito dall'Istituto di vigilanza nel corso della sua lunga storia, auspicando che le Commissioni riunite deliberino con senso di responsabilità e spirito critico proprio per preservare tale patrimonio.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

20ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 9ª Commissione del Senato
PICCIONI

indi del Presidente della 9ª Commissione del Senato
RONCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Luigi Rossi di Montelera, presidente di Federalimentare, il dottor Daniele Rossi, direttore generale di Federalimentare e il dottor Bruno Nobile, responsabile delle relazioni parlamentari di Federalimentare.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PICCIONI avverte che il Presidente del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l'attivazione sia della trasmissione radiofonica sia di quella televisiva tramite il canale satellitare del Senato, eventualmente in differita. Avverte altresì che è garantita ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori mediante impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del Senato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nell'Europa allargata: audizione di rappresentanti della Confindustria-Federalimentare

Il presidente PICCIONI ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nell'Europa allargata.

Ricorda altresì che è prevista l'audizione di rappresentanti della Confindustria-Federalimentare, che ringrazia per la presenza.

Il presidente ROSSI DI MONTELERA svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi i senatori BASILE *(Misto)*, AGONI *(LP)*, MURINEDDU *(DS-U)*, DE PETRIS *(Verdi-Un)*, PIATTI *(DS-U)*, BONGIORNO *(AN)* e VICINI *(DS-U)*.

Interviene in sede di replica il dottor ROSSI DI MONTELERA.

Il presidente RONCONI, ringraziati i rappresentanti della Confindustria-Federalimentare per il loro intervento, dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

503ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per l'interno D'Alì e Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3186) ***Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Riprende l'esame degli emendamenti pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 2, 8, 15 e 22 febbraio, del 2 e 9 marzo e del 5 e 12 aprile 2005.

Il presidente PASTORE *(FI)*, relatore, ricorda che nella seduta di ieri è stato approvato, in un testo modificato, l'emendamento 4.100. In proposito, precisa che si intendono assorbiti l'emendamento 1.100 e i relativi subemendamenti.

Informa inoltre che sull'emendamento 11.0.4000 è stato presentato un subemendamento (11.0.4000/1), pubblicato in allegato al presente resoconto.

La Commissione prende atto.

Si passa all'esame dell'emendamento 11.0.1000 e dei relativi subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* illustra il subemendamento 11.0.1000/23, volto a precisare che i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge, vengono fissati con decreto ministeriale.

Illustra anche il subemendamento 11.0.1000/25, tendente a prevedere l'applicazione dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990, quando vengano sospesi i termini per l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, e ad abrogare l'articolo 17 della citata legge n. 241, che dà facoltà al responsabile del procedimento di chiedere le valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione o ad altri enti pubblici o istituti universitari senza indicare un termine massimo.

Più in generale, per quanto riguarda l'introduzione del meccanismo del silenzio-assenso, ritiene opportuno precisare che la norma si applica solo per il rilascio di provvedimenti amministrativi da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali (subemendamento 11.0.1000/26) e che le eventuali eccezioni dovrebbero essere disposte con atto avente forza di legge (subemendamento 11.0.1000/29), posto che il principio generale viene fissato con una legge. Si dovrebbe precisare, inoltre, che per i provvedimenti amministrativi di competenza regionale sia la legge regionale a provvedere in proposito (subemendamento 11.0.1000/27).

Osserva, quindi, che se l'emendamento 11.0.1000 non venisse emendato accogliendo le proposte della sua parte politica, verrebbe meno la tutela di diritti costituzionalmente rilevanti, quali quelli alla sicurezza sul lavoro e quelli connessi al patrimonio paesaggistico e urbanistico. Inoltre lo strumento del silenzio-assenso potrebbe rivelarsi non utile per le imprese in quanto, in base al principio dell'autotutela, ogni amministrazione potrebbe sempre intervenire con un atto amministrativo. In proposito, sottolinea l'importanza di perseguire l'obiettivo di un procedimento amministrativo che si esaurisca tempestivamente e con certezza attraverso l'emanazione di un procedimento autorizzatorio, valutando caso per caso le ipotesi per cui utilizzare il silenzio-assenso che con le suddette cautele a suo avviso può effettivamente rappresentare uno strumento utile per il funzionamento della pubblica amministrazione.

Il senatore TURRONI *(Verdi-Un)* ricorda il dissenso della sua parte politica nei confronti dello strumento del silenzio-assenso che, se impiegato in modo generalizzato, non assicura le necessarie garanzie per la tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale, con particolare riguardo ai centri storici. Al fine di limitare l'applicazione di quel principio, presenta e illustra il subemendamento 11.0.1000/7 (testo 2), pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il presidente PASTORE *(FI)*, relatore, per quanto riguarda il subemendamento 11.0.1000/23, si rimette al Governo. Esprime poi un parere favorevole sul subemendamento 11.0.1000/24. Si pronuncia favorevol-

mente anche sulla prima parte del subemendamento 11.0.1000/25, mentre ritiene inopportuna la soppressione dell'articolo 17 della legge n. 241 del 1990, disposta con la seconda parte di tale subemendamento. Per quanto riguarda le proposte di cui ai subemendamenti 11.0.1000/26 e 11.0.1000/27, osserva che la normativa vigente, in particolare l'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, dispone chiaramente nel senso di una applicazione ai soli provvedimenti amministrativi rilasciati dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali, dal momento che per i provvedimenti amministrativi di competenza regionale deve provvedere la legge regionale. Dunque quegli emendamenti, a suo avviso, sarebbero o superflui in quanto la norma sia già prevista, o invasivi della competenza legislativa delle Regioni.

Esprime quindi un parere favorevole sul subemendamento 11.0.1000/28, mentre si pronuncia in senso contrario sul subemendamento 11.0.1000/29, che invita a ritirare. Esprime, infine, un parere favorevole sui subemendamenti 11.0.1000/7 (testo 2) e 11.0.1000/22 e un parere contrario sui rimanenti subemendamenti all'emendamento 11.0.1000.

Il sottosegretario SAPORITO auspica che l'esame dell'emendamento 11.0.1000 e dei relativi subemendamenti consenta alla Commissione di redigere una disposizione che tenga conto delle molteplici e varie esigenze delle amministrazioni statali conservando la necessaria flessibilità.

Esprimendo il parere a nome del Governo, invita a ritirare il subemendamento 11.0.1000/23, ritenendo più opportuno mantenere la competenza del Ministro per la funzione pubblica per quanto riguarda la fissazione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Sui subemendamenti 11.0.1000/24 e 11.0.1000/25 si pronuncia in modo conforme al relatore e, richiamando le considerazioni già svolte da quest'ultimo, esprime un parere contrario sui subemendamenti 11.0.1000/26 e 11.0.1000/27 che, a suo giudizio, enunciano un principio già implicito nell'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, come da ultimo modificata.

Sul subemendamento 11.0.1000/7 (testo 2), esprime un parere favorevole, mentre sul subemendamento 11.0.1000/22 si rimette alla Commissione riservandosi, tuttavia, di approfondire la proposta prima della discussione del disegno di legge in Assemblea.

Sui rimanenti emendamenti si pronuncia in modo conforme al relatore.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* ritira il subemendamento 11.0.1000/26, in considerazione dei chiarimenti forniti dal relatore e dal rappresentante del Governo. Tuttavia, insiste per la votazione del subemendamento 11.0.1000/27.

Si procede quindi alle votazioni.

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 11.0.1000/16 e 11.0.1000/17, mentre il subemendamento 11.0.1000/21 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente. Anche i subemendamenti 11.0.1000/23

e 11.0.1000/1 sono respinti. Decaduto il subemendamento 11.0.1000/20 per l'assenza del proponente, è posto in votazione il subemendamento 11.0.1000/24, che risulta accolto, mentre è respinto il subemendamento 11.0.1000/2. Viene quindi posta in votazione la prima parte del subemendamento 11.0.1000/25, che risulta accolta, mentre la parte rimanente è ritirata dal senatore BASSANINI *(DS-U)*, che però si riserva di presentare, per la discussione in Assemblea, un altro emendamento che delimiti opportunamente l'applicazione dell'articolo 17 della legge n. 241 del 1990. Con distinte votazioni sono respinti anche i subemendamenti 11.0.1000/3, 11.0.1000/4 e 11.0.1000/5, mentre il subemendamenti 11.0.1000/19 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente. Anche il subemendamento 11.0.1000/6 è respinto, mentre sono accolti i subemendamento 11.0.1000/7 (testo 2) e 11.0.1000/22, quest'ultimo fatto proprio dal senatore BASSANINI *(DS-U)* in assenza dei proponenti. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSANINI *(DS-U)*, il subemendamento 11.0.1000/29 è posto in votazione ed è respinto, mentre risulta accolto nella successiva votazione il subemendamento 11.0.1000/28. Sono poi respinti i subemendamenti 11.0.1000/27 e 11.0.1000/8, mentre il subemendamento 11.0.1000/18 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente. Con separate votazioni sono quindi respinti i rimanenti subemendamenti da 11.0.1000/9 a 11.0.1000/15.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 11.0.1000, che, sebbene corretto attraverso la votazione di alcuni subemendamenti, risulta ancora, a suo avviso, eccessivamente generico e tale da determinare seri rischi di lesione dei diritti costituzionali. Il principio del silenzio-assenso è a suo giudizio uno strumento utile, ma i limiti della sua applicazione dovrebbero essere disciplinati in modo più analitico, in modo da scongiurare il pericolo per gli interessi dei cittadini. Inoltre, ribadisce la preoccupazione che il principio di autotutela comporti la mancata certezza circa l'esito delle istanze avanzate in particolare dalle imprese, dal momento che le amministrazioni potrebbero rivedere la loro posizione di silenzio e intervenire con un atto amministratrivo. L'adozione generalizzata del silenzio-assenso, in sostanza, a suo giudizio indurrebbe le amministrazioni a trascurare il procedimento amministrativo nell'illusione che con quello strumento il problema di una tempestiva risposta ai cittadini e alle imprese sia risolto.

Il senatore TURRONI *(Verdi-Un)*, dichiarando il voto contrario del suo Gruppo, si associa alle considerazioni svolte dal senatore Bassanini e osserva che l'introduzione in via generale del silenzio-assenso potrebbe rivelarsi un ostacolo per la rapida conclusione dei procedimenti amministrativi. È inoltre fondata, a suo giudizio, la preoccupazione a proposito della mancata certezza delle attività di impresa il cui svolgimento rimarrebbe comunque condizionato per via della facoltà dell'amministrazione di intervenire successivamente con un atto amministrativo. Infine, preoccupa il venir meno di importanti garanzie per i diritti dei cittadini, in assenza di

controlli e a fronte di una generalizzata propensione all'illegalità che, a suo avviso, è favorita dall'approvazione di molteplici condoni.

L'emendamento 11.0.1000, nel testo emendato, è quindi posto in votazione ed è accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3368) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il sottosegretario MANTOVANO, a nome del Governo, esprime il parere sugli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente. Sull'emendamento 1.3 si pronuncia in senso contrario, mentre esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.2. Invita a ritirare gli emendamenti 1.1 e 1.100 nonché l'emendamento aggiuntivo 1.0.2, preannunciando in caso contrario un parere negativo. Sugli emendamenti aggiuntivi 1.0.1, 1.0.3, 1.0.5 e 1.0.6, esprime un parere favorevole. Si pronuncia favorevolmente anche sull'emendamento 1.0.4, suggerendo tuttavia una riformulazione del testo che include il riferimento anche al Corpo di polizia penitenziaria.

Invita quindi a ritirare l'emendamento 1.0.8, preannunciando in caso contrario un parere negativo.

Esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.3, 2.1 e 2.2, mentre si esprime favorevolmente sull'emendamento 3.4. Sugli emendamenti 3.1 e 3.8 si rimette alla Commissione dando conto, in ogni caso, della valutazione favorevole del Governo su quelle proposte.

Sugli emendamenti 3.3, 3.5 e 3.6, di contenuto analogo, esprime un parere favorevole, mentre si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 3.7. Esprime un parere contrario anche sull'emendamento 3.2.

Sull'emendamento 4.2 esprime un parere favorevole, mentre sull'emendamento 4.1 si pronuncia negativamente. Un parere ugualmente contrario esprime sugli emendamenti 6.3 e 6.2, mentre si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 6.1. Esprime parere favorevole anche sull'emendamento 7.1 e sull'emendamento 7.0.1 di cui prospetta una riformulazione.

Infine, esprime un parere contrario sugli emendamento 8.1 e 8.2 e favorevole sull'emendamento 8.0.1.

Il relatore BOSCETTO *(FI)*, integrando il suo parere sugli emendamenti, invita a ritirare le proposte 1.1 e 1.100. Ritira, quindi, l'emendamento 1.0.2, riservandosi di ripresentarlo in occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea. Accoglie poi l'invito del Governo a

riformulare gli emendamenti 1.0.4 e 7.0.1 e presenta i nuovi testi, pubblicati in allegato al presente resoconto. Invita poi a ritirare l'emendamento 1.0.8 ed esprime un parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.8, mentre si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti di contenuto identico 3.3, 3.5 e 3.6. Sull'emendamento 3.7 esprime un parere contrario. Infine, si pronuncia in senso contrario anche sugli emendamenti 3.2 e 8.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3367) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Riprende l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il sottosegretario D'ALÌ invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.6 e 1.3 e a convergere sulla proposta di cui all'emendamento aggiuntivo 1.0.2, su cui esprime parere favorevole. Sugli emendamenti 1.7 e 1.2 si riserva di esprimere un parere in attesa che si pronunci la Commissione bilancio. Esprime poi un parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.1 e 1.4, mentre sull'emendamento 1.0.5 esprime un parere favorevole. Anche sull'emendamento 1.0.1 si riserva di esprimere un parere dopo che si sarà pronunciata la Commissione bilancio mentre sugli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4 si pronuncia favorevolmente. Invita il presentatore a ritirare gli emendamenti da 1.0.9 a 1.0.16, osservando che essi introducono materie non attinenti all'oggetto del disegno di legge in esame.

Si riserva quindi di esprimere il parere del Governo sui rimanenti emendamenti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata immediatamente.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PASTORE avverte che la seduta di domani, giovedì 14 aprile, già convocata alle ore 15, avrà inizio alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186

Art. 11.

11.0.1000/7
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.1000, al comma 2, capoverso, nel comma 4, dopo le parole: «non si applicano» *inserire le seguenti:* «in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell'energia, nonché».

11.0.1000/7 (testo 2)
TURRONI

All'emendamento 11.0.1000, al comma 2, capoverso, nel comma 4, dopo le parole: «non si applicano» *inserire le seguenti:* «alle istanze riguardanti il patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale».

11.0.1000
PASTORE, *relatore*

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11- ....

(Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa)

1. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – *(Conclusione del procedimento). – 1*. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".

2. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 20. – *(Silenzio assenso). – 1*. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere de-

terminazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies.*

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-*bis*.".

3. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.

6. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

7. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

8. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.".

9. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

10. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "due sole volte"».

11.0.4000/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.4000, al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il periodo seguente: «. Tali accordi devono essere presentati alle Camere per l'approvazione.».

11.0.4000

PASTORE, *relatore*

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131)

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sono definiti accordi con le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti, in particolare, alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire.";

b) al comma 3, dopo le parole: "Sulla base dei medesimi accordi" sono soppresse le seguenti parole: "e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2";

c) il comma 5 è abrogato».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3368

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.0.4

BOSCETTO, *relatore*

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza)

1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della Difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, al Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per l'Arma dei Carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.

2. Le somme di cui al comma 1 non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario 2004, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005 e trasferite, rispettivamente, nella disponibilità del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, del Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, del Fondo assistenza, previdenza e premi per l'Arma dei Carabinieri e del

Fondo di assistenza per i finanzieri, per le finalità di cui al medesimo comma».

1.0.4 (testo 2)

BOSCETTO, *relatore*

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza)

1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della Difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per l'Arma dei Carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.

2. Le somme di cui al comma 1 non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario 2004, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005 e trasferite, rispettivamente, nella disponibilità del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, del Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, del Fondo assistenza, previdenza e premi per l'Arma dei Carabinieri e del Fondo di assistenza per i finanzieri, per le finalità di cui al medesimo comma».

Art. 7.

7.0.1
BOSCETTO, *relatore*

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. È istituita la banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da un numero massimo di trenta orchestrali, da assumersi, nel limite delle vacanze organiche, nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in materia di assunzioni.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti l'ordinamento della banda e le modalità per il reclutamento del personale di cui al comma 1, sulla base del criterio della valutazione delle specifiche professionalità e dei titoli di studio rilasciati dai Conservatori di musica, i relativi inquadramenti, nonchè le modalità per il trasferimento del personale ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni sulla base del criterio dell'idoneità allo svolgimento degli altri compiti istituzionali. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento della banda musicale di cui al comma 1».

7.0.1 (testo 2)
BOSCETTO, *relatore*

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. È istituita la banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da un numero massimo di trenta orchestrali, da assumersi, nel limite delle vacanze organiche, nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in materia di assunzioni e delle disposizioni previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono defi-

niti l'ordinamento della banda e le modalità per il reclutamento del personale di cui al comma 1, sulla base del criterio della valutazione delle specifiche professionalità e dei titoli di studio rilasciati dai Conservatori di musica, i relativi inquadramenti, nonchè le modalità per il trasferimento del personale ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni sulla base del criterio dell'idoneità allo svolgimento degli altri compiti istituzionali. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento della banda musicale di cui al comma 1».

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

464ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente
BOREA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire» (n. 452)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 2004, n. 210. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore CALLEGARO *(UDC)* il quale, con riferimento allo schema di decreto in titolo, osserva innanzitutto che la legge 2 agosto 2004, n. 210 che, come é noto, reca la delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, di cui lo schema di decreto costituisce attuazione, all'articolo 2, contiene alcune definizioni (quella di «acquirente», di «costruttore», di «situazione di crisi») che non sono riprodotte nello schema e che invece sarebbe opportuno introdurre nell'articolato in esame sia per una migliore lettura delle disposizioni in esso contenute, sia perché in tal modo si renderebbe completa la normativa delegata ed indipendente dalla legge delega. Con l'occasione andrebbe valutata l'opportunità di introdurre l'ulteriore definizione, peraltro agevolmente desumibile dalle disposizioni della legge delega, di «immobile da costruire», con interventi di coordinamento sulle altre definizioni qualora necessari.

Al riguardo ritiene di poter fin da ora suggerire la seguente formulazione da inserire nel decreto legislativo:

Ai fini del presente decreto legislativo si devono intendere:

a) per «acquirente», la persona fisica che sia promissaria acquirente: o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa;

b) per «costruttore», l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;

c) per «situazione di crisi», la situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.

d) per «immobili da costruire» gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità».

Passando ad altro aspetto, ricorda che la legge 210/2004 ha come scopo quello di assicurare una tutela adeguata dei diritti di chi acquista un immobile da costruire. Si tratta in sostanza di evitare che colui che acquista una casa rischi di perdere il proprio denaro, in particolare le somme che a qualsiasi titolo siano state lasciate al costruttore (anche cooperativa) prima dell'acquisizione della proprietà del bene. La legge, a tal fine, individua espressamente un solo strumento: l'obbligo da parte del costruttore di fornire all'acquirente una fideiussione. Ciò comporta, da una parte, un vantaggio per i grandi gruppi con l'emarginazione dal mercato di tante piccole e medie imprese, dall'altra, il rischio che la norma sia di problematica applicabilità ed efficacia. E in effetti in caso di mancata prestazione della fideiussione non é prevista alcuna sanzione munita di effettiva deterrenza. La prevista nullità del contratto preliminare, che può richiedere il solo acquirente, non tutela in modo adeguato l'acquirente; questi infatti con la nullità del contratto diretto all'acquisto di immobile da costruire

non solo non raggiungerebbe il suo scopo, che é quello di acquistare la casa, ma anche potrebbe perdere tutte le somme gia versate. La legge delega per raggiungere la sua ampia finalità di tutela dell'acquirente non esclude peraltro che possano essere introdotti altri strumenti anche alternativi alla fideiussione. Cosí, ad esempio, altra garanzia potrebbe essere quella di non consegnare le somme da versare al costruttore, ma di depositarle presso un terzo con l'incarico di consegnarle o alla resa della fideiussione o al momento del passaggio della proprietà. In caso di situazione di crisi le somme verrebbero restituite al promittente acquirente. Il denaro potrebbe essere depositato presso un notaio o anche versato presso la banca di riferimento del costruttore. Anche se per il costruttore il denaro non sarebbe in tal modo disponibile questa potrebbe comunque aumentare la disponibilità di credito presso la banca dimostrando la sua solidità e rendendogli quindi più facile l'ottenimento di finanziamento per la costruzione.

Per evitare un eventuale indebito arricchimento connesso alla copertura di garanzia per somme non riscosse a favore del soggetto che presta la garanzia medesima, sarebbe da prevedere una sorta di fideiussione in progressione atta a garantire le somme che di volta in volta saranno predisposte. Ciò potrebbe avvenire con l'inserimento all'articolo 1, comma 1, dopo le parole «prima del trasferimento della proprietà o altro diritto reale di godimento», delle seguenti: «fermo restando l'obbligo di prestare garanzia per l'intero corrispettivo versato le parti possono convenire che la fideiussione venga prestata in misura corrispondente ai singoli versamenti e contestualmente alla riscossione degli stessi».

Andrebbe altresì precisata l'esclusione dalla garanzia fideiussoria dei contributi pubblici eventualmente acquisiti tenuto conto che gli stessi sono già assistiti da autonoma garanzia.

Sempre con riferimento all'esclusione della copertura fideiussoria prevista per le somme per le quali é pattuito che debbano essere erogate da un eventuale soggetto mutuante occorrerebbe evitare, con opportune integrazioni della previsione, che della stessa possano darsi letture che consentano comportamenti elusivi che finiscano per attenuare la tutela dell'acquirente. Potrebbe in tal senso rimanere fuori della copertura della fideiussione il caso non infrequente del promittente acquirente che si impegna con il preliminare o con il contratto equipollente a versare al costruttore ratealmente, sulla base di un accollo interno, somme che corrispondono ad una quota parte dei ratei di rimborso di un mutuo stipulato dal costruttore per l'edificazione, e ciò anche molto tempo prima di addivenire al formale accollo del mutuo ed al frazionamento dell'ipoteca in occasione della stipula del definitivo atto di acquisto. Ancorché imputate al rimborso del mutuo, nulla garantisce l'acquirente circa l'effettivo impiego delle somme erogate dal medesimo anteriormente al perfezionamento degli atti sopra menzionati. Sussisterebbero quindi le ragioni per far si che la copertura fideiussioria possa ricomprendere anche le dette somme.

Onde assicurare certezza alle contrattazioni successive al trasferimento intervenuto tra il costruttore ed il primo acquirente sarebbe oppor-

tuno inibire a quest'ultimo, al quale non sia stata consegnata la fideiussione, la possibilità di intraprendere azione di nullità dopo la conclusione del contratto definitivo. Ció in quanto é ormai venuta meno la *ratio* della legge che é quella di non mettere a rischio il denaro anticipato dal promittente acquirente primo dell'ottenimento della proprietà del bene. All'articolo 1 andrebbe quindi aggiunta la seguente frase: «L'azione di nullitá é preclusa al momento di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione». Sarebbe anche opportuno inserire una norma che impedisca manovre elusive quali la cessione del contratto o la nomina del terzo, e in tal senso si potrebbe inserire in calce all'articolo 1 la seguente previsione: «L'obbligo di cui al primo comma sussiste anche in caso di cessione del contratto o di nomina del terzo ai sensi dell'articolo 1401 del codice civile»

Al terzo comma dell'articolo 2 sarebbe piú appropriato sostituire le parole: «volontá di recedere dal contratto», con le parole: «volontá di risolvere il contratto».

Al quarto comma dell'articolo 2, tenuto conto che l'acquirente non é normalmente un esperto di diritto, si potrebbe prevedere la dispensa del creditore dall'agire nei termini di cui all'articolo 1957.

Con riferimento all'articolo 3 riguardante l'assicurazione dell'immobile sarebbe opportuno aggiungere dopo la parola «contrarre» le parole «e a produrre all'atto del trasferimento della proprietá».

In riferimento all'articolo 5 dello schema nella rubrica andrebbe aggiunto «o contratto equipollente», al comma 1 lettera a) andrebbero soppresse, dopo le parole «articolo 2826» le parole «primo comma» considerato che l'articolo 2826 del codice civile consta di un unico comma, al comma 1 lettera d) le indicazioni in esso contenute potrebbero costituire oggetto di un allegato del contratto e al comma 1 lettera g) si potrebbe prevedere che copia della fideiussione sia allegata al contratto

Piú in generale si registra l'assenza di una previsione diretta a sanzionare la mancata indicazione nel contratto di uno dei suoi contenuti tipici, o il mancato rispetto degli obblighi di allegazione. Forse sarebbe opportuno in considerazione dell'elevato divario informativo che intercorre tra costruttore ed acquirente prevedere di allegare una relazione sottoscritta da un tecnico che certifichi le indicazioni di cui all'articolo 2826 del codice civile, e i contenuti di cui alle lettere c), i) del primo comma e b) secondo comma dell'articolo 5.

Con riferimento all'articolo 6, comma 6-*ter,* si potrebbe chiarire che il costo dell'atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio designato dal giudice é posto a carico della banca in quanto l'acquirente é stato costretto a far ricorso alla procedura, di cui al comma 6-*ter,* perché la banca non ha provveduto nei termini.

Sempre al comma 6-*ter* dopo le parole «é situato» si suggerisce di aggiungere le parole« il quale ove accoglie il ricorso, ...».

L'articolo 9 dispone che gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietá o di altro diritto reale di godimento di immobili ad uso abitativo, nei quali l'acquirente si impegni a stabilire, en-

tro dodici mesi dall'acquisto o dall'ultimazione degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare.

Al riguardo non è possibile non chiedersi se il riferimento al giusto prezzo costituisca un parametro normativo adeguato ad evitare incertezze interpretative o se tale espressione non costituisca in sostanza una delega alla giurisprudenza che verrebbe chiamata a darne il contenuto. Al riguardo diverse sono le soluzioni ipotizzabili: così, ad esempio, il giusto prezzo potrebbe essere quello determinato dal valore di mercato o quello fondato sull'attribuzione di rendita o ancora quello indicato dall'articolo 67 della legge fallimentare. Una soluzione potrebbe essere quella di prevedere che costituisca giusto prezzo quello non soggetto a rettifica ai sensi del quarto comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico concernente l'imposta di registro e successive modifiche).

Ai fini di evitare appesantimenti burocratici le cui spese finiscono a carico dei fideiussori andrebbe poi valutata l'opportunità di limitare l'attestazione al numero delle fideiussioni rilasciate nel corso dell'anno e all'importo complessivo delle stesse trasmettendo al soggetto gestore del fondo soltanto detti elementi.

Richiama poi l'attenzione sul disposto di cui all'articolo 2, comma 4 e di cui all'articolo 10 dello schema in titolo che disciplinano le modalità di escussione della garanzia fideiussoria. In proposito, dopo aver constatato la possibile difficoltà per l'interprete che, per definire la relativa disciplina, sarà chiamato ad una lettura combinata, peraltro non del tutto agevole, delle due disposizioni, e che si sarebbe potuta evitare regolando la materia in un unico contesto, osserva che le norme in esame introducono una distinzione circa le modalità di escussione della fideiussione con riferimento alle diverse situazioni di crisi che possono venire in rilievo prevedendo in proposito modalità che appaiono non del tutto convincenti. Da una lettura combinata delle due disposizioni, infatti, risulta che, se vi è stata trascrizione di un pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto, la fideiussione può essere escussa «a condizione che l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto.» In tutte le altre situazioni di crisi, invece, non sarebbe necessaria una dichiarazione di recesso dell'acquirente ma, come si desumerebbe dall'articolo 10 dello schema, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso l'escussione della fideiussione è subordinata alla mancata comunicazione del competente organo della procedura concorsuale della volontà di subentrare nel contratto. Osserva che il sistema delineato nello schema fa sì che l'escussione della fideiussione costituisca il premio di una corsa che la legge predispone tra l'acquirente ed il competente organo della procedura concorsuale. Si tratta di un meccanismo

che andrebbe evitato attraverso una indicazione di preferenza per uno dei due soggetti interessati chiamandolo, entro un breve e determinato lasso di tempo, ad effettuare la scelta. Ed al riguardo appare opportuno che sia il competente organo della procedura concorsuale ad essere indicato come quello da preferire e ciò in relazione alla natura degli interessi in rilievo. Quest'ultimo infatti potrebbe valutare conveniente per la procedura dar corso al contratto ed in tal caso l'acquirente non risulterebbe in alcun modo penalizzato conseguendo la proprietà del bene a fronte del saldo del corrispettivo. Anche nel caso in cui il curatore opti per lo scioglimento del contratto, contrariamente a quanto oggi avviene, anche in tale ipotesi l'acquirente non dovrebbe risultare sfavorito in quanto troverebbe ristoro escutendo la fideiussione (aspetto questo peraltro che le norme dello schema non dicono chiaramente ma che lasciano intendere solo implicitamente, risultando invece opportuno chiarire il punto). La soluzione proposta, diversamente da quella espressa nello schema, tiene conto degli interessi della «situazione di crisi» ed al tempo stesso non penalizza l'acquirente. Nel sistema delineato nello schema invece gli interessi della procedura potrebbero risultare pregiudicati da una iniziativa preventiva dell'acquirente. Si tratterebbe poi di una soluzione maggiormente rispettosa del sistema vigente in quanto non si attribuisce all'acquirente alcun «diritto di ripensamento» occasionato semplicemente dalla situazione di crisi quale appare invece quello introdotto nello schema. In via ulteriore si invita ad espungere dall'articolo 2, comma 4, il riferimento al «preliminare» considerato che il contratto preliminare non è il solo tipo contrattuale a poter essere interessato dal meccanismo in esame.

Il sottosegretario VIETTI, mentre concorda con il primo dei suggerimenti avanzati dal senatore Callegaro, manifesta perplessità sul secondo degli interventi proposti in quanto la lettura non esclusiva della fideiussione come strumento di tutela dell'acquirente lascia perplessi. Infatti la letterale formulazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 210 del 2004 non lascia adito a molti dubbi sul fatto che il legislatore delegante abbia previsto la fideiussione come l'unica forma di tutela da apportare con il decreto delegato. Conseguentemente la soluzione prospettata in ordine alla possibilità che le somme versate dal promittente acquirente siano depositate presso un terzo sarebbe accettabile solo se venisse modificata la legge delega, implicando ogni soluzione diversa un serio rischio di incostituzionalità.

Condivisibili appaiono invece i suggerimenti del relatore relativi alla previsione di una sorta di fideiussione «in progressione» e alla esclusione dalla garanzia fideiussoria dei contributi pubblici.

Per quel che concerne poi l'intervento prospettato relativamente al comma 1 dell'articolo 1 sembra abbastanza inutile tentare di prevedere in anticipo tutte le possibili manovre elusive e non limitarsi piuttosto ad una soluzione volta a garantire soltanto che il meccanismo di garanzia in questione non si applichi ad obbligazioni di un terzo che, come tale, è estraneo all'obbligo contrattuale o dell'atto equipollente.

Il sottosegretario Vietti si sofferma poi brevemente sulle altre considerazioni contenute nell'intervento svolto dal relatore Callegaro facendo presente che il Governo intende valutarle con estrema attenzione.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* manifesta perplessità sulla formulazione dell'articolo 1 dello schema di decreto in titolo, richiamando, tra l'altro, l'attenzione sia sull'improprietà del termine «finalità», sia sulla problematicità tecnica e applicativa connessa con l'uso dell'espressione «in un momento precedente» che individua in modo inevitabilmente generico una fase temporale nella quale sussisterebbe l'obbligo del costruttore di procurare il rilascio della fideiussione. È infatti evidente che l'indeterminatezza del riferimento temporale si traduce in una conseguente indeterminatezza dello stesso obbligo che viene posto in capo al costruttore.

Più in generale va sottolineato come la delega sia stata esercitata senza individuare soluzioni che assicurino un reale innalzamento delle garanzie di cui può usufruire il promittente acquirente. È indubbio infatti che la sanzione della nullità del contratto non garantisce nessuna effettiva maggiore tutela al promittente acquirente medesimo, mentre non sembrano correttamente tradotte in atto le indicazioni contenute nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge delega con riferimento agli interventi da effettuare sulla materia fallimentare.

Segue una breve interruzione del sottosegretario VIETTI il quale sottolinea l'approfondito lavoro che ha portato alla redazione dello schema di decreto in esame facendo altresì presente come gli inconvenienti segnalati in ordine alla previsione della sanzione della nullità del contratto debbano essere valutati tenendo conto come non vi siano soluzioni alternative concretamente percorribili.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* conclude il suo intervento sottolineando come soluzioni più efficaci avrebbero potuto essere elaborate sia, ad esempio, sul versante della disciplina dell'obbligo di registrazione, sia con riferimento alla materia fallimentare. Condivide quindi le perplessità del relatore sollevate con riferimento al meccanismo del «premio della corsa» che verrebbe delineato dal combinato disposto di cui all'articolo 3 ed all'articolo 10 dello schema in titolo.

In merito a quest'ultimo rilievo prende nuovamente la parola il sottosegretario VIETTI il quale invita a considerare anche gli interventi contenuti nel decreto legge sulla competitività (Atto Senato n. 3344), in questo momento all'esame del Senato, in tema di revocatoria fallimentare.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-Un)*, nel condividere pienamente le considerazioni svolte dai senatori Callegaro e Fassone, richiama l'attenzione sul fatto che la legge n. 210 del 2004 prende le mosse dalla concorde volontà delle forze politiche presenti in Parlamento di intervenire in modo efficace in ordine ad un complesso di fenomeni di indubbia rilevanza sociale e, alla luce di questo, le considerazioni problematiche sollevate nel corso del dibattito meriterebbero sicuramente un ulteriore adeguato approfondimento.

Dopo un breve intervento del senatore GUBETTI *(FI)* in merito al tema – già evidenziato – della individuazione di soluzioni alternative in grado di offrire una maggiore tutela del promittente acquirente, prende la parola il presidente Antonino CARUSO il quale ritiene che la Commissione debba prendere atto degli innegabili limiti della legge n.210 del 2004, limiti conseguenti a scelte che in Senato incontrarono il consenso assolutamente maggioritario delle forze politiche sia di maggioranza sia di opposizione, scelte confermate dalla Camera dei deputati, e rispetto alle quali diversa fu invece la sua posizione come relatore sul disegno di legge delega. Alla luce di ciò è evidente come la finalità prioritaria perseguita dallo schema in esame sia quella sottesa alle disposizioni di cui all'articolo 11, avente ad oggetto l'istituzione del fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire in relazione a situazioni di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva a quella di emanazione del futuro decreto legislativo, così come è altrettanto evidente che lo strumento della fideiussione finirà per rivelarsi, con tutta probabilità, soltanto un «pannicello caldo». In questo contesto le considerazioni problematiche che sono emerse, pur senz'altro meritevoli di attenta valutazione, devono però fare i conti con dei dati di fatto obiettivamente ineludibili dei quali non può non invitare la Commissione a tener conto.

Il sottosegretario VIETTI apprezza l'intervento testè svolto dal presidente Antonino Caruso e sottolinea che effettivamente il Governo nella predisposizione dello schema di decreto legislativo ha dovuto muoversi fra i limiti derivanti dalla legge delega, da un lato, e, dall'altro, l'esigenza di evitare soluzioni che implicassero il rischio di un eccessivo «ribaltamento» dei costi sulla platea degli acquirenti.

Quindi raccomanda una rapida conclusione dell'esame da parte della Commissione.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Callegaro a predisporre un parere favorevole con osservazioni sulla base delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

IN SEDE DELIBERANTE

(1278) ***IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita***

(3208) ***COSTA. – Disciplina della dichiarazione della nascita avvenuta in struttura sanitaria ubicata in comune diverso da quello di residenza dei genitori***

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1278 e congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 3208. Discussione del disegno di legge n. 3208 e congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1278. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1278 e assorbimento del disegno di legge n. 3208)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver dato conto del parere espresso dalla 1a Commissione sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1278, avverte che risulta assegnato alla Commissione un analogo provvedimento, l'Atto Senato n. 3208, d'iniziativa del senatore Costa, di cui propone la congiunzione.

La Commissione conviene.

Il relatore GUBETTI *(FI)*, riferendo succintamente sul disegno di legge n. 3208, osserva come questo riproduca sostanzialmente il contenuto di quello finora discusso dalla Commissione in sede deliberante.

Il PRESIDENTE, avendo constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1278.

Ha quindi la parola il relatore GUBETTI *(FI)* il quale, illustrando congiuntamente gli emendamenti 1.4 e 1.5, rileva che questi sono volti a risolvere un problema sollevato in discussione generale relativamente al soggetto legittimato ad esercitare il diritto di indicare nella dichiarazione di nascita il luogo elettivo.

Quanto all'emendamento 1.1 del senatore Izzo, al quale dichiara di aggiungere la propria firma, osserva che questo si sovrappone a quanto già previsto dall'emendamento 1.5 per quanto attiene alla limitazione della nuova normativa ai comuni ricadenti nel territorio italiano.

Dopo aver aggiunto la propria firma, illustra poi gli emendamenti 1.2 e 1.3. Con il primo si precisano in maniera puntuale le incombenze in capo all'ufficiale di stato civile presso il quale si effettua la dichiarazione del luogo elettivo di nascita del bambino e con il secondo si intende rendere non applicabile la disposizione ai nati all'estero.

Interviene quindi brevemente il senatore Luigi BOBBIO *(AN)* il quale ritiene comunque indispensabile assicurare una doppia registrazione che consenta, oltre alla elettività del luogo di nascita, anche di conservare il dato storico del luogo dove questa è avvenuta.

In replica, il RELATORE osserva come questa legittima richiesta trovi adeguata risposta nell'emendamento 1.5.

Ha poi la parola il senatore ZANCAN *(Verdi-Un)* per il quale non risultano chiare le ragioni giuridiche a sostegno del disegno di legge n.1278 nonché quelle addotte in relazione allo spopolamento dei piccoli centri che si vorrebbe evitare con il provvedimento in titolo, atteso che la residenza del nato sarà comunque quella dei genitori.

In replica, il senatore IZZO *(FI)* risponde che dall'approvazione dell'iniziativa a sua firma non deriveranno riflessi negativi di ordine giuridico, ma si tratta di un disegno di legge che intende affermare il valore della storia e delle tradizioni dei piccoli centri oggi privati del dato anagrafico di nascita dei loro cittadini.

Segue un breve intervento del senatore BUCCIERO *(AN)* il quale ribadisce il senso della sua precedente richiesta di audizione dei responsabili dei servizi demografici per meglio comprendere l'impatto delle disposizioni in esame sull'ordinamento vigente.

In replica interviene il relatore GUBETTI *(FI)* il quale ritiene sufficiente, a tale proposito, il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali che, tra le sue competenze, ha anche quella riferita all'ordinamento della pubblica amministrazione.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori pone separatamente in votazione gli emendamenti 1.4 e 1.5, che, previa dichiarazione di astensione del senatore BUCCIERO *(AN)*, sono approvati.

Dopo aver dichiarato precluso dalla precedente votazione l'emendamento 1.1, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.2 che viene approvato. Analogamente viene poi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.3.

La Commissione approva poi l'articolo 1, come modificato.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 2, questo, posto ai voti, è approvato.

Per dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso, a nome dei rispettivi gruppi annunciano il voto favorevole i senatori ZICCONE *(FI)*, ZANCAN *(Verdi-Un)* e CIRAMI *(UDC)*.

Per dichiarare il voto favorevole hanno quindi la parola il senatore Luigi BOBBIO *(AN)*, a giudizio del quale, pur permanendo talune perplessità sui costi amministrativi che le disposizioni comportano, il testo rende un doveroso riconoscimento alle piccole comunità territoriali e il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* per il quale, se è vero che il provvedimento non persegue sostanzialmente alcun obiettivo di evitare lo spopolamento dei piccoli comuni, è pur vero che può salvaguardare la loro storia e le loro tradizioni.

Il senatore BUCCIERO *(AN)*, dopo aver affermato che il dibattito non è stato in grado di dissolvere le perplessità da lui stesso espresse, annuncia la sua astensione.

La Commissione approva infine il disegno di legge n. 1278, come modificato, risultando conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 3208.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1278

Art. 1.

1.4

GUBETTI, *relatore*

Al comma 1 sostituire le parole da: «ad uno dei genitori» *fino a:* «alla sola madre» *con le seguenti:* «congiuntamente ai genitori o, in caso di inesistenza, di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio del diritto di cui alla presente disposizione, all'altro genitore,».

1.5

GUBETTI, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole da: «nel comune» *fino a:* «della sola madre del bambino» *con le seguenti:* «nel comune italiano di residenza dei genitori o, secondo quanto previsto al comma 1, di residenza del genitore che può esercitare il diritto di cui alla presente legge».

1.1

IZZO, GUBETTI

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «della sola madre del bambino»*, aggiungere le seguenti:* «purchè ricadente nel territorio dello Stato italiano».

1.2

IZZO, GUBETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'ufficiale dello stato civile del luogo effettivo di nascita, o quello competente nei casi previsti dagli articoli 38, 39 e 40 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e da ogni altra norma di legge, riceve la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette d'ufficio, entro tre giorni, all'ufficiale dello stato civile del luogo elettivo di nascita. Quest'ultimo provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita nell'archivio di cui all'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato. In ogni caso, gli atti dello stato civile conservano l'annotazione del luogo di nascita effettivo e dell'avvenuto esercizio della facoltà di cui al comma 1».

1.3

IZZO, GUBETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai nati all'estero».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

231ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASTAGNETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente CASTAGNETTI comunica che verranno pubblicati gli atti dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione Europea, condotta congiuntamente con le Commissioni III e XIV della Camera dei deputati e con la 14ª Commissione del Senato della Repubblica e che si è conclusa lo scorso luglio 2004 con l'audizione dell'allora ministro degli affari esteri Franco Frattini.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2477-B) ***Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente CASTAGNETTI *(FI)* in sostituzione del relatore MARTONE, svolge una breve relazione soffermandosi sulle modifiche apportate al testo del disegno di legge nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati. In particolar modo ricorda che le modifiche attengono alla disposizione relativa all'autorizzazione alla ratifica ed all'esecuzione e all'articolo 3, che prevede la copertura finanziaria.

Auspica pertanto che anche il Senato della Repubblica possa orientarsi ad autorizzare la ratifica dell'accordo, la cui firma risale al 1991.

Il presidente CASTAGNETTI *(FI)* rende quindi noto che è pervenuto il parere di nulla osta della Commissione bilancio.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale ha la parola il rappresentante del Governo, il quale si unisce all'auspicio di una pronta ratifica dell'accordo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(3169) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002***

(Esame)

Introduce l'esame il senatore Calogero SODANO *(UDC)* il quale rileva che l'Accordo di cooperazione di polizia tra l'Italia e Cipro propone l'impegno dei due Paesi a compiere ogni attività per intensificare gli sforzi comuni nella lotta contro la criminalità organizzata nelle sue varie manifestazioni.

Nell'atto internazionale sono stati peculiarmente indicati i settori di collaborazione ed è stato opportunamente precisato che l'Accordo non riguarda aspetti attinenti all'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione. Precisa altresì che, per contrastare la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti psicotrope, la cooperazione verrà attuata con scambi di esperienze e metodi per prevenire l'uso di tali sostanze e con scambi di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e sulle tecniche investigative e di prevenzione dei crimini connessi con il traffico della droga, compreso il cruciale problema del controllo alle frontiere.

Nel settore del terrorismo la cooperazione verrà attuata con scambi di informazioni sulle tecniche, attività e strutture organizzative ascrivibili ad organizzazioni terroristiche operanti nel territorio dei due Paesi o a soggetti sospettati di appartenere a tali organizzazioni.

Nel settore dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani la cooperazione riguarderà lo scambio di informazioni e dati sui flussi, sulle modalità di viaggio e sugli itinerari utilizzati, sui documenti di viaggio e visti falsi e sulle organizzazioni criminali dedite a favorire la consumazione di tali reati. La cooperazione verrà anche attuata mediante la comunicazione, tramite i canali dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) di notizie relative a natanti sospettati di trasportare clandestini, gli scambi di esperienze nella gestione dei flussi migratori e nella materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. In tale ambito di cooperazione rafforzata è stato concordato dalle Parti contraenti che Cipro metterà a disposizione di navi italiane appartenenti

alla Marina militare, o a Forze di polizia, gli impianti di uno dei propri porti per il pattugliamento in alto mare del Mediterraneo orientale, riservando ad un separato e specifico Accordo la disciplina delle modalità di esecuzione di tale speciale agevolazione.

Ai fini dell'individuazione e del perseguimento dei reati, la cooperazione comprenderà, oltre a scambi di informazioni e dati, l'organizzazione di seminari e corsi di formazione specialistica e lo scambio di esperti in materia di criminalità organizzata. Nell'Accordo vengono indicati gli organi competenti per l'esecuzione e per l'attuazione dell'Accordo e viene sancito l'obbligo di comunicare i rispettivi punti di contatto nazionali. Per la promozione ed il monitoraggio della cooperazione è stata prevista l'istituzione di una Commissione Congiunta, che terrà, se necessario, delle riunioni alternativamente in Italia e a Cipro.

Adeguata tutela viene riservata per la trattazione dei dati sensibili e viene indicata la procedura per la risoluzione delle eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che per sua natura non pregiudica gli obblighi derivanti da trattati internazionali bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia e da Cipro.

Viene altresì sancito che ciascuna Parte contraente potrà rifiutare in tutto o in parte o subordinare l'esecuzione di una richiesta di assistenza o di cooperazione nel caso in cui essa limiti la sovranità nazionale, metta in pericolo la sicurezza o gli interessi fondamentali o violi le leggi nazionali del proprio Paese.

Per quanto concerne le eventuali spese per l'attuazione dell'Accordo, ricorda che le stesse rimarranno a carico della Parte contraente sul cui territorio dette spese saranno sostenute, salvo diverse intese.

Data l'importanza del provvedimento in titolo ai fini della lotta in chiave sovranazionale nell'ambito dello spazio mediterraneo verso reati particolarmente odiosi, auspica senz'altro la pronta ratifica dell'Accordo.

Non essendovi senatori iscritti a parlare, interviene il sottosegretario MANTICA, il quale sollecita la celere ratifica dell'accordo con Cipro.

Il presidente CASTAGNETTI rende noto che è pervenuto alla Commissione il parere della Commissione bilancio favorevole con una condizione volta al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore Calogero SODANO *(UDC)* illustra brevemente l'emendamento 3.1 volto a recepire le indicazioni espresse nel citato parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 3.1, posto ai voti, risulta approvato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge come emendato.

(3225) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002***

(Esame)

Introduce l'esame il presidente CASTAGNETTI *(FI)* in sostituzione del relatore PROVERA, il quale rileva che l'Accordo di collaborazione italo-russo nel settore della cinematografia mira ad estendere i benefici previsti dagli ordinamenti nazionali dei due Paesi ai film coprodotti. Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante: «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica», all'articolo 6, prevede che possano essere riconosciute come nazionali le filmografie realizzate in coproduzione sulla base di specifici accordi internazionali di reciprocità.

Precisa quindi che l'Accordo riguarda un settore della cultura di grande visibilità internazionale ed ha anche l'obiettivo di incrementare i concreti risultati della più globale collaborazione italo-russa nel settore culturale.

L'attuazione dell'Accordo è affidata al Ministero per i beni e le attività culturali italiano e al Ministero della cultura della Federazione russa. Esso prevede l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà con cadenza biennale, allo scopo di valutare i risultati della collaborazione avviata tra le due Parti e per la risoluzione di eventuali questioni legate al rispetto dell'equità di apporto da parte di Russia e Italia alle coproduzioni cinematografiche.

Come prassi per questa tipologia di accordi, si rimanda ad uno specifico Protocollo, sottoscritto nella medesima occasione dai rappresentanti dei due Ministeri italiano e russo, le procedure per la richiesta di approvazione di un progetto di coproduzione cinematografica, nonché le condizioni necessarie per l'ottenimento dello status di film nazionale. L'Accordo stabilisce inoltre che la decisione di realizzare una coproduzione, richiesta dai produttori con le procedure previste nel Protocollo, spetta alle Autorità competenti delle Parti. Precisa altresì che i coproduttori dovranno disporre di adeguate risorse tecniche e finanziarie e di esperienza e qualificazione riconosciute dalle Autorità competenti. Le Autorità potranno limitare gli aiuti previsti dalla legge, qualora si tratti di coproduzioni meramente finanziarie o se vi sia squilibrio tra l'apporto finanziario di una Parte e l'apporto tecnico o creativo-artistico dell'altra Parte.

Per ciò che concerne l'importazione e la distribuzione del film realizzato in coproduzione nei territori delle due Parti, l'Accordo prevede che esse non siano subordinate a restrizioni (salvo quelle stabilite dalla legge) e che il materiale pubblicitario ed informativo rechi sempre la dicitura relativa alla coproduzione. L'Accordo prevede inoltre che le intese tra coproduttori per la ripartizione di proventi da distribuzione siano sottoposti ad approvazione delle Autorità.

Per quanto concerne l'esportazione verso Paesi terzi che prevedano un contingentamento, le disposizioni dell'Accordo mirano ad attribuire il

film esportato alla Parte che è in possesso della partecipazione finanziaria di maggioranza e, in caso di parità, alla Parte che fruisce delle più vantaggiose condizioni di esportazione verso il Paese terzo.

Conclude rilevando che si tratta di un'intesa che favorisce l'ampliamento della collaborazione nel settore, consentendo la confluenza delle risorse finanziarie, tecniche ed artistiche dei due Paesi, ed il sostegno da parte delle Autorità dei due Paesi.

Per tali ragioni ne auspica la sollecita ratifica.

Interviene il senatore MORSELLI *(AN)* il quale, al di là del merito dell'accordo, auspica che si possa in futuro predisporre le idonee iniziative per far sì che trattati, accordi e intese quali quello in esame non debbano seguire un iter di tale complessità, impegnando in modo certamente sproporzionato alla loro importanza i due rami del Parlamento con le procedure di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il sottosegretario MANTICA auspica una pronta ratifica dell'accordo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3169

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Sostituire le parole dell'articolo 3, comma 1 «2004-2006» *con le seguenti:* «2005-2007.» *Nonché sostituire le parole* «per l'anno 2004» *con le seguenti:* «per l'anno 2005.».

D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

164ª Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale Leonardo Tricarico.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 3210, recante «Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace», approvato in sede referente lo scorso 6 aprile, il presidente CONTESTABILE propone di richiedere al Presidente del Senato la riassegnazione in sede deliberante al fine di accelerarne la conclusione dell'esame in prima lettura, rendendo contestualmente noto che il Governo aveva preventivamente comunicato il proprio assenso.

Sulla proposta del Presidente convengono, a nome del rispettivo Gruppo di appartenenza, i senatori PALOMBO *(AN)*, MANFREDI *(FI)*, BEDIN *(Mar-DL-U)*, NIEDDU *(DS-U)*, DE ZULUETA *(Verdi-Un)* e GUBERT*(UDC).*

Il presidente CONTESTABILE si riserva quindi di acquisire il consenso dei restanti rappresentanti dei Gruppi parlamentari al momento non presenti.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CONTESTABILE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi

prevista. Avverte inoltre che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente espresso il suo assenso, subordinatamente alla volontà della Commissione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente e pertanto siffatta forma di pubblicità è adottata per il prosieguo della seduta, dedicata alle procedure informative.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale Leonardo Tricarico, in relazione all'affare assegnato sull'assetto funzionale ed organizzativo delle Forze armate

Il presidente CONTESTABILE *(FI)*, richiamate brevemente le finalità dell'affare assegnato, rivolge un saluto di benvenuto al Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, al quale concede la parola.

Il generale TRICARICO esordisce ricordando che la legge n.25 del 1997, concernente la riforma dei vertici militari, ha dato avvio a una serie di grandi trasformazioni della difesa nazionale, che per significato ed ampiezza non hanno precedenti nella storia repubblicana. Per effetto di questa legge l'Aeronautica militare ha avviato una radicale riorganizzazione e una forte riduzione dimensionale: da una struttura basata su un concetto territoriale e statico, si è infatti passati ad una organizzata per funzioni, più idonea anche ad impieghi integrati fuori dal territorio nazionale. In pochi anni, dal 1997 al 2004, il personale si è ridotto da 67.000 unità alle 45.000 di oggi, e nello stesso intervallo di tempo sono stati chiusi quattro stormi, un reparto di volo, sette gruppi, una squadriglia e dieci gruppi radar. I velivoli in inventario si sono quindi ridotti di conseguenza scendendo da 907 ai 725 di oggi. La riforma ha inoltre portato l'Aeronautica militare, in uno sforzo comune con le altre Forze armate, verso una prospettiva di integrazione interforze molto più avanzata. Una trasformazione radicale, quindi, che ha toccato ogni settore della Forza armata e soprattutto ha dovuto essere attuata sotto l'incalzare di continui impegni operativi.

Contemporaneamente, le maggiori crisi di questi anni, quali le ripetute emergenze balcaniche, l'emergenza Timor est, l'aspra contesa sui confini tra Etiopia ed Eritrea, e poi l'11 settembre (con l'irruzione sulla scena mondiale del terrorismo internazionale e le conseguenti operazioni in Afganistan, seguite subito dopo da quelle in Iraq), hanno comportato un impegno via via sempre crescente.

In particolare, l'operazione condotta in Kosovo nel 1999 sotto l'egida della NATO e denominata «*Allied Force*» è stata di gran lunga l'impegno più gravoso. Conclusa la fase più intensa delle operazioni militari, nell'estate del 1999 l'Aeronautica ha poi rischierato a Djakovica un proprio reparto che in 51 giorni ha costruito un aeroporto, tuttora attivo per le ne-

cessità delle Forze italiane in teatro. Esso verrà in futuro trasferito alle autorità civili kosovare e costituirà un contributo tangibile del Paese alla stabilizzazione della regione. Un ulteriore contributo alla stabilizzazione del Kosovo l'Aeronautica lo ha fornito gestendo dal 2000, per due anni e mezzo, l'aeroporto internazionale di Pristina, ossia l'unico scalo aperto al traffico civile del Kosovo. L'impegno italiano ha garantito oltre 20.000 voli e ha consentito il transito di più di 1.200.000 passeggeri dal capoluogo kosovaro.

In Albania l'Aeronautica ha quindi fornito un altrettanto significativo contributo alla stabilizzazione: un suo reparto ha provveduto alla ristrutturazione dell'accademia e della pista di volo annessa. Inoltre, in Macedonia, dopo la pericolosa fase di instabilità vissuta da quel Paese nel 1991, gli artificieri dell'Aeronautica hanno dato un significativo contributo alle operazioni di sminamento delle aree confinarie con l'Albania.

Per quanto attiene alle missioni svolte sotto l'egida dell'ONU, ricorda quindi la missione a Timor est, dove il distaccamento aeronautico con due G-222 ha fornito un contributo molto apprezzato alla operazione di *peace keeping* a guida australiana, e la missione ad Asmara, a cui l'Aeronautica ha partecipato con due G-222, due P-166DL3 e due elicotteri NH 500, per la sorveglianza e la mappatura dei confini fra Etiopia e Eritrea.

Gli eventi *post*-11 settembre 2001, che hanno bruscamente mutato il quadro di sicurezza internazionale, hanno quindi visto la Forza armata impegnata in Afghanistan e in Iraq. In quest'ultimo teatro, sull'aeroporto di Tallil, l'Aeronautica ha schierato un reparto di elicotteri, che ha da poco ricevuto anche una preziosa e avanzata componente di velivoli da ricognizione a pilotaggio remoto.

Per quanto attiene agli impegni nella madrepatria è stata assicurata la difesa dello spazio aereo nazionale senza soluzione di continuità, 24 ore al giorno, per sette giorni alla settimana. Con l'emergere del terrorismo internazionale l'Aeronautica si è inoltre attrezzata anche per la protezione aerea dei grandi eventi, tra cui il vertice NATO-Russia, il vertice mondiale sull'alimentazione, i vari incontri dei Capi di Stato e di Governo avvenuti nel Paese, e la protezione aerea della capitale sia in occasione della recente firma della Costituzione europea sia in concomitanza delle esequie del Santo Padre.

I mutamenti del quadro internazionale di sicurezza intervenuti negli ultimi anni hanno peraltro posto in luce la necessità di un addestramento sempre più qualificato e soprattutto sempre più integrato con le forze di altri paesi.

In tale prospettiva negli ultimi anni è stata conferita particolare importanza alle esercitazioni del tipo FLAG svolte negli Stati Uniti e in Canada, che sono le più complete e realistiche al mondo, guardando allo stesso tempo con attenzione anche alle aree di specifico interesse strategico per il nostro paese. Sempre con le stesse finalità sono state poi intensificate le occasioni esercitative in Turchia ove quest'anno velivoli italiani hanno partecipato al NATO *Air Meeting* a Konia.

Sottolinea quindi che la ristrutturazione è avvenuta in un momento storico in cui le esigenze operative, per varietà e cogenza, sono risultate le più elevate dal dopoguerra, supportata però da un valido impegno legislativo del Parlamento. Infatti con il decreto legislativo 464 del 1997 l'Aeronautica ha rivoluzionato il proprio ordinamento, trasformandosi da organizzazione «territoriale» a una per «funzioni», mentre la nuova legge di avanzamento degli ufficiali (Decreto legislativo n. 490 del 1997), recentemente integrata con il provvedimento Gamba-Lavagnini (legge 2 dicembre 2004, n. 299), ha riordinato i ruoli e ha garantito una maggiore disponibilità di quadri intermedi presso i reparti operativi e permetterà anche una migliore selezione per gli incarichi superiori.

I provvedimenti legislativi di riordino delle carriere dei sottufficiali e dei volontari di truppa hanno poi dato avvio alla trasformazione dello strumento militare in professionale a vantaggio dell'efficienza complessiva dello strumento aereo. La legge sul reclutamento femminile (legge n.380 del 1999) ha inoltre consentito un prezioso allargamento della base di selezione del personale.

Le norme antiesodo per i piloti ed i controllori del traffico aereo (legge n. 42 del 2000 e legge n. 365 del 2003) hanno quindi contribuito in maniera sostanziale ad arrestare l'emorragia di professionalità pregiate di vitale interesse per la Forza armata, mentre la legge n. 331 del 2000 sul modello professionale ha dato luogo ai decreti legislativi per la definitiva sospensione della leva al 1º gennaio 2005, portando le Forze armate a una struttura interamente professionale basata su 190.000 unità.

Infine la legge n. 178 del 2004, che permette l'utilizzazione degli aeromobili a pilotaggio remoto nello spazio aereo nazionale consentirà all'Aeronautica di supportare l'addestramento per le operazioni fuori area con una intelligence preziosa per la salvaguardia delle vite umane.

Relativamente alle caratteristiche del presente e di quanto è possibile intravedere per il futuro prossimo osserva quindi che la condizione caratterizzante appare quella dell'incertezza, sia strategica, a causa della crescente imprevedibilità delle situazioni, sia soprattutto finanziaria. La perdurante congiuntura ha infatti imposto una continua revisione al ribasso delle risorse cui fare affidamento per l'investimento e per l'esercizio, a cui vanno aggiunti i tagli in corso d'opera verificatisi negli ultimi esercizi.

L'Aeronautica, che è parte del sistema-paese, comprende bene la complessità della situazione ed è consapevole della necessità di dover fare la propria parte, ma è altrettanto conscia che questa incertezza non può essere affrontata senza una ulteriore trasformazione che introduca altre razionalizzazioni alla sua struttura e renda ancora più efficiente la spesa, tramutando questo stato di incertezza in una opportunità di ulteriore miglioramento. Per fare questo si ritiene fondamentale realizzare uno strumento aereo strettamente commisurato al livello di ambizione del Paese. A tal fine, lo Stato Maggiore della Difesa sta definendo un documento di ampio respiro, proiettato nei prossimi quindici anni. Gli scenari previsti in questo documento indicano come prioritaria la sicurezza del paese da minacce militari e terroristiche, ancorché limitate, la tutela degli interessi

del Paese ovunque essi siano minacciati e infine la capacità di condurre operazioni risolutive in risposta a crisi militari, per la difesa dell'integrità territoriale o dell'Alleanza Atlantica.

Lo strumento aereo previsto dalla pianificazione quindicennale potrà basarsi, secondo le stime di oggi, sui velivoli Eurofighter 2000 da difesa aerea, che rimpiazzeranno gli F104 appena radiati e un domani gli F16; sui velivoli d'attacco *Joint Strike Fighter*, in sostituzione dal prossimo decennio prima degli AMX e successivamente dei Tornado e sui velivoli da rifornimento in volo B767 che dovranno sostituire dal 2006 gli attuali B707 ormai prossimi al termine della loro vita operativa. Vi saranno poi gli elicotteri in sostituzione degli attuali HH3F e AB212 a partire dal prossimo decennio. La linea trasporto è costituita dai C-27J che entreranno in linea dal 2006 e dai nuovissimi C-130J, mentre una riflessione andrà fatta per il trasporto strategico a grande capacità.

Al di là della sostenibilità finanziaria di questo complesso di forze, che dovrà essere verificata ulteriormente in futuro con eventuali fasamenti fra un programma e l'altro, la sfida più importante appare al momento quella di rendere proiettabili e interoperabili con i maggiori alleati dei pacchetti significativi di queste forze. Si sta infatti pensando di procedere a una crescita modulare di capacità, legata alle disponibilità finanziarie e dunque al livello di ambizione realmente espresso dal Paese, in modo flessibile ma orientato rigorosamente alle missioni assegnate.

La citata recente legge sugli aeromobili a pilotaggio remoto esemplifica, a suo avviso, la relazione tra il Parlamento e il futuro per il quale si sta lavorando. Essa ha messo la Forza armata all'avanguardia in un settore importante tra i paesi europei, in quanto nessuno dispone ancora di una legislazione così avanzata in questo settore. Allo stesso modo appare necessario operare, nell'attuale difficile contesto finanziario, per costruire le capacità necessarie nei nuovi scenari, e la funzione legislativa è di nuovo elemento essenziale per larga parte della trasformazione necessaria. Man mano che la ulteriore trasformazione si delineerà, sarà quindi fondamentale la stretta osmosi già conosciuta in passato tra il Parlamento e le Forze armate. Tra i cambiamenti più delicati già avviati, il complesso processo di «professionalizzazione», incentrato sulla nuova figura del volontario, richiederà diversi anni di sperimentazione: per l'Aeronautica, il nuovo sistema sposterà gradualmente il baricentro organico verso i ruoli inferiori (sergenti e volontari in servizio permanente), con un lungo periodo di transizione che esigerà corretti flussi di alimentazione dei ruoli e coerenti profili finanziari, con un significativo incremento delle esigenze alloggiative del personale sottoposto a trasferimenti d'autorità. La possibilità di soddisfare le esigenze alloggiative di servizio rappresenta infatti un requisito irrinunciabile per poter assolvere con prontezza ed efficienza ai compiti istituzionali, ed al momento l'attuale situazione è caratterizzata, oltre che da un patrimonio residenziale insufficiente alle reali esigenze di servizio (circa 4.500 alloggi a fronte di una esigenza complessiva di circa 12.000 unità), anche da un rilevante numero di unità abitative di servizio sottratte alla piena disponibilità della Forza Armata in quanto occupate da

utenti non aventi più titolo (560 alloggi). Tale problematica è maggiormente avvertita nelle grandi aree metropolitane, con pesanti riflessi per il personale in lista d'attesa. La Forza armata ha comunque posto in essere adeguate contromisure, rendendo disponibili per l'alienazione 514 alloggi non funzionali ai fini operativi e riducendo i tempi di manutenzione, per il migliore utilizzo complessivo del parco immobiliare. Tuttavia, ritiene necessario il sostegno del legislatore in questo settore, per consentire un potenziamento della capacità alloggiativa attraverso sia la eventuale realizzazione di nuove unità abitative con il rifinanziamento della Legge n. 497 del 1978, sia, in alternativa, la costruzione di nuovi complessi residenziali da realizzare anche con il ricorso ad istituti innovativi quali il *Project Financing*.

In conclusione, egli reputa doveroso testimoniare indicazioni molto positive sulla qualità dei giovani che ancora si arruolano in Aeronautica, sulla validità dei sistemi formativi e in definitiva sullo spirito e sui valori che animano la Forza armata. Il suo impegno e la sua preoccupazione è di corrispondere alle aspettative di questo personale perché possa operare e vivere sempre meglio, per servire il Paese e le sue istituzioni.

I senatori presenti pongono quindi alcuni quesiti ed osservazioni.

Il senatore NIEDDU *(DS-U)* dopo aver ricordato che lo stato di perdurante incertezza finanziaria è stato più volte sottolineato dalla sua parte politica negli ultimi anni, chiede in che misura programmi particolarmente importanti quali quelli relativi ai veivoli *Eurofighter 2000* e *Joint Strike Fighter* ne subiranno gli effetti, ed in particolare sia quale sarebbe la soglia finanziaria minima tale da consentirne la prosecuzione, sia quali sono le soluzioni che si prospettano.

Con riferimento, quindi, alla condizione militare osserva che, all'interno di tale, delicato argomento assume una rilevanza centrale la questione relativa alla disponibilità di alloggi di servizio, soprattutto tenendo conto delle esigenze dei militari professionisti, ben diverse da quelle dei soldati di leva. Domanda quindi se, in relazione alla tematica appena evocata, lo Stato maggiore della Difesa abbia in programma l'elaborazione di una proposta organica da portare all'attenzione del Parlamento e del Governo, rimarcando la positività di progetti alternativi quali, ad esempio, quelli di *Project Financing*.

Il senatore GUBERT *(UDC)* ricorda di aver sentito, in qualità di rappresentante italiano presso l'UEO, alcune critiche rivolte all'Aeronautica militare in ordine alla partecipazione a scelte di natura europea, citando, a titolo di esempio, sia la mancata partecipazione italiana allo sviluppo dell'aereo A-400 della Airbus, sia l'acquisizione di caccia statunitensi. Chiede quindi in che misura la Forza armata partecipi alle costituende forze armate europee e quale rilevanza abbia sulle sue determinazioni la scelta politica di privilegiare i rapporti con gli Stati Uniti d'America rispetto ad altre opzioni di natura tecnica.

L'oratore conclude il suo intervento domandando in che modo l'Aeronautica militare si stia adoperando per mantenere alti profili addestrativi per il suo personale (che impongono ad esempio trasferte negli Stati Uniti con costi molto elevati), e per porre un limite all'esodo dei piloti verso il mondo civile.

Il senatore MANFREDI *(FI)* pone quindi tre quesiti. Il primo in ordine all'impatto morale della questione alloggiativa tra i militari, il secondo relativamente alla volontà dell'aeronautica militare di integrarsi in progetti di matrice europea ed il terzo sul rapporto tra sicurezza ed operatività dei mezzi.

Con riferimento al grado di incidenza dell'aspetto finanziario sui programmi della Forza armata, il generale TRICARICO osserva che il settore maggiormente penalizzato appare quello dell'esercizio, riflettendosi sugli aspetti relativi alle ore di volo, al carburante ed alla manutenzione. In ogni caso, i programmi pluriennali non appaiono a rischio, in quanto esistono tutta una serie di accorgimenti volti al reperimento delle risorse ed alla rimodulazione dei programmi stessi. Per quanto attiene ai caccia *Eurofighter* e *Joint Strike Fighter* si è inoltre registrato un elevato ritorno per il Paese in termini di occupazione e di tecnologia.

Relativamente al *leasing* dei veivoli statunitensi F-16, rileva quindi che si tratta di una necessità imposta dal fatto che non sempre si è in grado di poter rispettare i tempi stabiliti all'inizio della realizzazione dei programmi pluriennali di ammodernamento, anche a causa delle scelte tecniche e politiche operate dai paesi *partner*. L'acquisizione del caccia americano si è in particolare resa necessaria al fine di colmare il vuoto causato dal ritiro dal servizio degli aerei F-104 e Tornado ADV.

Per quanto concerne la questione degli alloggi di servizio, osserva che la Forza armata non è indifferente al problema, ed anzi si sta organizzando secondo schemi nuovi e creativi. Particolare rilevanza, in quest'ambito, assume l'accordo trovato con il comune di Roma, improntato alla politica dello scambio di servizi verso alloggi. Infatti, a seguito della disponibilità fornita dall'Aeronautica in ordine all'effettuazione delle visite mediche per gli effettivi della Polizia municipale, il Comune si sarebbe impegnato al reperimento di alloggi pari al valore economico dell'onere sostenuto.

Con riferimento all'integrazione a livello europeo, osserva che vi sono molti casi in cui l'Aeronautica militare ha optato per soluzioni orientate in questo senso, citando ad esempio lo sviluppo del nuovo velivolo da addestramento M346 della Aermacchi. In particolare, la Forza armata non prevede per il momento di dotarsene, ma ne sostiene e ne sosterrà l'affermazione a livello europeo. Un altro progetto ad alta valenza europea è poi rappresentato dallo sviluppo del sistema di intelligence satellitare *Cosmo-Skymed.*

Relativamente al problema della sicurezza del volo, rileva quindi che, allo stato attuale, essa non può essere garantita al cento per cento, soprattutto tenendo conto dell'obiettiva difficoltà nel difendersi contro l'utilizzo

di tele-armi portatili all'infrarosso. In ogni caso, al problema è sempre prestata la dovuta attenzione ed ai più alti livelli.

Infine, con riferimento all'esodo dei piloti, osserva che, al momento, si sta assistendo ad un periodo di stasi, probabilmente dovuto alle recenti traversie subite dalle compagnie aeree civili. Tuttavia ciò non esclude che possa ripresentarsi in futuro. In ogni caso, l'Aeronautica militare ha spesso cercato di coinvolgere le aerolinee commerciali tenendo conto delle loro specifiche esigenze.

Il senatore PALOMBO *(AN)* esprime il proprio compiacimento per l'elevato livello di preparazione e competenza dimostrato dagli uomini dell'Aeronautica militare, da lui più volte riscontrato a livello personale. Pone in particolare l'accento sull'eccellente operato dell'Aerobrigata di Pisa, da sempre in grado di adempiere i propri compiti anche con mezzi talvolta non all'altezza, ed auspicando che il rinnovo degli equipaggiamenti ad essa destinati si concluda nel più breve tempo possibile.

Auspica quindi che si possa ricorrere sempre meno in futuro al *leasing* di velivoli di altri paesi, riconoscendo tuttavia che tale pratica è spesso imposta da obiettive necessità.

Relativamente all'annosa questione degli alloggi di servizio, osserva quindi che la problematica era già presente sin dalla scorsa legislatura. Proprio per questo si dovrebbe porre in essere ogni espediente al fine di trovare soluzioni adeguate, liberando quelle abitazioni attualmente occupate da utenti *sine titulo*, al fine di renderle disponibili per coloro che ne hanno effettivamente bisogno.

Ad avviso del senatore BEDIN*(Mar-DL-U)*, l'aver dovuto interropere la collaborazione euromediterranea nel campo dell'addestramento a seguito dell'esiguità delle risorse finanziarie rappresenta un dato preoccupante, soprattutto tenendo conto che tale cooperazione dovrebbe rivestire un ruolo centrale, in virtù della collocazione geografica del Paese.

Chiede quindi se l'Aeronautica militare svolga funzioni di insegnamento e di scuola presso altri paesi, e collabori con essi altresì nella costruzione di aeroporti, specialità nella quale eccelle.

Conclude quindi il proprio intervento domandando chiarimenti in ordine al rapporto uomo-donna all'interno della Forza armata.

Il senatore FORCIERI *(DS-U)* pone l'accento sui problemi finanziari del Paese, che hanno determinato un significativo taglio strutturale dei fondi destinati alla Difesa. Ricorda al riguardo che già in occasione dell'audizione del Capo di Stato maggiore della Marina era stata paventata la possibilità di dover rimanere con mezzi al di sotto dell'organico previsto nel lasso di tempo intercorrente tra il ritiro dal servizio delle vecchie unità e l'acquisizione delle nuove navi. Anche l'Aeronautica militare, peraltro, appare duramente colpita nella sua operatività. Sarebbe quindi necessario a suo avviso un approccio *bipartisan* al fine di fornire una concreta soluzione politica alla problematica evocata, onde poter consentire

alle Forze armate di assolvere adeguatamente gli importanti e gravosi compiti loro assegnati.

Con riferimento quindi all'interoperabilità delle forze in ambito europeo, chiede innanzitutto in che misura possa incidere su di essa, eventualmente limitandola, la decisione di optare per lo statunitense Boeing 767 quale nuova aerocisterna dell'Aeronautica in luogo dell'Airbus A-400. Domanda inoltre delucidazioni in ordine al modo di procedere della Forza armata nella realizzazione dei suoi obiettivi in rapporto alle disponibilità economiche del Paese, e se, nella trattazione della tematica del trasporto strategico a grande distanza si possa scorgere l'intenzione di ripristinare la partecipazione italiana al progetto europeo del veivolo Airbus A-400.

Replica il generale TRICARICO, osservando che la flotta da trasporto dell'Aeronautica sarà composta, nella sua totalità, dai 22 C-130J attualmente in servizio più 12 C-27J di prossima acquisizione. Per quanto attiene alla pratica del *leasing*, ribadisce poi trattarsi di una soluzione eminentemente tecnica, al fine di evitare carenze di organico nel periodo intercorrente tra la radiazione dei vecchi veivoli e l'acquisizione di quelli nuovi.

Con riferimento alla problematica degli alloggi di servizio, ricorda quindi che è già in corso una procedura di recupero forzoso delle abitazioni, al fine di fornire una prima soluzione.

Relativamente alla cooperazione euromediterranea rileva che, purtroppo, l'addestramento rientra tra quelle attività che è necessario razionalizzare. Rimane, in ogni caso, un grande interesse per i poligoni militari messi a disposizione dalla Turchia. Al momento, i rapporti con gli altri paesi per quanto attiene all'istruzione ed alla formazione del personale appaiono contenuti, ma in ogni caso l'Aeronautica militare è sempre disponibile a scambi di esperienze nel segno di una completa disponibilità.

Infine, numerose infrastrutture sono state realizzate dagli uomini della Forza armata in Kosovo ed in Afghanistan. Tuttavia, si tratta spesso di interventi realizzati nell'ambito di missioni internazionali, non essendovi al momento una vera e propria politica volta a fornire un supporto di questo tipo ad altri Paesi. In ogni caso, nei limiti del possibile la disponibilità offerta è sempre ai massimi livelli.

Per quanto concerne il rapporto tra uomini e donne all'interno della Forza armata, rileva quindi che l'apporto qualitativo fornito dal personale femminile è senza dubbio di primo ordine, anche se le adesioni sono progressivamente diminuite dopo il primo concorso. Non sono stati in ogni caso riscontrati episodi di molestie (in relazione ad un caso verificatosi, non riconducibile a questa fattispecie, che tuttavia ha rappresentato un campanello d'allarme, ha disposto una verifica ispettiva estesa a tutti i reparti), mentre per alcuni sporadici casi relativi a turbative di carattere ambientale sono state prontamente disposte apposite ispezioni.

Con riferimento ai tagli di bilancio subiti dalla Forza armata, ribadisce quindi di guardare alla situazione con ottimismo, senza formulare lamentele di alcun tipo. Tuttavia, il momento attuale impone di ridimensio-

nare alcuni programmi, nell'attesa di progredire verso i livelli auspicati in presenza di una congiuntura più favorevole.

Con riferimento, alle problematiche connesse all'interoperabilità, rileva poi che non risulta alcuna notizia relativa a presunte difficoltà. Al contrario, le operazioni condotte in Kosovo hanno dimostrato che l'Aeronautica militare è in grado di raggiungere elevati livelli di integrazione con le forze dei paesi *partner*. In particolare, il programmato acquisto di veivoli dell'americana Boeing non fornirà assolutamente problemi in tal senso.

Infine, relativamente alle ore di volo del personale, assicura che, allo stato attuale dei fatti, l'Aeronautica militare sta rispettando ampiamente i margini di sicurezza previsti.

Interviene brevemente il senatore ARCHIUTTI *(FI)*, chiedendo delucidazioni sugli incidenti che hanno visto coinvolti i veivoli AMX della base di Istrana, in provincia di Treviso. In particolare, l'oratore rileva che negli ultimi due anni nessun problema si è più verificato, e sarebbe quindi utile sapere se ciò sia dovuto ad un minore impiego in volo degli apparecchi ovvero ad una effettiva risoluzione dei problemi che li affliggevano in passato.

Il generale TRICARICO osserva che è prassi costante dell'Aeronautica militare individuare tempestivamente le cause di ogni inconveniente al fine di porvi soluzione il più rapidamente possibile, e che anche le problematiche relative al veivolo AMX sono state affrontate secondo questa filosofia. Ciò sarebbe peraltro dimostrato dal fatto che, a fronte dell'assenza di incidenti negli ultimi due anni, come rilevato dal senatore Archiutti, non vi è stata alcuna riduzione nell'impiego degli aerei.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE ringrazia il generale Tricarico per l'ampia disponibilità mostrata, dichiarando contestualmente conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

656ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il ministro della giustizia Castelli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(3344) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nell'ultima seduta sono stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Propone di procedere all'illustrazione delle proposte emendative recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)* interviene incidentalmente per far presente che in Commissione giustizia è stata elaborata una proposta da parte di tutti i Gruppi di maggioranza e di opposizione concernente alcune modifiche al codice di procedura civile e che potrebbe trovare un'idonea collocazione all'interno delle norme del decreto in esame.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* suggerisce che la Commissione giustizia indichi esplicitamente tale proposta nell'ambito del prescritto parere da rendere alla Commissione bilancio sul decreto-legge in titolo. In tal modo, si potrebbe concentrare il dibattito rendendo più proficui i lavori della Commissione bilancio.

Il ministro CASTELLI fa presente che il Governo ha già presentato una proposta emendativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge contenente una delega per introdurre modifiche al codice di procedura civile. Ritiene, quindi, che potranno essere valutate nel merito proposte volte ad emendare il testo della proposta governativa, ferma restando la preferenza del Governo di procedere attraverso la delega.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)* fa presente che la delega richiesta dal Governo interviene sul processo di cognizione civile, al fine di estendere ad esso la disciplina e i principi del rito societario, individuando soluzioni alternative rispetto alla soluzione discussa in Commissione giustizia e sulla quale vi è il consenso di tutti gli schieramenti politici. Peraltro nella Commissione giustizia è emerso un ampio consenso su proposte volte ad introdurre specifiche modifiche alle norme del processo civile, che sono direttamente cogenti.

Il presidente AZZOLLINI invita la Commissione a procedere all'illustrazione degli emendamenti secondo gli orientamenti già concordati, mentre sulla parte connessa alle proposte di modifica del codice di procedura civile, relative pertanto all'articolo 2 del decreto-legge e agli emendamenti del Governo che vertono sulla medesima materia, auspica che vengano formalizzate specifiche proposte emendative che verranno ovviamente valutate con la massima attenzione dalla Commissione bilancio.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 (allegati al presente resoconto).

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, dopo aver chiesto di aggiungere la propria firma alla proposta 1.0.6, la illustra sottolineando che essa contiene un'idea ritenuta promettente per un'efficace tutela del *made in Italy*. Si tratta della costituzione di società di servizi dei sistemi produttivi locali diffuse sul territorio nazionale, ovvero di società che possano fornire un supporto efficace e diffuso alle imprese, contro la contraffazione dei prodotti nazionali. Le richieste che provengono dal mondo produttivo sono infatti quelle di promuovere il *made in Italy* ed effettuare una sorveglianza attenta dei mercati contro la contraffazione che non sia delegata ad una struttura centrale e di grandi dimensioni, bensì a soggetti decentrati e più snelli, in grado di rispondere tempestivamente alle richieste delle imprese. Il modello organizzativo proposto dall'emendamento risulta, a suo avviso, originale e di elevato interesse.

Il senatore FERRARA *(FI)* illustra la proposta 1.0.9 rilevando che essa è volta ad apportare una correzione rispetto alla formulazione originariamente errata del comma 262 dell'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2005.

Dopo che il sottosegretario VEGAS si è riservato di illustrare le proposte 1.0.11 e 1.0.12 del Governo nel prosieguo dei lavori, interviene il senatore PIZZINATO *(DS-U)* per sottolineare, a proposito dell'emendamento 1.0.11, che sarebbe più opportuno modificare il decreto legislativo attuativo della cosiddetta legge Biagi attraverso ulteriori decreti delegati correttivi, così come previsto dalla legge delega stessa.

Tutti i restanti emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

657ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3344) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclusa l'illustrazione (ad eccezione delle proposte 1.0.11 e 1.0.12 per le quali il Governo si è riservato di procedere all'illustrazione nella presente seduta) degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 (pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta antimeridiana). Per il prosieguo, propone di concentrare i lavori prevalentemente nelle giornate di giovedì prossimo e nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana, ferma restando, ove fosse necessario, la possibilità di continuare i lavori anche nella giornata di venerdì prossimo.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario VEGAS illustra la proposta 1.0.11 rilevando che essa introduce necessarie modifiche alla cosiddetta legge Biagi conseguenti ad alcune difficoltà emerse in fase attuativa. Tali modifiche riguardano l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, il lavoro intermittente, la categoria di inquadramento del lavoratore in caso di «rapporto di inserimento», i limiti entro i quali determinate attività lavorative possono essere ricomprese nel lavoro accessorio e, sempre in tema di lavoro accessorio, l'estensione a qualsiasi area del Paese della fase di sperimentazione, finora riservata alle sole aree metropolitane. Dà infine per illustrata la proposta 1.0.12 concernente le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato.

Il senatore PIZZINATO *(DS-U)* ribadisce, in merito alla proposta 1.0.11, che la sede per apportare modifiche dovrebbe essere un decreto delegato correttivo, in ossequio alla legge delega, anche perché altrimenti si rischia di vanificare i criteri direttivi della delega stessa.

Il presidente AZZOLLINI, in replica al senatore Pizzinato, fa presente che la questione sollevata concerne profili che prescindono, tuttavia, dal merito delle norme esaminate.

Si passa ai pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 e su quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 1.

Il relatore IZZO *(FI)* esprime parere favorevole sulle proposte 1.7, 1.11, 1.25, 1.26 e 1.0.9, richiedendo l'accantonamento delle proposte 1.5, 1.8, 1.12, 1.30 (identica alla proposta 1.31), 1.33 e 1.49. Si rimette al Governo sulle proposte 1.0.7 e 1.0.8 ed esprime, infine, parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 1 e a quelle recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo. Il parere contrario sulla proposta 1.0.6 è motivato dai profili di copertura, ma gli aspetti più qualificanti della proposta potranno trovare un pronto accoglimento nell'ambito di altri emendamenti sulla rintracciabilità del prodotto che saranno esaminati nel prosieguo dei lavori. Invita, infine, il proponente a ritirare

l'emendamento 1.0.1 in quanto un'analoga proposta emendativa, provvista della copertura finanziaria, è stata presentata dopo l'articolo 10.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti governativi ed esprime parere conforme al relatore sui restanti emendamenti. Sulle proposte in merito alle quali il relatore si è rimesso all'avviso del Governo, dichiara di proporre l'accantonamento dell'emendamento 1.0.7 ed esprime avviso contrario sulla proposta 1.0.8. Infine, in merito alla proposta 1.8, della quale il relatore ha chiesto l'accantonamento, ritiene che, ove la Commissione fosse d'accordo, si potrebbe anche procedere alla votazione, stante il parere favorevole del Governo.

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, alla luce del tenore dell'emendamento 1.25 e del parere espresso dal relatore, solleva alcune perplessità sull'intero contenuto del comma 7, che appare suscettibile di ridurre l'operatività di alcune tipologia di imprese.

Il senatore NOCCO *(FI)* ritira l'emendamento 1.0.1.

Si passa alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.1.

Interviene in dichiarazione di voto sulle proposte 1.1 e 1.2 il senatore Paolo FRANCO *(LP)* rilevando che sarebbe stata preferibile una maggiore attenzione su alcune proposte presentate dalla propria parte politica, segnatamente sugli emendamenti 1.37, 1.38 e 1.0.3, in merito ai quali il relatore ha espresso parere contrario. In assenza di una univoca posizione sulle questioni concernenti la protezione dei prodotti italiani, ritiene che il proprio Gruppo parlamentare si possa ritenere libero di garantire o meno il supporto al resto della maggioranza sugli emendamenti che saranno di volta in volta esaminati e riferiti agli articoli successivi, inclusi quelli del relatore.

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, preso atto della dichiarazione testé svolta dal senatore Paolo Franco, fa presente che è intervenuto un fatto politico di estrema rilevanza sul quale è necessario che avvenga, all'interno delle componenti della maggioranza, un chiarimento politico sulle scelte di fondo concernenti il rapporto tra economia nazionale e le economie degli altri paesi, nonché sull'atteggiamento delle suddette forze politiche rispetto al provvedimento in esame. Auspica che venga tempestivamente fornito un chiarimento anche all'opposizione su temi di tale rilevanza per il Paese.

Il senatore TAROLLI *(UDC)*, intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta 1.2, dichiara di condividere l'esigenza di sollecitare nell'ambito dell'Unione europea un confronto volto ad individuare misure di contrasto alle azioni di *dumping* economico e sociale connesse alle importazioni di prodotti provenienti da Paesi che non fanno parte dell'U-

nione europea. Ritiene, tuttavia, che un ordine del giorno, volto a recepire il contenuto dell'emendamento in questione, sarebbe lo strumento più efficace per conseguire l'obiettivo testé indicato e preannuncia il proprio voto favorevole ad un'eventuale iniziativa che il senatore Paolo Franco intenderà assumere in tal senso.

Il senatore NOCCO *(FI)* condivide la proposta del senatore Tarolli che tiene conto dell'esigenza di sollevare in ambito europeo un dibattito su tale questione di estrema attualità e rilevanza.

Il senatore CURTO *(AN)* esprime anch'egli la preferenza per un ordine del giorno ovvero un emendamento che si richiami al contenuto della proposta 1.2 a condizione che in esso non venga riportata la lettera a) del comma 2 e che venga altresì eliminato il riferimento specifico alla Cina, posto che le problematiche relative al *dumping* economico e sociale possono riguardare anche altri paesi e che, pertanto, le misure di contrasto dovrebbero avere portata generale.

Il relatore IZZO *(FI)* ritiene che il senatore Morando si sia spinto al di là dello spirito dell'intervento del senatore Paolo Franco, il quale non ha messo in discussione il provvedimento né il vincolo di maggioranza, bensì ha espresso alcune riserve su una parte del decreto stesso. Per quanto concerne le altre proposte richiamate dal senatore Paolo Franco, fra le quali figurano gli emendamenti 1.37 e 1.38, volti rispettivamente ad escludere qualsiasi beneficio ed agevolazione prevista da norme di legge per le imprese che investendo all'estero non garantiscano nel territorio nazionale il mantenimento dei posti di lavoro, e a condizionare il ricorso al fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale SpA alle piccole e medie imprese alla presentazione di un piano di ristrutturazione aziendale, ribadisce il proprio avviso contrario in quanto ritiene che esse risultino di difficile applicazione e che debbano trovare soluzione in un altro contesto.

Il senatore CADDEO *(DS-U)* rileva la palese contraddizione tra il parere espresso dal Governo in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 1 e la posizione manifestata dal senatore Franco, a nome del Gruppo della Lega Nord, su quelle proposte nonché su altre riferite ai successivi articoli. Poiché, a suo giudizio, l'intervento del relatore non è riuscito a trovare una sintesi tra le varie posizioni, ritiene che sul provvedimento in esame si vada delineando una netta spaccatura all'interno della maggioranza, rendendo incerte e confuse le conclusioni del dibattito.

Il senatore FERRARA *(FI)*, intervenendo anch'egli in merito all'emendamento 1.2, evidenzia come lo stesso contenga una parte immediatamente dispositiva nel comma 1 ed una programmatica di impegno al Governo nel comma 2. Al fine di agevolare una possibile mediazione tra le varie posizioni emerse nel dibattito, si associa quindi alla proposta del se-

natore Tarolli di sopprimere dall'emendamento la parte di impegno al Governo, trasformandola in un ordine del giorno, proponendo invece di lasciare il dispositivo del comma 1, a cui andrebbe riferito anche il richiamo di cui all'attuale comma 3.

Il senatore Paolo FRANCO *(LP)*, a chiarimento del suo precedente intervento in dichiarazione di voto, ribadisce di aver preso atto del parere negativo espresso dal relatore e dal Governo sull'emendamento 1.2 e sugli altri da lui presentati che intervengono in materia di dazi doganali contro il *dumping*, parere di cui dichiara di comprendere comunque le motivazioni, pur non condividendole, in quanto si tratta di questioni di notevole complessità e rilievo politico sulle quali sono possibili valutazioni divergenti. Viceversa, esprime la propria perplessità sul parere negativo formulato anche in ordine agli altri emendamenti di cui è proponente, fra cui in particolare le proposte 1.38 e 1.0.3, che intervengono su altra materia, peraltro di rilievo meno problematica dei precedenti, e sulla quale avrebbe invece auspicato maggiore sintonia. Conferma poi, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sugli emendamenti del relatore riferiti all'articolo 1 e su quelli recanti articoli aggiuntivi, dei quali condivide le finalità, mentre si dichiara perplesso in ordine ad altre proposte del relatore presentate sui successivi articoli del provvedimento in esame, riservandosi di valutarli caso per caso, anche in maniera autonoma dall'orientamento del resto della maggioranza. Precisa infine che tale valutazione non concerne necessariamente gli emendamenti presentati dal Governo, sui quali si riserva di intervenire successivamente nel prosieguo dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI, nel prendere atto delle posizioni espresse dal dibattito, rileva che in seno alle forze politiche di maggioranza sono emerse chiaramente valutazioni divergenti in merito ad alcuni emendamenti presentati dal relatore, sui quali invece dovrebbe normalmente registrarsi un orientamento comune. Poiché tale situazione potrebbe evidentemente incidere sull'*iter* dei lavori, compromettendo la possibilità di elaborare in tempi rapidi un testo condiviso sul quale riferire all'Assemblea, ritiene opportuno un chiarimento politico tra le forze di maggioranza rappresentate in Commissione bilancio, per cui propone di sospendere i lavori auspicando che alla ripresa degli stessi le opportune consultazioni intervenute fra i Gruppi della maggioranza consentano di proseguire l'esame con adeguata efficacia.

Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

658ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(3344) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta è emersa la necessità di un chiarimento da parte delle forze politiche di maggioranza, in relazione ad alcune diverse valutazioni sugli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo della Lega Padana all'articolo 1, che propongono tra l'altro azioni di lotta al *dumping* e alla contraffazione dei prodotti mediante ricorso ai dazi all'importazione.

Il senatore Paolo FRANCO *(LP)*, a nome della propria parte politica, sottolinea come il dibattito fin qui condotto, nonché il confronto nell'ambito delle forze di maggioranza, abbia confermato un intento comune sulla necessità di tutelare in maniera più efficace i prodotti nazionali dalla concorrenza sleale delle importazioni dall'estero, attuata mediante il *dumping* e la contraffazione dei prodotti, rilevando che, sebbene sui mezzi da adottare possano esservi diverse valutazioni, tale obiettivo è di per sé chiaramente condiviso sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Di conseguenza, alla luce anche della disponibilità manifestata dal Governo a valutare soluzioni alternative rispetto a quelle proposte dal testo in esame, che possano migliorare l'efficacia della tutela delle produzioni nazionali, pur riservandosi di valutare ulteriori iniziative per l'esame in Assemblea, dichiara di ritirare gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.9, 1.37, 1.50 e 1.51, di cui è proponente, che intervengono sulla suddetta materia.

Chiede invece l'accantonamento delle proposte 1.38 e 1.0.3, onde consentire una migliore valutazione. Al riguardo, ricorda che l'emendamento 1.38 interviene al fine di potenziare le garanzie del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge n. 662 del 1996, a favore dei finanziamenti per le piccole e medie imprese industriali, artigiane e di

servizi, così rispondendo ad un'esigenza particolarmente sentita da molte realtà imprenditoriali del Paese. Per quanto concerne l'emendamento 1.0.3, precisa che esso istituisce l'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, come ulteriore misura a tutela delle produzioni nazionali contro le pratiche di concorrenza sleale di origine straniera.

Il relatore IZZO *(FI)* prende atto con soddisfazione della posizione assunta dal senatore Paolo Franco a nome del proprio Gruppo politico, rilevando come la stessa consenta di superare alcune incomprensioni emerse in precedenza e agevoli oggettivamente il prosieguo dei lavori. In merito agli emendamenti 1.38 e 1.0.3 richiamati dal senatore Paolo Franco, si dichiara favorevole alla proposta di accantonamento testé avanzata, evidenziando peraltro che il proprio parere contrario sull'emendamento 1.0.3 era motivato dal fatto che lo stesso istituisce un organo (l'Alto commissario per la lotta alla contraffazione) che ricalca sostanzialmente il Comitato nazionale anticontraffazione istituito con l'articolo 4, comma 72, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004). Ciò nonostante, ritiene che su tali materie possa raggiungersi senz'altro un'intesa sulle proposte normativa da adottare.

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, sottolinea l'importanza politica delle dichiarazioni testé rese dal senatore Paolo Franco, in quanto le stesse sembrano indicare un mutamento di rotta da parte della Lega Padana, in merito alle iniziative da adottare per tutelare il *«made in Italy»* dalla concorrenza sleale di alcuni paesi esteri. Finora, infatti, la Lega Padana aveva indicato nell'adozione di misure protezionistiche quali i dazi all'importazione i soli strumenti per raggiungere tali obiettivi: si trattava però di un'impostazione assolutamente non condivisibile, che era infatti rigettata anche dal resto della maggioranza di centro-destra. Viceversa, appare ora possibile avviare un dialogo tra maggioranza e opposizione su questi temi, ricercando soluzioni più idonee per la tutela della nostra economia, riaffermando da un lato il principio dell'apertura dei mercati, dall'altro facendo ricorso agli strumenti legittimamente previsti dall'Organizzazione mondiale per il commercio come risposta alle pratiche di concorrenza sleale, adeguatamente documentate, messe in atto da altri paesi nei confronti dei nostri prodotti. Al riguardo richiama l'attenzione sia del Governo che della maggioranza sull'emendamento 1.0.6 presentato da alcuni senatori dell'opposizione che, a suo avviso, fornisce adeguata risposta alle esigenze di tutela prima richiamate, in modo però alternativo ad una politica di mera chiusura protezionistica, laddove obiettivo dell'opposizione è quello di rilanciare la competitività del Paese attraverso seri provvedimenti di liberalizzazione dei mercati e di lotta ad ogni forma di monopolio ed oligopolio.

Infine, prende atto che la maggioranza sembra aver ritrovato un orientamento comune sulle varie questioni legate al decreto-legge in esame e quindi sulla valutazione da dare alle relative proposte emendative, attraverso le indicazioni del relatore. Nel riservarsi di valutare caso per

caso le soluzioni che verranno proposte dalla maggioranza, ritiene comunque che questo possa senz'altro contribuire ad una maggiore chiarezza del dibattito.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero di Senatori, si passa quindi alla votazione sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di martedì 12 aprile).

Con separate votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Su richiesta del relatore IZZO *(FI)*, la Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 1.5.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 1.6.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* preannuncia la propria astensione sulla proposta 1.7: pur ritenendo la stessa ragionevole, in quanto consente a pieno titolo e non solo in via facoltativa, ai soggetti privati abilitati, di rilasciare le certificazioni richieste dalle procedure doganali, contribuendo così ad uno snellimento delle procedure stesse, rileva tuttavia come tale disposizione potrebbe tradursi di fatto in un allentamento dei controlli doganali sui prodotti importati, vanificando in definitiva alcune delle finalità perseguite dal disegno di legge in esame.

Il relatore IZZO *(FI)* ritiene che la proposta 1.7 miri in effetti a semplificare le procedure doganali e a dare maggiore celerità agli adempimenti connessi, per cui conferma il proprio parere favorevole sulla stessa.

I senatori NOCCO *(FI)* e FASOLINO *(FI)*, in qualità di firmatari dell'emendamento 1.7, pur ribadendo che lo stesso è finalizzato unicamente a consentire una maggiore celerità nell'ottenimento delle certificazioni doganali, dichiarano di ritirare la suddetta proposta, allo scopo di scongiurare comunque possibili rischi di riduzione dell'efficacia dei controlli doganali.

Dopo che il senatore MORANDO *(DS-U)* ha preannunciato la propria astensione sull'emendamento 1.8, lo stesso viene posto ai voti e approvato.

Viene poi votato e respinto l'emendamento 1.10.

Viene successivamente messo in votazione e approvato l'emendamento 1.11.

Su richiesta del senatore CICCANTI *(UDC)*, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 1.12. Conviene altresì di accantonare la proposta 1.13 che verte su analoga materia.

Con separati scrutini, sono quindi respinti gli emendamenti da 1.14 a 1.21.

Il senatore GRILLOTTI *(AN)* interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 1.22, a propria firma, evidenziando che la stessa mira ad elevare l'importo della sanzione prevista dall'articolo 1, comma 7, del testo, a carico di chi acquista o accetta prodotti violando le norme in materia di origine e provenienza ovvero di proprietà intellettuale, ritenendo che indicare un importo minimo anziché uno massimo, possa costituire un più efficace deterrente contro il reato di ricettazione.

Dopo un intervento del PRESIDENTE, che rileva come le semplici sanzioni pecuniarie, ancorché più elevate, potrebbero non bastare di per sé a scoraggiare i ricettatori abituali, prende la parola il senatore MORANDO *(DS-U)*, osservando che una sanzione realmente efficace dovrebbe in ogni caso tenere conto del valore del bene accettato o acquistato ed essere proporzionata allo stesso.

L'emendamento 1.22, posto ai voti, risulta quindi non approvato.

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 1.23 e 1.24.

Posto ai voti l'emendamento 1.26 viene poi approvato.

Il sottosegretario VEGAS interviene quindi sulla proposta 1.25 del Governo, precisando, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta, che tale emendamento mira a fare salve le norme in tema di commercio elettronico poste dal decreto legislativo n. 70 del 2003, che recepisce peraltro una direttiva comunitaria. La disciplina in tale settore ha, infatti, un carattere specifico che appare opportuno mantenere, evitando possibili interferenze con la normativa, certamente più generica e di principio, posta dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge in conversione e scongiurando altresì eventuali dubbi interpretativi in materia.

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, richiamando le considerazioni già svolte durante la seduta precedente, dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento in esame, segnalando tuttavia che esso sembra indurre dubbi circa la chiarezza della norma introdotta dall'articolo 1, comma 7, sul quale sarebbe opportuna una più attenta riflessione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.25 risulta quindi approvato all'unanimità.

Vengono poi respinti gli emendamenti 1.27 e 1.28.

Sulla proposta 1.29 interviene in dichiarazione di voto il senatore CURTO *(AN)* per sottolineare la necessità di contrastare in modo efficace la contraffazione, reato associato in genere ad altre fattispecie criminose. Occorre, quindi, estendere l'applicazione dell'articolo 416-*bis* del codice penale, strumento questo che già in passato ha dimostrato la propria efficacia per debellare il contrabbando dei tabacchi lavorati esteri.

Dopo l'intervento del senatore NOCCO *(FI)*, volto a rilevare che ove la contraffazione venga associata a reati per i quali si configura il presupposto di un'organizzazione, l'articolo 416-*bis* richiamato viene già automaticamente applicato in sede giurisdizionale, interviene il PRESIDENTE per sottolineare l'opportunità che su una questione così delicata venga elaborata una riformulazione della proposta stessa confortata da un parere della Commissione giustizia.

Il senatore CURTO *(AN)*, alla luce delle considerazioni emerse dal dibattito, dichiara di ritirare l'emendamento per elaborare una formulazione tecnicamente più puntuale da ripresentare in Assemblea.

Il PRESIDENTE informa poi che è pervenuta una lettera del ministro per i rapporto con il Parlamento Giovanardi nella quale si chiede di ritirare l'emendamento 1.30 del Governo.

Prende atto la Commissione.

Il senatore NOCCO *(FI)*, preso atto della decisione del Governo, dichiara di ritirare l'emendamento 1.31 identico all'emendamento 1.30.

Posta ai voti viene poi respinta la proposta 1.32.

La Commissione conviene, poi, di accantonare le proposte 1.33/1 e 1.33 (pubblicati in allegato al resoconto).

Posta ai voti la proposta 1.34 viene poi respinta.

Sulla proposta 1.35 interviene in dichiarazione di voto il senatore CICCANTI *(UDC)*, per rilevare che essa appare di contenuto analogo alla proposta 1.12 previamente accantonata, evidenziando altresì che, secondo quanto indicato dal Servizio studi del Senato, non sempre è agevole identificare univocamente nell'organizzazione aziendale quali siano le strutture preposte allo svolgimento dei compiti di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, e come il criterio del mantenimento di una quota «sostanziale» della capacità produttiva sul territorio nazionale possa dare adito a controversie sul piano applicativo.

Il senatore GRILLOTTI *(AN)* interviene sulla proposta 1.35 per promuoverne l'approvazione, associandosi alle considerazioni del senatore Ciccanti.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce il parere contrario del Governo in quanto il testo dell'emendamento ha una portata meno restrittiva rispetto al testo del decreto-legge in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 1.35 viene quindi respinto.

In dichiarazione di voto sulla proposta 1.36, prende la parola il senatore MORANDO *(DS-U)* che si dichiara sorpreso del mancato supporto del Gruppo della Lega padana alla proposta in questione giacché essa prevede norme volte a colpire le imprese che non rispettano le convenzioni delle norme internazionali sui diritti fondamentali dei lavoratori, ovvero il *dumping* sociale.

Posto ai voti l'emendamento 1.36 viene respinto.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha ricordato che l'emendamento 1.37 è stato previamente ritirato dal proponente, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 1.38.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 1.39 a 1.43.

In dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.44, il senatore SALERNO *(AN)* lamenta una scarsa attenzione da parte del Governo sulle proposte emendative, da ultimo respinte, e avanzate dai senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.44.

Interviene il senatore CADDEO *(DS-U)* in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.46, soppressivo del comma 15, che contrasta con le norme di contabilità di Stato.

Dopo l'intervento del senatore MORANDO *(DS-U)*, volto a ricordare che la questione sottesa al comma 15 dell'articolo 1 è identica ad emendamenti presentati ad altri disegni di legge già esaminati dalla Commissione bilancio e ritenuti contrastanti con le suddette norme di contabilità, prende la parola il senatore FERRARA *(FI)* per rilevare che il comma 15 del testo del decreto-legge non è del tutto identico ai precedenti menzionati e che si tratta non tanto di una violazione delle norme di contabilità di Stato quanto di una necessaria razionalizzazione delle procedure per consentire l'operatività delle sedi diplomatiche all'estero.

Poste separatamente ai voti le proposte 1.45 e 1.46 (identiche) e 1.47, sono respinte.

In dichiarazione di voto sull'emendamento 1.48, il senatore TIRELLI *(LP)* chiede che esso venga accantonato in quanto le finalità ad esso sottese sono evidentemente condivisibili.

Il relatore IZZO *(FI)* conferma che il proprio parere sull'emendamento in questione è negativo in quanto la portata dello stesso è limitativa rispetto alla legislazione vigente. Tuttavia, ritenendo che una riformulazione più rispondente rispetto alle motivazioni del proponente potrebbe essere considerata positivamente, propone di accantonare la proposta modificando il parere previamente reso.

La Commissione conviene infine di accantonare le proposte 1.48 e 1.49.

Il PRESIDENTE ricorda che le proposte 1.50 e 1.51 sono state previamente ritirate dal proponente.

Si passa alle votazioni degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 (pubblicati in allegato al resoconto di ieri).

Il PRESIDENTE ricorda, altresì, che la proposta 1.0.1 è stata ritirata nella seduta pomeridiana di ieri.

Posta ai voti la proposta 1.0.2 viene respinta, mentre viene accantonato l'emendamento 1.0.3.

Poste separatamente ai voti sono respinte le proposte 1.0.4 e 1.0.5.

Sulla proposta 1.0.6, il RELATORE, modificando il parere precedentemente reso, propone di procedere ad un accantonamento al fine di recuperare parte della proposta in esame nell'emendamento in materia di tutela del *made in Italy,* che si riserva di riformulare in una fase successiva.

La Commissione conviene con la proposta del Relatore e l'emendamento 1.0.6 viene accantonato.

Viene altresì accantonato l'emendamento 1.0.7.

Posti separatamente ai voti, l'emendamento 1.0.8 risulta respinto, mentre la proposta 1.0.9 viene approvata.

Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 1.0.10.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati dei subemendamenti alla proposta 1.0.11 del Governo, che non sono stati tuttavia ancora illustrati. Propone, pertanto, di passare all'illustrazione dei subemendamenti citati.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Si passa all'illustrazione dei subemendamenti alla proposta 1.0.11 (pubblicati in allegato al resoconto).

Il senatore RIPAMONTI *(Verdi-Un)* illustra la proposta 1.0.11/1 rilevando che il Governo ha scelto di modificare il decreto legislativo n. 276 del 2003 agendo al di fuori dei confini stabiliti dalla legge di delega approvata dal Parlamento. D'altro canto in tal modo vengono eluse le procedure, indicate nella legge delega, volte a garantire un rigoroso controllo da parte del Parlamento ed una modalità di consultazione con le parti sociali.

Il senatore BATTAFARANO *(DS-U)* illustra la proposta 1.0.11/2 necessaria ad evitare che con l'emendamento governativo venga soppresso il ruolo delle Regioni nell'inserimento o nel reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati e quindi il dilagare di convenzioni in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro. Dà per illustrate le restanti proposte a sua firma.

Tutti i restanti subemendamenti alla proposta 1.0.11 sono dati per illustrati.

Prima di procedere all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sui suddetti subemendamenti, il PRESIDENTE chiede conferma al Governo sulla neutralità finanziaria della proposta 1.0.11.

Il sottosegretario VEGAS dichiara che l'emendamento 1.0.11 non produce effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto volto ad introdurre alcune correzioni necessarie a rimuovere problemi applicativi che favoriranno il funzionamento del mercato del lavoro. Replicando alle osservazioni svolte dal senatore Ripamonti, rileva poi che la procedura di correzione attraverso un decreto delegato non è più rispettosa delle prerogative parlamentari di quanto non lo sia l'approvazione parlamentare di un emendamento governativo al disegno di legge. Rispetto, poi, al coinvolgimento delle parti sociali, rileva che il testo dell'emendamento è stato elaborato solo dopo aver tenuto conto delle diverse posizioni, ivi incluse quelle delle parti sociali.

Chiedono chiarimenti al Governo sui profili finanziari della proposta 1.0.11 i senatori CADDEO *(DS-U)* e MORANDO *(DS-U)* anche in relazione alle norme indicate nella lettera e) del comma 1, le quali tra l'altro sembrano determinare un pregiudizio per le imprese familiari.

Il sottosegretario VEGAS assicura che la norma testé citata è volta a favorire le imprese familiari, mentre rispondendo al senatore Caddeo fa presente che le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 sono volte a limitare un sottoinquadramento di lavoratori assunti con rapporto di inserimento e dunque non determinano un minor gettito previdenziale e fiscale.

Si passa ai pareri del relatore e del Governo sui subemendamenti alla proposta 1.0.11.

Il relatore IZZO *(FI)* esprime parere contrario su tutti i subemendamenti ad eccezione della proposta 1.0.11/2 sulla quale si rimette al Governo.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al relatore sui subemendamenti, ad eccezione della proposta 1.0.11/2 sulla quale esprime parere contrario riservandosi di svolgere un ulteriore approfondimento nel merito per la discussione in Assemblea.

Si passa alle votazioni dei subemendamenti alla proposta 1.0.11.

In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1.0.11/1 intervengono i senatori MICHELINI *(Aut)*, per auspicare che non venga escluso il ruolo attivo delle regioni in materia di lavoro, il senatore MORANDO *(DS-U)*, per rilevare l'opportunità di prevedere l'attività sostitutiva dello Stato in caso di inerzia delle Regioni senza tuttavia escludere il contributo offerto da molte altre Regioni che sono state diligenti, ed il senatore Giovanni BATTAGLIA *(DS-U).*

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 1.0.11/1 a 1.0.11/7 vengono respinti.

Sulla proposta 1.0.11/12 interviene il senatore NOCCO *(FI)* per manifestare la propria disponibilità ad un eventuale ritiro della proposta stessa per approfondirne i profili finanziari di quantificazione. Rileva tuttavia che la proposta è estremamente importante nel merito in quanto volta a favorire l'inserimento delle donne negli studi professionali.

Accogliendo l'invito del RELATORE, il senatore NOCCO *(FI)* dichiara di ritirare la proposta 1.0.11/12.

Posti separatamente ai voti vengono altresì respinti gli emendamenti da 1.0.11/8 a 1.0.11/11.

Posto ai voti l'emendamento 1.0.11 viene infine approvato.

In dichiarazione di voto sulla proposta 1.0.12, interviene il senatore TIRELLI *(LP)* per dichiarare di voler approfondire le ragioni per le quali si è preferito prevedere un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anziché quello del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Interviene quindi il senatore MORANDO *(DS-U)* per rilevare che il problema delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato è un tema di estrema rilevanza giacchè le quote attualmente previste sono estremamente inferiori rispetto alle domande individualmente definite di personale straniero avanzate dagli imprenditori. Condividendo il contenuto dell'emendamento stesso in quanto volto ad ampliare le quote già attualmente troppo ridotte, invita, tuttavia, la maggioranza a svolgere una riflessione più ampia per trovare una procedura più efficiente che consenta una più stretta corrispondenza con le domande di lavoro effettive.

Il sottosegretario VEGAS precisa che l'emendamento in questione non interviene sul meccanismo di definizione del *quantum* delle quote di lavoratori stranieri da immettere nel territorio dello Stato. Lo strumento individuato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresenta, peraltro, la procedura più garantista perché rimette le decisioni ad un organo collegiale. Condivide, tuttavia, le considerazioni testé svolte sull'opportunità di rivedere le regole di accesso di stranieri da immettere nel territorio dello Stato.

Posto infine ai voti l'emendamento 1.0.12 viene approvato.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione agli emendamenti in materia di tutela del *made in Italy* accantonati, invita il relatore a verificare la possibilità di pervenire ad una proposta che recepisca un ampio consenso. Inoltre, avverte che è stato presentato da tutti i Gruppi politici della Commissione giustizia un subemendamento X1.0.100/1 (testo 2) condiviso dal Governo. Preannuncia, quindi, che, in ossequio all'articolo 102 comma 4 del Regolamento, organizzerà l'ordine delle votazioni degli emendamenti concernenti le modifiche al codice di procedura civile, in modo tale da garantire un efficiente svolgimento dei lavori della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 22,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344

1.0.1
NOCCO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«1. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque successivi, la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 73, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fioristici, impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nell'esercizio stesso in cui si chiede l'agevolazione e nei tre successivi, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

2. L'agevolazione compete fino alla concorrenza degli investimenti previsti nel precedente comma.

3. L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, dev'essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utili destinata al reinvestimento. Alla dichiarazione dev'essere unito un progetto di massima degli investimenti.

4. Per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti a l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura».

1.0.2
LAURO

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. In attuazione del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, è stanziata,

per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la somma di 12 milioni di euro per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, autorizzati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1º febbraio 2001.

2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001, limitata a due semestralità per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, è consentita, per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, ad imprese che abbiano presentato istanza entro il 3 maggio 2002 ed è disposta tenuto conto del massimo grado di avanzamento desumibile dalle rilevazioni, nell'anno 2003, degli organismi di classificazione preposti al controllo tecnico sulle costruzioni navali. Nel caso in cui più iniziative risultino avere pari grado di avanzamento, sono assistite con precedenza, nell'ordine:

– le iniziative che assicurino i più elevati standard di sicurezza e di tutela dell'ambiente marino, con precedenza in tale ambito per le navi cisterna a basso impatto ambientale;

– le iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti già previsti dall'articolo 4, comma 209, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

1.0.3

FRANCO Paolo, LAURO

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. È istituito l'alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:

a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione;

c) coordinamento sulla vigilia dell'attività doganale.

2. L'alto Commissario di cui al comma 1, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro delle attività produttive.

3. L'alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definite le modalità di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 4, comma 61, legge 24 dicembre 2003 n. 350.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

1.0.4

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Dopo l'***articolo 1,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Costituzione delle Agenzie per l'internazionalizzazione delle imprese)

1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la creazione di reti transnazionali soprattutto nel campo della piccola e media impresa e per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono la costituzione di agenzie per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le cui sedi sono notificate alle autorità locali conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'attività delle agenzie è svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

2. Alle agenzie di cui al comma 1 partecipano gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero e dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e possono aderirvi le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, i distretti industriali oltre che gli istituti di credito e i consorzi di garanzia fidi, le camere di commercio italiane all'estero ed enti nazionali e regionali operanti *in loco*.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti di cui al comma 2, sono definite le modalità operative, di costituzione e di

organizzazione, delle agenzie di cui al presente articolo e i requisiti per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 4.

4 I responsabili delle agenzie di cui al comma 1, una volta individuati con il regolamento di cui al comma 3, sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 168 dei decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati dal Ministro delle attività produttive d'intesa con i soggetti partecipanti ad ogni singolo sportello. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

1.0.5

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Dopo l'***articolo 1,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Accordi di settore e di filiera in tema di internazionalizzazione)

1. Il Ministero delle attività produttive d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di accordi di programma con le regioni, sentito l'Istituto italiano per il commercio estero, con le modalità previste dagli accordi di programma sottoscritti dai medesimi Ministeri con Unioncamere ed Assocamerestero, promuove ulteriori interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono avviati d'intesa con le regioni interessate e tengono conto degli accordi di settore e di filiera con le categorie economiche oltre che delle opportune forme di raccordo con le camere di commercio e con le camere di commercio italiane all'estero.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione del-

l'articolo 13 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

1.0.6

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, MORANDO

*Dopo l'***articolo 1,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Tutela del Made in Italy e norme anticontraffazione)

1. È istituito il marchio del «prodotto italiano di qualità» per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.

2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.

3. È altresì istituito il marchio *full made in Italy* per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.

5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi dei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del «prodotto italiano di qualità» e *full made in Italy* e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre l991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio l999, n. 140.

7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.

8. Al fine garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.

9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.

11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.

12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine «prodotto italiano di qualità» e *full made in Italy* è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «imitazione» e simili.

13. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.

14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di: *a)* simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti; *b)* raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.

15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualità o del marchio *full made in Italy*, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.

16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:

a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto compatibile.

17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35%. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 12,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.7

GIRFATTI, NOCCO

*Dopo l'***articolo 1,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

All'articolo 48, comma 5, lettera *f)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale"».

1.0.8

GIRFATTI, NOCCO

*Dopo l'***articolo 1,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

La prima parte del comma 1 dell'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituita dalla seguente: "Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a),* derivante dall'utilizzo delle navi indicate nell'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50% di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partite dal quale intende fruire con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161».

1.0.9

FERRARA, NOCCO

*Dopo l'***articolo 1,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

All'articolo 1, primo periodo del comma 262, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, sostituire la cifra: 22 milioni di euro" con: "36 milioni di euro" e successivamente la cifra: "36 milioni di euro" con: "22 milioni di euro"».

1.0.10

PICCIONI, NOCCO

*Dopo l'***articolo 1,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

All'articolo 1, comma 24 della legge 30 dicembre 2004 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria per il 2005), si aggiunga la seguente lettera:

"*g)* spese per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, di cui all'articolo 21 della legge n. 166 del 2002"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.0.11
IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 1,** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 6 è soppresso;

b) all'articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati";

c) all'articolo 59, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *e),* salvo non esista diversa previsione da parte dei contatti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

d) all'articolo 70, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"*e-bis)* dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi";

e) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Le attività lavoratorie di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5 mila euro nel corso di un anno solare.

3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro";

f) all'articolo 72, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Fermo restando quando disposto dal comma 4-*bis*, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versa-

mento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.

4-*bis.* Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera *e-bis),* trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato";

g) all'articolo 72, comma 5, la parola: "metropolitane" è soppressa.

1.0.12

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 1,** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)

1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e successive modifiche, da immettere nel territorio dello Stato del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da immettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti già adottati».

1.33/1

CADDEO

*All'emendamento 1.33, al capoverso 9-*bis, *al primo periodo, sopprimere le parole da:* «con indicazione specifica», *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «in maniera tale da», *fino alla fine del periodo.*

1.33

IL RELATORE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis.* Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semilavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all'Unione europea devono essere accompagnati dalla attestazione della provenienza e dell'origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento nonchè del responsabile tecnico ed amministrativo di ciascuna fase di produzione, trasformazione, lavorazione, commercializzazione e spedizione fino al confezionamento per l'importazione in Italia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell'attestazione di cui al primo periodo. In caso di beni confezionati separatamente, l'attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all'immissione in commercio in Italia».

1.0.11/1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.11, all'articolo 1-bis*, al comma 1, sopprimere la lettera* a).

1.0.11/2

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

All'emendamento 1.0.11, al comma 1, capoverso «Art. 1-*bis*»*, al primo comma sopprimere la lettera* a).

1.0.11/3

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI

All'emendamento 1.0.11, al comma 1, capoverso «Art. 1-*bis*»*, al primo comma, sopprimere la lettera* b).

1.0.11/4

MONTAGNINO, TREU, DATO

All'emendamento 1.0.11, al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* l'articolo 34, comma 2, è abrogato;».

1.0.11/5

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

All'emendamento 1.0.11, al comma 1, capoverso «Art. 1-*bis*»*, al primo comma, sostituire le lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento, anche pensionati».

1.0.11/6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento del Governo 1.0.11, all'articolo 1-bis, *al comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «con riferimento a prestazioni rese da soggetti», *con le seguenti:* «anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione», *ed aggiungere in fine le seguenti parole:* «o che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento».

1.0.11/7

MONTAGNINO, TREU, DATO

All'emendamento del Governo 1.0.11, al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da».

1.0.11/12

NOCCO

All'emendamento 1.0.11, inserire, dopo la lettera b), *la seguente:*

«*b*-bis) all'articolo 54, comma 2, dopo la lettera *c),* è inserita la seguente:

"c-bis) soggetti iscritti ad albi professionali";

E alla fine del medesimo emendamento 1.0.11, aggiungere i seguenti commi:

1-*bis.* La disposizione di cui al precedente comma 1, lettera *b*-bis), entra in vigore il 1º gennaio 2006.

1-*ter.* Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera *b*-bis, quantificati in 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 86, comma 14, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003».

1.0.11/8

TREU, MONTAGNINO, DATO

Al comma1, sopprimere la lettera d).

1.0.11/9

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-*bis», al primo comma, sopprimere le lettera* e).

1.0.11/10

TREU, MONTAGNINO, DATO

All'emendamento 1.0.11, al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «intendendosi per tali le attività» *inserire le seguenti:* «che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e».

1.0.11/11

TREU, MONTAGNINO, DATO

All'emendamento 1.0.11, al comma 1, lettera e)*, sopprimere le parole:* «3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro».

1.0.11

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 1***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 6 è soppresso;

b) all'articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati";

c) all'articolo 59, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1,

lettera *e)*, salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

d) all'articolo 70, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"*e*-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi";

e) all'articolo 70, il comma 2, è sostituito dal seguenti:

"2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5 mila euro nel corso di un anno solare

3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro";

f) all'articolo 72, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-*bis*, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.

4-*bis*. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera e-*bis*), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato"».

g) all'articolo 72, comma 5 la parola: «metropolitane» *è soppressa.*

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

269ª Seduta

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3344) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore AGOGLIATI *(FI)* illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni del seguente tenore:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge, la Commissione esprime un complessivo apprezzamento per le misure ivi recate a sostegno delle attività produttive nel Paese; si evidenzia, con specifico riferimento al comma 7 del citato articolo, l'opportunità di una trattazione unitaria delle tematiche attinenti la disciplina dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, rispetto alle norme sui Fondi di garanzia contenute nell'articolo 11, comma 7, del disegno di legge n. 5736, presentato alla Camera dei deputati, recante il Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. In particolare, la Commissione auspica che le norme concernenti l'attività dei consorzi di garanzia fidi e, segnatamente, le disposizioni di modifica dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 siano integrate con le disposizioni contenute attualmente nel disegno di legge sulla competitività all'esame della Camera dei deputati, in modo da dare omogeneità e univocità alle misura di sostegno dei confidi.

La Commissione inoltre auspica l'elaborazione di specifiche misure di sostegno ai settori manufatturieri maggiormente esposti alla concorrenza sleale, soprattutto in considerazione dell'enorme diffusione di prodotti provenienti dalle aziende cinesi, in modo da consentire alle imprese italiane di fronteggiare la concorrenza sleale e il *dumping* sociale e produttivo.

Al fine di reperire risorse aggiuntive da utilizzare esclusivamente al sostegno della competitività delle imprese, si suggerisce l'adozione di una misura di proroga degli strumenti di clemenza fiscale, per ridurre i costi produttivi. La riapertura dei termini anche per fruire di misure di condono per l'anno di imposta 2003 trova inoltre giustificazione nel definitivo superamento delle imposte sulle persone fisiche e sulle persone giuridiche in forza della riforma fiscale entrata in vigore nel 2004.

La Commissione richiama poi l'attenzione sull'opportunità di valutare con attenzione l'impatto dell'incremento dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione della birra, paventando il rischio di una qualche penalizzazione del comparto particolarmente meritevole di sostegno e incentivo.

Appare auspicabile, inoltre, la previsione di misure finalizzate al recupero del patrimonio edilizio nei centri storici cittadini, onde consentire il rilancio delle attività di ristrutturazione, la stabilizzazione dei costi degli immobili abitativi e commerciali e sostegno al settore del turismo.

Nel contesto certamente positivo della riforma degli incentivi per gli investimenti produttivi nelle aree depresse, si suggerisce di valutare la posssibilità di introdurre specifiche misure di fiscalità di vantaggio in grado di ridurre significativamente i costi di insediamento.

La Commissione valuta positivamente la previsione di specifiche risorse da destinare alla realizzazione e al potenziamento di distretti tecnologici nonché per sostenere nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell'ambito di tali distretti (articolo 6 commi 4 e 5). Allo stesso modo, vanno accolte con favore le novità di carattere oganizzativo per favorire lo sviluppo dei distretti di cui allo stesso articolo 6 soprattutto laddove si prevede il rafforzamento dell'innovazione e la produttività delle imprese.

Le misure proposte tendono opportunamente a superare un sistema di agevolazioni a pioggia e a concentrare le risorse pubbliche sulle aziende che partecipano a filiere produttive e a distretti industriali: è a tutti nota la capacità delle piccole e medie aziende collegate nei distretti di fare sistema e di flessibilizzare i costi e i sistemi produttivi rispetto agli andamenti dei mercati. Si tratta di una specificità produttiva propria del tessuto economico nazionale che va incentivata e sostenuta con forza. In particolare, la Commissione suggerisce di introdurre particolari facilitazioni, anche in termini di adempimenti burocratici, di percentuali di agevolazione concedibile, per quanto riguarda l'aliquota dell'Irap ovvero dei contributi, a fronte di investimenti effettuati da aziende ubicate nei distretti o che partecipano a determinate filiere produttive.

Per quanto riguarda la materia tributaria vanno accolte con favore le misure di semplificazione degli adempimenti e nonché la previsione di uno specifico sostegno ai processi di aggregazione e fusione tra imprese.

La Commissione ritiene importante segnalare alla Commissione di merito il ruolo strategico nell'economia nazionale svolto dal comparto aerospaziale e di quelli ad alto contenuto tecnologico, anche in considerazione dei rilevanti riflessi di tali settori per lo sviluppo di produzioni in altri campi».

Interviene il senatore EUFEMI *(UDC)*, il quale ribadisce la propria valutazione positiva delle disposizioni recate dall'articolo 14 del decreto-legge in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di sostegno al terzo settore, ispirate al principio dell'attribuzione di un maggiore beneficio fiscale all'aumentare delle liberalità effettuate.

Con riferimento all'osservazione contenuta nello schema di parere relativa alla possibile elaborazione di specifiche misure di sostegno ai settori manifatturieri, riterrebbe opportuno inserire un esplicito riferimento all'ipotesi di intervenire sul costo del lavoro tramite una riduzione del cuneo fiscale e contributivo sulle retribuzioni, allineandone l'entità rispetto alla media dei Paesi europei.

Per quanto concerne l'osservazione riguardante l'adozione di una misura di proroga degli strumenti di clemenza fiscale, ribadisce che occorrerebbe tener presente anche soggetti il cui bilancio di esercizio non coincide con l'anno solare.

Il senatore SALERNO *(AN)* ritiene che l'osservazione contenuta nel parere riferita all'esigenza di sostenere i settori industriali maggiormente esposti alla concorrenza sleale a causa della diffusione di prodotti provenienti dalle aziende cinesi dovrebbe essere riformulata effettuando un riferimento, più in generale, alla concorrenza dei Paesi dell'area asiatica.

Con riferimento all'osservazione concernente l'eventuale proroga delle misure di clemenza fiscale già approvate, reputa opportuna la precisazione che tale operazione non determinerebbe alcun aumento della pressione fiscale e, anzi, consentirebbe il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive da destinarsi al sostegno della competitività delle imprese.

Il senatore CANTONI *(FI)* esprime apprezzamento per la proposta di parere testé illustrata dal relatore Agogliati.

Per quanto concerne la proposta del senatore Salerno di riformulazione dell'osservazione riferita all'esigenza di contrastare la concorrenza sleale proveniente dalle imprese cinesi, nel senso di indicare, in generale, le aziende dell'area asiatica, ritiene comunque preferibile mantenere la menzione della specificità della concorrenza sleale della Cina. Sottolinea, infatti, come dalle stime più recenti sia emerso un aumento delle importazioni dalla Cina nell'ambito europeo di dimensioni estremamente significative soprattutto nei settori tessile e calzaturiero, mentre la concorrenza

di altri Paesi asiatici, quale ad esempio l'India, presenta caratteristiche diverse e non si rivolge principalmente nei confronti dell'Italia.

Il relatore AGOGLIATI *(FI)* ritiene di poter accogliere i suggerimenti di modifica del parere concernenti il riferimento ai prodotti provenienti dall'area asiatica in generale e la riduzione del cuneo fiscale; specifica, inoltre che l'osservazione concernente il recupero del patrimonio edilizio dei centri storici cittadini non riguarda quelli interessati da piani urbanistici.

Il presidente PEDRIZZI, anche in ragione delle ulteriori modifiche del relatore, auspica che per alcune osservazioni possa registrarsi il consenso anche dei Gruppi appartenenti alla minoranza.

Il senatore PASQUINI *(DS-U)* preannuncia il voto contrario sullo schema di parere, non condividendo la valutazione complessivamente positiva del provvedimento. Il decreto legge, infatti, pur apprezzabile in taluni limitati aspetti, si presenta largamente insufficiente per quanto riguarda gli interventi di carattere, fiscale e tributario a sostegno delle imprese.

Rileva criticamente come le disposizioni atte a favorire le operazioni di concentrazione per le piccole e medie imprese risultino inidonee a costituire un serio incentivo e come l'efficacia delle norme in materia di terzo settore venga affievolita dalla contestuale drastica riduzione delle quote di utili che le Casse di risparmio versano per legge agli organismi operanti nel settore dei servizi sociali.

Dopo aver espresso incidentalmente il proprio apprezzamento per l'osservazione contenuta nello schema di parere concernente l'opportunità di un intervento unitario in materia di confidi, si sofferma sull'aumento dell'imposta sulla fabbricazione della birra e dei prodotti alcolici: a tale ultimo proposito rileva criticamente come l'aumento delle imposte indirette in numerosi settori non consenta la riduzione della pressione fiscale complessiva che avrebbe dovuto accompagnarsi alla recente riduzione dell'imposizione diretta.

Ritiene inoltre criticabile la proposta del relatore di suggerire la riapertura dei termini del condono fiscale e fa presente che la sollecitazione ad adottare misure selettive di sostegno ai settori produttivi risulta tardiva e in contraddizione con le agevolazioni fiscali sugli investimenti produttivi promossa dall'allora ministro Tremonti.

Infine, rileva come non sia stata posta in essere una significativa riduzione dell'IRAP, adducendo gli eccessivi costi finanziari di una operazione di tale tipo e come tale giustificazione non possa essere condivisa, poiché la carenza di risorse da destinare a tale finalità deriva da errate scelte di politica economica compiute in precedenza, in particolare con la già citata riduzione delle aliquote IRPEF.

Interviene quindi per dichiarazione di voto contrario sullo schema di parere il senatore CASTELLANI *(Mar-DL-U)*, a giudizio del quale la valutazione sostanzialmente positiva del provvedimento ostacola qualsiasi ipotesi di convergenza su osservazioni contenute nello stesso, in parte condivisibili.

La sua parte politica giudica tardivo, disomogeneo e largamente incompleto il decreto-legge, risultando assenti misure a sostegno della competitività delle imprese, quali la riduzione del cuneo fiscale e contributivo e del costo del lavoro in generale, nonché un'azione incisiva di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo. Dal punto di vista più squisitamente tributario, rileva criticamente l'incremento delle aliquote di imposte indirette e la sostanziale inefficacia delle agevolazioni fiscali correlate alle liberalità a favore degli organismi di utilità sociale. Conclude stigmatizzando nettamente la proposta di riapertura dei termini per fruire del condono fiscale, rimarcando come il Governo abbia più volte rigettato tale ipotesi.

Il relatore AGOGLIATI *(FI)* respinge le critiche avanzate dai senatori Pasquini e Castellani, ricordando la piena legittimità delle scelte in materia tributaria, grazie alle quali si è proceduto ad una considerevole riduzione del prelievo a favore delle persone giuridiche e delle persone fisiche.

Il senatore COSTA *(FI)* preannunzia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere, suggerendo altresì di inserire un esplicito riferimento al sostegno alle imprese ubicate nel Mezzogiorno operanti nei settori calzaturiero e tessile.

Dopo le dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori CANTONI *(FI)*, SALERNO *(AN)* e EUFEMI *(UDC)*, verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, modificata ulteriormente dal Relatore in accoglimento della proposta avanzata dal senatore Costa.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente PEDRIZZI, dopo aver comunicato che la 5a Commissione permanente non ha espresso il parere sul testo unificato in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, avverte che la seduta, già convocata per oggi alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

378ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

indi del Vice Presidente
BETTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLO SPETTACOLO

Il senatore CORTIANA *(Verdi-Un)* sottolinea l'esigenza di una tempestiva audizione del sindaco di Milano Albertini sulla vicenda del Teatro alla Scala, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo spettacolo. Ritiene infatti che alcune rigidità registrate nelle trattative in corso siano dovute anche a scelte del sindaco, fra cui quella della schedatura degli iscritti ad organizzazioni sindacali.

Inoltre, ritiene opportuna l'audizione, sul medesimo tema, del prefetto di Milano Ferrante, incaricato di gestire le trattative.

Giudica del resto inconcepibile che i parlamentari debbano conoscere gli sviluppi della vicenda dalle notizie che appaiono dalla stampa, anziché dalla viva voce dei protagonisti.

Si associa la senatrice Vittoria FRANCO *(DS-U)*, la quale esprime un forte rammarico per l'intera vicenda, che sta precipitando nel caos la maggiore istituzione culturale del Paese. Auspica quindi che il Senato prosegua sollecitamente la propria opera al fine di comprendere le ragioni di una crisi così profonda.

Si associa anche la senatrice SOLIANI *(Mar-DL-U)*, a giudizio della quale è indispensabile completare le audizioni previste, anche al fine di

trasmettere al Ministro alcune indicazioni sui successivi passaggi della vicenda.

Il senatore FAVARO *(FI)* conviene sull'opportunità e l'urgenza di audire il sindaco di Milano Albertini, anche in considerazione del precipitare degli eventi.

Il presidente ASCIUTTI ricorda che l'audizione del sindaco Albertini è stata richiesta da tempo. Il sindaco si è peraltro dichiarato disponibile ad intervenire ai lavori della Commissione, dopo le previste audizioni del vice presidente della Fondazione Ermolli e dei consiglieri di amministrazione Confalonieri e Tronchetti Provera. Il cavaliere Ermolli ha tuttavia fatto sapere di voler attendere i quindici giorni a disposizione del prefetto Ferrante per individuare una soluzione soddisfacente ed è pertanto disponibile ad intervenire in Commissione alla fine del mese. Il dottor Confalonieri, la cui audizione era stata chiesta anche nella sua veste di presidente della Filarmonica, come è noto, si è recentemente dimesso da tale carica. Egli fornisce pertanto assicurazioni in ordine ad una nuova sollecitazione dell'audizione del sindaco Albertini, anche indipendentemente dalle altre audizioni.

Quanto invece alla richiesta di audire il prefetto Ferrante, osserva che i lavori della Commissione sono mirati ad individuare eventuali disfunzioni della normativa di settore, non ad offrire soluzioni alla vicenda specifica.

Conviene il senatore TESSITORE *(DS-U)*, il quale considera del resto improprio il coinvolgimento del prefetto, che a suo giudizio si inquadra in una logica compromissoria e di allargamento delle responsabilità. Concorda invece con l'urgenza di audire il sindaco Albertini, anche al fine di evitare che analoghe vicende possano nel prossimo futuro interessare anche altre fondazioni lirico-sinfoniche.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo unico per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2005 (n. 460)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e sospensione)

Riferisce alla Commissione il senatore FAVARO *(FI)*, il quale ricorda che l'esame dell'atto in titolo è un adempimento annuale, conseguente alla legge finanziaria per il 2002, che ha previsto l'istituzione nello stato di previsione di ciascun Ministero di un Fondo per gli investimenti nel quale confluiscono gli stanziamenti individuati in allegato alla legge finanziaria.

Per i Beni culturali, la legge finanziaria per il 2005 ha stanziato euro 316.624.661 in termini di competenza ed euro 304.275.009 in termini di cassa. Si tratta, prosegue il relatore, di cifre sostanzialmente analoghe a quelle dello scorso anno (euro 323.624.661 in termini sia di competenza che di cassa) e ciò va registrato favorevolmente, tanto più che l'anno scorso si era invece registrato un decremento di circa il 7,3 per cento rispetto al 2003.

Entrando nel dettaglio della cifra complessivamente assegnata, egli rileva che essa è composta, per la maggior parte, da interventi sul patrimonio culturale, per un importo pari a circa 230 milioni di euro (l'anno scorso la somma destinata a tale finalità era pari a 211 milioni di euro). Gli altri addendi sono: il Piano per l'arte contemporanea (per 5 milioni di euro), i contributi all'Opera del Duomo di Orvieto (per 206.000 euro), i contributi alle imprese editoriali (per 2,5 milioni di euro), gli interventi a carico del gioco del Lotto (per circa 77,5 milioni di euro) e la macroarea delle scienze umanistiche e dei beni culturali del CNR (per oltre mezzo milione di euro). Rispetto all'anno scorso, rileva la corrispondenza degli importi destinati al Piano per l'arte contemporanea, all'Opera del Duomo di Orvieto, alle imprese editoriali e agli interventi a carico del gioco del Lotto. Segnala invece la scomparsa di alcune finalità, che in parte sono state tuttavia collocate altrove. Ad esempio, il finanziamento dei piani paesistici e la tutela del patrimonio archivistico è confluito negli interventi sul patrimonio culturale. Per quanto riguarda la scomparsa della voce relativa alla tutela delle cose di interesse storico e artistico prevista dal testo unico n. 490 del 1999, si tratta invece di modifica evidentemente dovuta al superamento di tale strumento ad opera del Codice dei beni culturali e paesaggistici. Per quanto riguarda infine gli stanziamenti accantonati l'anno scorso per Genova capitale della cultura 2004 e per i danni causati nelle province di Ascoli Piceno e Macerata dal terremoto del 1997, essi non sono più presenti in quanto sono evidentemente esaurite le rispettive finalità. Registra invece con favore l'introduzione della nuova finalità relativa alla macroarea delle scienze umanistiche e dei beni culturali del CNR.

Passando al dettaglio dei 230 milioni destinati ad interventi sul patrimonio culturale, il relatore segnala che 178 milioni sono relativi al Piano annuale di spesa degli interventi dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 4 febbraio 2005. Peraltro, poiché il decreto-legge n. 168 del 2004, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, ha ridotto la disponibilità dei capitoli di bilancio cui erano destinati i 178 milioni, il Ministero ha ritenuto opportuno accantonare sulla disponibilità del Fondo per gli investimenti dell'anno 2005 circa 20 milioni di euro al fine di consentire la completa realizzazione degli interventi programmati per l'anno 2004. Conseguentemente, l'importo di 178 milioni di euro si riduce a 158 milioni di euro.

Il summenzionato Piano annuale di spesa degli interventi pubblici è stato peraltro finanziato, per 16 milioni di euro, con fondi imputabili a capitoli di parte corrente. Il Fondo per gli investimenti 2005 ha invece con-

corso per 154 milioni di euro, con un avanzo di circa 4 milioni rispetto alla suddetta disponibilità complessiva di 158 milioni.

Detti 4 milioni di euro sono stati destinati come segue: 800.000 euro sono stati accantonati per un fondo di emergenza di carattere internazionale; 2 milioni di euro sono stati destinati a lavori di restauro dell'*ex* Caserma Lamarmora; 350.000 euro sono stati assegnati per il completamento dei lavori dell'edificio *ex* Dogana del Complesso San Michele e 230.000 euro sono stati destinati alla realizzazione di uffici nell'ambito della Cripta Balbi. I restanti 840.000 euro costituiscono un fondo di riserva per ulteriori interventi su beni non statali e saranno assegnati in sede di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici.

Fra gli altri addendi del totale di 230 milioni di euro destinati ad interventi sul patrimonio culturale, il relatore segnala i 26 milioni di euro destinati a interventi conservativi su beni culturali, ad iniziativa dei proprietari, ai sensi degli articoli 31 e 35 del Codice dei beni culturali e paesaggistici. Si tratta, ricorda, di interventi di restauro ad iniziativa del proprietario, certificati dal sovrintendente ai fini della concessione dei contributi pubblici (articolo 31), e del concorso statale alla spesa sostenuta dal proprietario su beni di particolare rilevanza (articolo 35).

Ancora, segnala gli ammontari destinati ad: acquisto di libri e documenti (per 8 milioni di euro); ricerca scientifica (25.000 euro); sistema cartografico e catalogazione di beni paesaggistici (mezzo milione di euro); qualità del paesaggio (160.000 euro); promozione dell'arte italiana all'estero (130.000 euro); incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea (130.000 euro); espropriazioni per pubblica utilità o prelazione dello Stato su beni di interesse artistico (11 milioni di euro); acquisto di materiale archivistico (2 milioni di euro); conservazione del patrimonio archivistico (1,3 milioni di euro); manutenzione e salvaguardia del patrimonio archivistico (1,3 milioni di euro); conservazione del patrimonio archivistico non statale (900.000 euro).

Il relatore rammenta infine che, negli anni precedenti, la Commissione ha ripetutamente sollecitato il Governo a reperire fondi aggiuntivi da destinare agli Archivi. Nella Relazione di quest'anno, registra con favore che detta sollecitazione è stata recepita. Riservandosi di recepire le eventuali osservazioni che emergeranno nel dibattito, propone quindi conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore MONTICONE *(Mar-DL-U)* conviene che l'atto in titolo presenti alcuni elementi positivi. Ad esempio, registra senz'altro con favore la scelta di destinare una parte delle risorse di quest'anno al completamento delle iniziative intraprese nel 2004 che, a seguito dei tagli subiti dal settore, non avrebbero altrimenti visto la luce. Condivide altresì le azioni di tutela contro il deterioramento del patrimonio nazionale, da un lato, e la destinazione di risorse in favore degli archivi, dall'altro.

L'atto suscita tuttavia anche qualche perplessità. Con particolare riferimento alla Tabella n. 2, di riparto dei 230 milioni destinati al patrimonio culturale, egli rileva ad esempio la disparità tra le somme destinate ai beni

statali e quelle destinate ai beni privati. I contributi per il restauro e la valorizzazione di monumenti di proprietà non statale ammontano infatti ad oltre 26 milioni di euro, mentre per gli archivi le risorse stanziate non raggiungono il milione e mezzo. Pur nella consapevolezza che il patrimonio archivistico rappresenti solo una parte (ed anche modesta) del patrimonio nazionale, ritiene tuttavia indispensabile un segnale forte a favore dei beni statali, anche a tutela dell'identità nazionale.

Con riguardo alla destinazione di mezzo milione di euro alla macroarea delle scienze umanistiche e dei beni culturali del CNR, osserva poi che in realtà si tratta di una «microarea», stante l'esiguità delle risorse ad essa destinate. Né va dimenticato che il disegno di legge sulla ricerca umanistica, da lui presentato confidando nel rispetto dell'impegno assunto dal Governo in occasione dell'approvazione del corrispondente disegno di legge sulla ricerca scientifica, ha invece registrato la relazione tecnica negativa del Ministero dell'economia per mancanza di fondi. Meglio sarebbe stato dunque, a suo giudizio, evitare di finanziare la predetta macroarea in questa sede, piuttosto che destinarle risorse così scarse.

Dopo aver rilevato l'assoluta inconsistenza (appena 135.000 euro) delle spese per la promozione dell'arte italiana all'estero, prende indi atto delle somme destinate alle attività di censimento e catalogazione dei beni paesaggistici, sottolineandone il rilievo a fini di tutela contro gli abusi.

Auspica conclusivamente che il relatore voglia tener conto di dette considerazioni nella redazione del parere che si accinge a sottoporre alla Commissione.

Il senatore TESSITORE *(DS-U)* esprime perplessità sulla scelta di procedere alla votazione sull'atto in titolo già nella seduta di oggi, che testimonia del resto la valutazione riduttiva che la maggioranza compie sul provvedimento.

Nel merito, pur convenendo sull'importanza degli interventi sul patrimonio non statale, conviene con il senatore Monticone sull'esigenza di privilegiare nettamente il patrimonio pubblico.

Ritiene a sua volta irrisorie le cifre destinate alla promozione dell'arte italiana all'estero. Meglio sarebbe stato, a suo avviso, concentrare le già scarse risorse su determinati settori, seguendo un rigoroso criterio di priorità anche di carattere pluriennale.

Conviene altresì sulla inopportunità di definire «macroarea» quella delle scienze umanistiche e dei beni culturali del CNR, in considerazione delle esigue risorse stanziate. Ciò, tanto più a fronte del rilievo che il settore riveste invece a livello nazionale.

Quanto al disegno di legge sulla ricerca umanistica, di cui ricorda di essere stato relatore alla Commissione, rammenta che l'esame fu interrotto a causa della contrarietà non solo della Commissione bilancio, ma dello stesso Governo, nonostante la modestia degli oneri che ne conseguivano.

Manifesta pertanto il proprio disappunto, certamente non compensato dalla destinazione di fondi, peraltro scarsi, alla macroarea delle scienze umanistiche e dei beni culturali del CNR.

Il senatore MODICA *(DS-U)* rileva anzitutto con stupore che i proventi della quota del Lotto riservata ai beni e alle attività culturali sono identici a quelli dell'anno scorso, osservando che ciò si pone in contrasto con qualunque probabilità statistica.

Lamenta inoltre che il Governo non abbia trasmesso una tabella di confronto delle somme stanziate quest'anno rispetto all'anno scorso, né una puntuale rendicontazione della quota dei proventi del Lotto destinata l'anno scorso a coprire gli oneri del decreto-legge n. 72 sulla pirateria informatica (cosiddetto «decreto Urbani»).

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore FAVARO *(FI)* il quale conviene che i fondi destinati a sostegno della macroarea dei beni culturali del CNR siano esigui. Ritiene tuttavia che si tratti di un segnale importante in favore del settore. L'atto in titolo risulta del resto migliorato rispetto all'anno scorso, ad esempio sotto il profilo della tutela dei beni archivistici. Concorda invece con l'esigenza di tabelle di confronto fra gli stanziamenti dei diversi anni.

Su altri profili sollevati nel dibattito, ritiene invece competente a rispondere il rappresentante del Governo.

Avanza conclusivamente una proposta di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

Schema di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 475)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)* illustra l'atto in titolo, ricordando che la fusione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in un unico Dicastero ha fatto sì che dalla legge finanziaria per il 2002 in poi i contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero stesso fossero iscritti in un'unica unità previsionale del Ministero unificato. Il Ministero trasmette tuttavia ogni anno due distinti riparti, uno relativo ai fondi destinati ad enti, istituti ed associazioni afferenti il settore dell'istruzione e un altro relativo al settore universitario, con particolare riferimento agli istituti scientifici speciali.

Giunge quindi ora all'esame della Commissione il riparto dei fondi destinati all'istruzione per il 2005. Rispetto al passato, il Presidente relatore rileva positivamente una graduale maggiore sollecitudine nella presentazione del piano di riparto, che nel 2003 fu presentato alle Camere nel mese di luglio e nel 2004 alla fine di aprile. Rammenta tuttavia che, per legge, esso dovrebbe essere presentato entro il 31 gennaio. Ribadisce quindi l'invito rivolto negli anni passati al Governo ad un più puntuale rispetto di tale scadenza.

Quanto al merito del riparto, egli osserva che si tratta di un ammontare pari a circa 7,3 milioni di euro (comprensivi dei 4.035 euro destinati al Museo nazionale della ceramica di Faenza), purtroppo inferiore a quello accordato per il precedente esercizio finanziario. Ciò è dovuto al minore stanziamento complessivo in bilancio (ridotto del 4,72 per cento rispetto a quello del 2004) determinato dalla legge finanziaria per il 2005. In tal senso, esprime dunque rammarico, atteso che tale riduzione è la più consistente dell'ultimo triennio (nel 2004 era stata infatti dello 0,2 per cento e nel 2003 del 3,5 per cento).

Passando al dettaglio della proposta di riparto, rileva che i contributi per la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia, per l'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo, per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e per l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) sono confermati nella medesima misura stabilita per l'anno 2004, del resto già uguale a quella stabilita per gli anni 2003 e 2002.

Per i restanti enti, il relativo finanziamento è stato invece determinato tenendo conto della riduzione operata con la legge finanziaria per il 2005.

Registra tuttavia negativamente che, nel riparto di quest'anno, non si faccia riferimento a criteri di carattere oggettivo per l'attribuzione dei contributi ai singoli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Nel 2004, il finanziamento di tali Istituti era stato ad esempio stabilito tenendo conto delle spese di funzionamento (fra cui il trattamento economico del direttore, le spese per gli organi collegiali, il fitto di locali ed oneri connessi) ed erano stati considerati alcuni parametri oggettivi, riferiti all'entità del personale docente e non docente in servizio nelle istituzioni scolastiche nell'ambito territoriale di competenza di ciascun Istituto e al numero dei punti di erogazione del servizio, nonché la consistenza dell'avanzo di amministrazione non vincolato comunicato dagli Istituti stessi. Nel 2003 il contributo era stato invece determinato tenendo conto delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente.

Relativamente alle associazioni professionali per discipline, viene poi confermata la scelta, costantemente seguita a partire dal 1999, di attribuire i contributi successivamente, in base ai progetti che verranno presentati dalle singole associazioni, dopo un'opportuna valutazione delle finalità perseguite.

Analogamente, è confermata la scelta di assegnare un contributo unico in favore delle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, da ripartire successivamente sulla base delle spese sostenute ed opportunamente documentate.

In considerazione sia delle finalità del provvedimento che dell'urgenza di provvedere all'erogazione dei contributi, il Presidente relatore raccomanda conclusivamente l'espressione di un parere favorevole. Ritiene tuttavia doveroso segnalare al Governo, oltre all'opportunità di un più puntuale rispetto delle scadenze previste dalla legge, da un lato, l'esigenza che vengano indicati criteri oggettivi per l'attribuzione di risorse agli IRRE e, dall'altro, l'urgenza di reperire risorse ulteriori – pur nell'evidente rispetto delle compatibilità finanziarie – onde arrestare la tendenza in atto ad un continuo impoverimento del settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo unico per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2005 (n. 460)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ripresa dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, dianzi sospeso.

Per dichiarazione di voto sullo schema di parere avanzato dal relatore interviene il senatore TESSITORE *(DS-U)*, il quale preannuncia il voto contrario del suo Gruppo per ragioni sia di metodo che di merito.

Quanto al metodo, ribadisce il giudizio negativo sulla scelta di procedere all'intero esame, compresa la votazione, dell'atto in titolo nella medesima seduta, che non ha consentito i dovuti approfondimenti ed ha impedito allo stesso relatore di rispondere analiticamente alle questioni sollevate nella discussione generale. Né vale il richiamo alle competenze del Governo, peraltro assente quanto meno con riferimento al Ministero di settore.

Sempre con riferimento al metodo, lamenta inoltre che i numerosi sostituti dei componenti di maggioranza della Commissione intervengano solo all'atto della votazione, esprimendo così un voto evidentemente poco consapevole.

Passando al merito, egli si esprime criticamente in ordine alla configurazione di alcune voci di spesa.

Conviene altresì con le osservazioni del senatore Modica in ordine alla curiosa coincidenza dei proventi del gioco del Lotto negli ultimi due anni, alla mancata rendicontazione delle somme stanziate a copertura del «decreto Urbani» e all'assenza di una tabella di confronto rispetto all'anno scorso.

Anche il senatore CORTIANA *(Verdi-Un)* annuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che il Parlamento non debba svolgere un ruolo di mero certificatore. Coglie altresì l'occasione per sottolineare nuovamente l'estrema delicatezza dei temi della proprietà intellettuale, intorno ai quali ruota un intero mondo di interessi.

La senatrice SOLIANI *(Mar-DL-U)* esprime a sua volta l'estraneità del proprio Gruppo rispetto all'atto in titolo, i cui contenuti ne negano la stessa intestazione. Il riparto in esame non rappresenta infatti, in alcun modo, un investimento sui beni culturali, bensì solo l'elargizione di una manciata di euro del tutto inadeguata rispetto agli obiettivi. A conclusione della Legislatura, non si può pertanto non rilevare il totale disinteresse del Governo in carica ad investire sui beni culturali, che pur rappresentano una parte essenziale del patrimonio nazionale.

Gli stessi settori cui sono destinati i fondi seguono un andamento consuetudinario, senza alcuna motivazione strategica, non avendo il Governo dimostrato alcuna capacità di attivare una rete nazionale di investimenti. In un clima del tutto rassegnato, il Governo rinuncia così a governare il settore, dimostrando di non essere assolutamente all'altezza del Paese e delle sue aspettative.

Manca del resto il tempo politico per offrire un segnale non banale né marginale al settore. Per tali ragioni, ancor prima che per le singole scelte di merito, annuncia pertanto un convinto voto contrario.

Il senatore BETTA *(Aut)* annuncia infine il proprio voto di astensione, in coerenza con l'atteggiamento assunto in passato in occasioni analoghe. Coglie tuttavia l'occasione per registrare con rammarico come il Governo non abbia seguito le indicazioni più volte emerse in Commissione a favore di una concentrazione delle risorse su settori prioritari, finendo per disperdere i fondi in settori non significativi.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie infine la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE ED ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 460

«La Commissione, esaminata la Relazione in titolo,

premesso che:

essa consegue alla legge finanziaria per il 2002, che ha previsto l'istituzione nello stato di previsione di ciascun Ministero di un Fondo per gli investimenti nel quale confluiscono gli stanziamenti individuati in allegato alla legge finanziaria,

per i Beni culturali, la legge finanziaria per il 2005 ha stanziato euro 316.624.661 in termini di competenza ed euro 304.275.009 in termini di cassa, sostanzialmente confermando gli stanziamenti dello scorso anno,

valutate positivamente:

la scelta di accantonare, sulla disponibilità del Fondo per gli investimenti dell'anno 2005, circa 20 milioni di euro al fine di consentire la completa realizzazione degli interventi programmati per l'anno 2004 nonostante i tagli conseguenti al decreto-legge n. 168 del 2004, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica,

la destinazione di risorse aggiuntive in favore del patrimonio archivistico, in linea con quanto richiesto dalla Commissione negli anni precedenti,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1. Si sollecita l'impegno del Governo a reperire, già dall'anno prossimo, risorse aggiuntive da destinare al settore, anche al fine di recuperare i tagli subiti negli ultimi anni.

2. Con specifico riferimento alla macroarea delle scienze umanistiche e dei beni culturali del CNR, si auspica un incremento delle relative risorse.

3. Si invita il Governo a corredare le prossime Relazioni sulla destinazione delle disponibilità del Fondo unico per gli investimenti con una Tabella di confronto rispetto agli stanziamenti degli anni precedenti».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

445ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(3344) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri con il prosieguo della discussione generale.

Il senatore DEMASI *(AN)* interviene dichiarando di condividere finalità e metodologie dell'azione di rilancio economico indicata nel provvedimento in esame. La discussione sul decreto-legge per lo sviluppo economico, sociale e territoriale del Paese è tuttavia condizionata da elementi contingenti, quali gli esiti delle recenti consultazioni elettorali ed i rilievi sui saldi finanziari mossi all'Italia in ambito comunitario, che ne avvelenano il dibattito. Manifesta quindi apprezzamento per le proposte del Governo, finalizzate al recupero di competitività da parte delle imprese italiane, anche di quelle di piccole dimensioni, attraverso strumenti prevalentemente tattici e fa presente che una azione strategica complessiva potrà essere più adeguatamente delineata nell'ambito della prossima manovra di bilancio. Giudica poi sterile la critica al provvedimento da parte dei Gruppi di opposizione, poiché non prospetta alcuna soluzione alternativa. Sottolinea infine la necessità di affrontare le questioni dello sviluppo e del sostegno dell'imprenditoria nazionale in un'ottica globale

e preannuncia sin d'ora il voto favorevole da parte del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore Paolo BRUTTI *(DS-U)* fa preliminarmente presente che i Gruppi di opposizione, in particolare in seno all'8ª Commissione, hanno sempre dimostrato capacità critica e propositiva rispetto alle iniziative provenienti dal Governo. Invita poi il Relatore a fornire maggiori elementi quantitativi a supporto della illustrazione del provvedimento in esame poiché dalla sua relazione e da quella del Governo non risultano chiari i risvolti finanziari connessi alle azioni da intraprendere. Dal contenuto del provvedimento appare tuttavia chiaro lo scarso peso della manovra, incapace di reperire le risorse necessarie per una concreta azione di rilancio economico. Seppur avaro di risorse, il provvedimento è prodigo nel manomettere le regole del funzionamento dell'apparato amministrativo dello Stato: viene infatti accentuato lo strumento, che dovrebbe essere eccezionale, del commissariamento. L'articolo 5, in materia di interventi per lo sviluppo infrastrutturale, prevede la nomina di un commissario straordinario a cui vengono attribuiti poteri speciali per la realizzazione ed il completamento di opere e lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite nella convenzione tra l'ANAS e la società Autostrade S.p.A., che non risultino inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121 del 21 dicembre 2001. Tali lavori sono dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi della legge n. 443 del 2001, e pertanto aumentano la platea delle opere cosiddette strategiche, determinando un affollamento che rende impossibile individuare le reali priorità di intervento. La figura del commissario, inoltre, non assicura la soluzione delle controversie, per lo più di carattere ambientale, sorte in passato tra le amministrazioni locali e le concessionarie autostradali, causate spesso da risparmi in fase di progettazione delle opere che hanno comportato come conseguenza notevoli ritardi in fase esecutiva. La previsione dell'articolo 5 del decreto-legge di conversione trascura inoltre la realizzazione di opere pubbliche che invece hanno una consistente valenza strategica – come nel caso del rifacimento delle autostrade E45 e E55 – che, nonostante la loro rilevanza, non godono dei benefici previsti dal decreto-legge in esame poiché non rientrano tra i cantieri aggiuntivi alle opere già assentite in convenzione. Per quanto riguarda poi gli interventi previsti dall'articolo 6, relativo alla destinazione di quota parte del Fondo rotativo per gli investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca, fa presente che la lettera c) del comma 3 prevede la inclusione – tra le opere beneficiarie dello stesso Fondo – delle infrastrutture marittime, logistiche ed energetiche comunque connesse ai corridoi multimodali transeuropei 8 e 10. A tale proposito sottolinea la estraneità di tale previsione nel contesto di un'azione finalizzata al rilancio economico del Paese, ricordando che il corridoio 8 prevede il collegamento Durazzo-Tirana-Skopje-Sofia-Varna ed il corridoio 10 interessa invece il percorso Salisburgo-Lubiana-Zaga-

bria-Skopje-Tessalonica e rilevando che pertanto tali direttrici non rivestono un ruolo strettamente strategico per l'Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

446ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

indi del Vice Presidente
PEDRAZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Baldini e per le infrastrutture e i trasporti Ricevuto.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3344) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice DONATI *(Verdi-Un)* interviene in sede di discussione generale soffermandosi in particolare sulla questione dell'ampliamento del novero delle infrastrutture strategiche previste dall'articolo 5. A tale riguardo giudica incoerente la logica sottostante alla individuazione di tali opere. Ritiene infatti che sarebbe stato più opportuno individuare singolarmente le opere che hanno un'effettiva implicazione in termini di rilancio dell'economia nazionale, piuttosto che procedere ad un ampliamento generalizzato del loro numero. Le misure adottate risultano pertanto prive della logica richiesta da una politica dei trasporti integrata che preveda il necessario coinvolgimento delle regioni. Poco giustificata è inoltre la previsione di conferire poteri speciali alla figura del commissario straordinario poiché il decreto legge già conferisce poteri incisivi allo stesso Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'aggiunta di tale figura finisce per duplicare procedure già esistenti. Il decreto legge costituisce pertanto

l'ennesimo elemento di un complesso scoordinato di disposizioni varate dal Governo che anche in passato non hanno trovato concreta applicazione, come nel caso del documento di programmazione economica e finanziaria 2005-2008 nel quale erano state dichiarate strategiche undici nuove infrastrutture, che poi non sono state inserite nella delibera del CIPE tra le infrastrutture di rilevanza strategica. Ritiene dunque poco sensato allungare le liste delle infrastrutture strategiche, se poi non sono disponibili le risorse necessarie alla loro realizzazione. Risulta inoltre incomprensibile la previsione del comma 4 dell'articolo 5 nel quale si prevede che per la realizzazione di infrastrutture mediante il *project financing* possano essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici. Tale disposizione risulta pleonastica poiché rientra nell'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione e pertanto ne sarebbe opportuna la soppressione. Conclude infine sottolineando l'inadeguatezza del provvedimento in esame a far fronte alle pressanti esigenze del settore della logistica e dei trasporti in ambito urbano ed extraurbano ed alle conseguenti emergenze ambientali.

Il senatore CICOLANI *(FI)*, relatore, in sede di replica, manifesta apprezzamento per il dibattito svoltosi in Commissione e dal quale possono essere ricavati elementi da inserire nel parere. In particolare ritiene condivisibili i rilievi formulati in merito all'articolo 5, comma 5, laddove si prevede che gli interventi da inserire tra le infrastrutture strategiche sottoposte alle procedure dettate dalla legge n. 443 del 2001 siano indistintamente tutti quelli previsti nell'ambito delle concessioni autostradali, già assentite e non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, deliberato dal CIPE nel dicembre 2001. Tale disposizione priva infatti di qualsiasi contenuto discrezionale il decreto che il Presidente del Consiglio dei ministri deve emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a cui il predetto comma fa riferimento. Per quanto riguarda poi il comma 6 dello stesso articolo ritiene necessario chiarire quali siano i soggetti competenti, ivi previsti, precisando che si tratta delle stazioni appaltanti. È inoltre necessario definire meglio le ragioni che presiedono alla nomina dei commissari straordinari e l'estensione dei poteri speciali ad essi attribuiti, prevedendo una procedura che consenta di nominare nuovi commissari straordinari solo allorché tali nomine siano effettivamente necessarie e che permetta di ampliare, laddove questo fosse sufficiente, i poteri dei commissari straordinari già esistenti. Fa poi presente che il comma 9 ed il comma 11 dell'articolo 5 dettano una disciplina contraddittoria, che sembra insistere nella medesima materia. Il primo fa infatti salva la disposizione del comma 4-*bis* dell'articolo 13 del decreto legge n. 67 del 1997, che impone il rispetto, da parte dei commissari straordinari, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica e del patrimonio storico, artistico e monumentale, mentre il secondo prevede la possibilità che gli stessi commissari possano derogare alla normativa vigente ma nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria. Il comma 12 andrebbe poi integrato con la

previsione che, nel caso in cui si verifichi il fallimento di un soggetto appaltatore che abbia realizzato per un'ampia percentuale l'opera affidata, la parte restante dell'opera stessa possa essere completata tramite affidamenti di natura negoziale che ne garantiscano il celere completamento. Un'ultima osservazione riguarda l'articolo 7, relativo agli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali; appare infatti necessario chiarire che gli interventi ai quali si fa riferimento sono quelli finalizzati alla implementazione dei servizi a banda larga. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole che tenga conto delle osservazioni esposte.

Il sottosegretario alle infrastrutture RICEVUTO, in sede di replica, interviene per fornire chiarimenti in merito alle modalità di nomina dei commissari straordinari. A tale riguardo fa presente che il comma 7 dell'articolo 5 prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto di nomina può disporre la conferma o la sostituzione dei commissari straordinari eventualmente già nominati.

Il senatore Paolo BRUTTI *(DS-U)* dichiara il voto contrario del gruppo dei Democratici di Sinistra sulla proposta di parere favorevole del relatore, pur condividendo la sua osservazione sulla nomina dei commissari straordinari e sui rischi derivanti dall'uso inflazionato di tale figura.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente GRILLO pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con le osservazioni illustrate dal Relatore che la Commissione approva conferendo mandato al medesimo e redigerne il testo.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

302ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI – informato che si è testé conclusa l'audizione informale, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, del professor Giuseppe D'Ascenzo, presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, accompagnato dal dottor Stefano Bisoffi, dirigente centrale per le attività scientifiche – comunica che in data odierna è stato trasmesso un parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito allo schema del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38, e a talune proposte di legge riguardanti la formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari (testo unificato dei disegni di legge nn. 31, 3178 e 3303), ricordando che si tratta di argomenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(31) ***MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta***

(3178) ***STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio***

(3303) ***BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Ha la parola il senatore BONGIORNO *(AN)* che, in qualità di relatore sui disegni di legge in titolo, in relazione all'avvenuta scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti al relativo testo unificato, propone una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, anche a seguito della trasmissione del citato parere da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Su proposta del presidente RONCONI, la Commissione conviene di fissare il nuovo termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato alle ore 13 di mercoledì 27 aprile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente RONCONI informa che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 14 aprile, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente RONCONI avverte che, stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta odierna, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

I N D U S T R I A (10ª)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

252ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di deliberazione del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta da ENI S.p.A. nel capitale di Snam Rete Gas S.p.A.» (n. 465)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Esame e rinvio)

Il presidente – relatore – PONTONE *(AN)* ricorda come, nell'ambito del processo di riforma del mercato italiano dell'energia, l'articolo 1-*ter* del decreto legge n. 239 del 2003 (il cosiddetto decreto-legge «*antiblack out*»), al comma 4, ha introdotto il divieto, per le società che producano, importino, distribuiscano e vendano, anche attraverso società controllate o controllanti, energia elettrica e gas naturale, di detenere, a decorrere dal 1º luglio 2007, più del 20 per cento del capitale delle società che possiedono e gestiscono le reti nazionali di trasporto. Il medesimo divieto vige anche per le società a controllo pubblico anche indiretto che operino negli stessi settori.

Come è stato più volte sottolineato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ed evidenziato anche in occasione dell'esame parlamentare del decreto-legge, il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia non può prescindere dal problema della terzietà delle reti di trasmissione: l'introduzione di un limite al possesso delle reti costituisce pertanto un passo fondamentale nella definizione di assetti organizzativi che garantiscano a tutti

gli operatori l'accesso secondo criteri di neutralità, uguaglianza e non discriminazione.

Dal punto di vista concreto, le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale sono svolte da Snam Rete Gas S.p.A., società controllata dall'ENI per il 50,07 per cento (il rimanente 49,93 per cento costituisce flottante di borsa). Essendo a sua volta l'Eni sotto il controllo, diretto e indiretto, del Ministero dell'economia e delle finanze per una quota complessiva pari al 30,32 per cento del suo capitale sociale, è pertanto indispensabile che si proceda all'alienazione della partecipazione detenuta dallo Stato nel capitale di Snam Rete Gas, in modo da rispettare i limiti imposti dalla legislazione vigente.

In considerazione del carattere di servizio pubblico delle attività di trasporto e dispacciamento del gas svolte dalla Snam, le procedure da applicare per la privatizzazione sono regolate dalla legge n. 481 del 1995, che all'articolo 1, comma 2, prevede che il Governo individui i criteri e le modalità per la dismissione delle partecipazioni in imprese operanti nei servizi di pubblica utilità e li trasmetta al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Lo schema di deliberazione in esame è predisposto in attuazione di tale previsione. In esso si dispone che l'alienazione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanza nel capitale sociale di Snam Rete Gas venga effettuata mediante il ricorso, anche disgiunto, sia ad offerta pubblica di vendita sia a trattativa diretta con potenziali acquirenti, anche al fine di costituire un azionariato stabile.

Nella Relazione che accompagna la deliberazione si sottolinea come la definizione dei criteri intenda rispettare la normativa di riferimento consentendo nel contempo ad ENI di effettuare le scelte di disimpegno dal capitale di Snam rete Gas secondo la tempistica che verrà giudicata più opportuna. I criteri individuati sono finalizzati ad assicurare la stabilità dell'assetto proprietario di Snam, pur consentendo la realizzazione di forme di azionariato diffuso.

Segnala altresì che il Governo ha ravvisato la necessità che nello statuto di Snam Rete Gas, prima dell'adozione di atti che determino la perdita di controllo, venga introdotta la clausola che attribuisce al Ministero dell'economia i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, finalizzati alla tutela di rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità e la difesa. Ritiene indubbio infatti che la garanzia della regolarità e della continuità del servizio pubblico svolto dalla Snam nell'attività di dispacciamento del gas naturale e di gestione della rete sia strettamente collegata a tali finalità.

Precisa che l'individuazione di Snam quale società nel cui statuto inserire i poteri speciali verrà fatto con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre il contenuto delle relative clausole statutarie sarà individuato con un apposito decreto del Ministro dell'economia. In allegato allo schema di deliberazione sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, tuttavia, il Governo ha provve-

duto ad inviare al Parlamento lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, assolvendo così agli obblighi di comunicazione previsti al citato articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994.

In esso si prevede che possano essere introdotte tutte le tipologie di poteri speciali contemplate dalla legislazione vigente, vale a dire il potere di opposizione all'assunzione di partecipazioni rilevanti, il potere di opposizione alla conclusione di patti parasociali aventi ad oggetto partecipazioni rilevanti, il potere di veto all'assunzione di delibere aventi carattere e portata straordinari e il potere di nomina di un amministratore senza diritto di voto. Il Ministro dell'economia eserciterà i poteri d'intesa con il Ministro delle attività produttive e dopo un periodo di cinque anni si procederà a verificare se ancora sussistano le condizioni che giustificano la sussistenza di tali poteri.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Programma di utilizzo per l'anno 2005 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive (n. 463)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il presidente PONTONE *(AN)* ricorda che nella seduta di ieri sono stati richiesti ulteriori precisazioni al Governo circa l'effettivo utilizzo delle somme indicate nella relazione in esame per l'anno 2004.

Il sottosegretario VALDUCCI fornisce quindi sinteticamente alcuni chiarimenti, depositando una documentazione informativa agli atti della Commissione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento il presidente PONTONE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

307ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3344) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è iniziato il dibattito in ordine al provvedimento in titolo. Avverte altresì che sostituirà il relatore Tofani, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.

La senatrice PILONI *(DS-U)* dopo aver preliminarmente precisato di condividere i rilievi critici prospettati dal senatore Battafarano e dal senatore Viviani nel corso dei rispettivi interventi, osserva che il contenuto degli emendamenti governativi in materia di lavoro – di cui ha dato conto nella seduta di ieri il sottosegretario Sacconi – desta nuove ed ulteriori perplessità rispetto alla già discutibile impostazione del decreto legge in conversione. Pertanto, anche ai fini di una più puntuale formulazione del parere che la Commissione si accinge ad esprimere, ritiene opportuno soffermarsi su tali proposte di modifica: in particolare, non sembra condivisibile la disposizione soppressiva del comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che, ove accolta, farebbe prevalere un punto di vista centralista, atto a sminuire il già ridotto ruolo delle regioni

e delle autonomie locali in tema di raccordo tra pubblico e privato nel comparto della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. Altrettanto discutibile appare l'ipotizzato ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina del rapporto di lavoro intermittente, che potrebbe risolversi un ulteriore allargamento dell'area della precarietà, mentre l'unico emendamento governativo che appare condivisibile risulta quello attinente all'eliminazione del sottoinquadramento delle lavoratrici, relativamente ai rapporti contrattuali di inserimento. Risulta invece contraddittoria e scarsamente comprensibile l'ipotesi di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato al lavoro accessorio utilizzato dalle imprese familiari, ed analoga perplessità suscita la ventilata soppressione dell'aggettivo «metropolitane» riferito alle aree nelle quali il Ministero del lavoro può avviare una prima fase di sperimentazione della disciplina relativa alle prestazioni di lavoro accessorie.

Il senatore MONTAGNINO *(Mar-DL-U)* fa preliminarmente presente che il Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo ritiene che il decreto legge all'esame sia un provvedimento molto carente sul piano dei contenuti, adottato inoltre tardivamente rispetto all'aggravarsi della situazione economica e sociale del Paese. Con il decreto legge n. 35, infatti, il Governo, invece di promuovere una politica organica di crescita e di incremento dell'occupazione, si limita ad una serie di interventi scoordinati e basati sull'errata convinzione che la perdita di competitività che affligge il sistema produttivo italiano dipenda esclusivamente dalla compressione della domanda interna dovuta alla pressione fiscale troppo elevata. Pertanto, si agisce sul versante dell'offerta, invece di adottare misure strutturali idonee a colmare la distanza che separa l'Italia dagli altri Stati membri dell'Unione europea: emblematica, a questo proposito, è l'assenza di qualsiasi riferimento ad interventi finalizzati alla valorizzazione del capitale umano, coerentemente con uno degli assi portanti della strategia europea di Lisbona; quest'ultima è invece ignorata dal Governo, pur nell'ambito di un piano d'azione nazionale che, per sua natura, dovrebbe fare costantemente riferimento agli indirizzi e agli orientamenti dell'Unione europea.

Il pacchetto di misure contenute nel decreto legge in conversione e nel disegno di legge presentato alla Camera dei deputati investe inoltre una pluralità eccessiva di argomenti, al di fuori di una chiara indicazione di priorità e con una previsione di spesa estremamente ridotta: si tratta pertanto dell'ennesima occasione persa per definire una strategia volta a contrastare il declino economico e sociale del Paese.

L'assenza di interventi significativi per il Mezzogiorno – prosegue il senatore Montagnino – desta forti preoccupazioni e fornisce un'ulteriore prova dell'intento dell'Esecutivo di penalizzare le aree meno sviluppate, al di là di alcuni interventi infrastrutturali del tutto inadeguati a produrre effetti positivi, per la loro scarsa qualità e per l'esiguità delle risorse ad essi destinate. A tale proposito, occorre poi rilevare come il Governo persista nell'errore di considerare il Mezzogiorno come un territorio socialmente ed economicamente omogeneo, senza tenere presente che, attual-

mente, aree in condizioni di effettiva arretratezza convivono con zone in cui si registrano tassi di sviluppo piuttosto marcati e vicini se non uguali a quelle di altre e più avanzate regioni del paese. Per fare fronte in modo proficuo a tale realtà, sarebbe stato opportuno definire, avvalendosi anche dell'ausilio dell'Istat, parametri ed indicatori – come ad esempio il tasso di disoccupazione, la dotazione infrastrutturale o il reddito medio pro capite – in base ai quali orientare l'allocazione delle risorse, ai fini di una loro razionale ed efficace utilizzazione sul territorio, per assicurare un adeguato sostegno allo sviluppo nelle aree dove esso è effettivamente necessario.

La riforma del sistema degli incentivi, nel perseguire pervicacemente l'obiettivo di svuotare di contenuti la legge n. 488 del 1992 – che, invece, si era rivelata uno strumento valido ai fini della promozione dello sviluppo produttivo –, delinea un sistema di incentivi in conto interessi di scarsa efficacia, e soprattutto, prospetta, nel breve termine, una situazione di transizione in cui le imprese non potranno né avvalersi del vecchio sistema, né attingere al nuovo, con effetti facilmente prevedibili sulla loro capacità competitiva.

Le frammentarie misure previste dal decreto legge n. 35 in materia di lavoro e previdenza segnano poi, da parte del Governo, un vistoso arretramento rispetto a quanto era stato convenuto con le parti sociali nell'ambito del Patto per l'Italia, e anche, probabilmente, la rinuncia a qualsiasi progetto di riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione, quale era stato delineato nel disegno di legge n. 848-*bis*, il cui *iter* parlamentare di approvazione sembra destinato a restare incompiuto, anche per effetto della mancanza di risorse finanziarie adeguate.

Sarebbe pertanto opportuno che l'Esecutivo riconsiderasse l'insieme delle misura contenute nei due provvedimenti in materia di competitività e, accogliendo i numerosi rilievi che provengono da organi di stampa non certo noti per il loro favore nei confronti delle forse politiche di centrosinistra, si adoperasse per formulare proposte più adeguate ad assicurare un effettivo sostengo allo sviluppo sociale ed economico del paese.

Il senatore VANZO *(LP)* rileva preliminarmente che le finalità sottese al decreto-legge in questione sono orientate nella direzione del rilancio dell'economia, precisando altresì che il mercato del lavoro italiano risulta regolato da una serie di disposizioni, finalizzate alla tutela dei lavoratori e dell'ambiente, che risultano invece del tutto assenti nei contesti ordinamentali di numerosi Paesi asiatici, i quali attualmente minacciano, a livello economico, la sopravvivenza stessa dell'industria manifatturiera nazionale.

L'atteggiamento di indifferenza rispetto al fenomeno in questione, assunto dall'Unione europea, risulta del tutto inadeguato ed incongruo, mentre sarebbe opportuno fronteggiare tale grave situazione attraverso l'adozione di idonee misure di politica economica, quali i dazi doganali.

Un'altra difficoltà che grava sull'economia italiana si sostanzia nel perdurare di una certa mentalità assistenzialistica, frutto di errori commessi nel passato, che ancora oggi impediscono l'elaborazione di un'efficace politica per il Mezzogiorno orientata nella direzione di un effettivo rilancio di tali aree territoriali, che non può essere incentrato su moduli di assistenzialismo indiscriminato.

Il decreto legge in titolo, pur essendo nel complesso condivisibile, non affronta in maniera decisiva taluni aspetti problematici di rilievo, attinenti ai dazi doganali relativi alle aree territoriali asiatiche, alla diminuzione del costo del lavoro e alla opportunità di una nuova configurazione delle politiche economiche per il rilancio del Mezzogiorno, avulse da profili di tipo assistenziale.

Poiché nessun altro chiede di intervenire nella discussione, il PRESIDENTE illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La 11ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sembra opportuno esplicitare se l'obbligo di iscrizione all'albo (per i casi in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato) si riferisca solo ai dipendenti pubblici;

b) nell'alinea del comma 2 dell'articolo 13, occorrerebbe chiarire, al fine di evitare ogni possibile contenzioso, che è in ogni caso esclusa l'applicazione delle misure di cui al medesimo comma 2 per la frazione dell'anno 2005 anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

c) riguardo alla norma – posta dalla lettera *a)*, sesto periodo, del suddetto comma 2 – di esclusione del diritto all'indennità di disoccupazione, sembra opportuno specificare se essa operi solo in via transitoria (come parrebbe, almeno letteralmente, in base all'alinea del comma 2), se riguardi – oltre all'indennità di disoccupazione con requisiti normali – altri trattamenti, quali l'indennità con requisiti ridotti e i trattamenti di disoccupazione agricoli (ordinari e speciali) e in quali termini la medesima norma si coordini con la disciplina vigente sulla decadenza dal diritto agli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

Quest'ultima esigenza di coordinamento sembra sussistere anche per la norma specifica, di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 13, di esclusione del diritto all'indennità;

d) in merito al primo periodo del comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 13 – il quale prevede che, fino al 31 dicembre 2006, gli incentivi in favore dei datori che assumano lavoratori collocati in mobilità spettino al soggetto il quale utilizzi, mediante un contratto di somministrazione, il lavo-

ratore (anziché all'agenzia di somministrazione che abbia assunto il medesimo soggetto) –, occorrerebbe esplicitare se tale sostituzione del beneficiario si applichi solo con riferimento al periodo di utilizzo (e se, quindi, essa possa riguardare solo una quota dell'incentivo complessivo). Bisognerebbe inoltre chiarire se la sostituzione in esame operi anche per l'eventuale frazione del periodo di utilizzo successiva al 31 dicembre 2006;

e) riguardo alle modifiche temporanee – di cui ai successivi secondo e terzo periodo della lettera *c)* – della disciplina sugli incentivi in caso di assunzione di soggetti sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, appare opportuno esplicitare se la data ivi posta (31 dicembre 2005) concerne il termine per l'assunzione, restando fermo – in tal caso – il dispiegamento degli effetti anche nel periodo successivo;

f) in merito al quarto periodo della stessa lettera *c)* – il quale specifica alcune ipotesi di esclusione dall'applicazione dei benefici di cui alla medesima lettera (ipotesi che spesso sono già previste dalla relativa disciplina ordinaria) –, occorre forse valutare la congruità della formulazione tecnica della norma, in quanto se, da un lato, essa parrebbe di tenore generale, dall'altro, risulterebbe limitata al periodo temporale di cui all'alinea del comma 2 nonché (per quanto riguarda gli interventi di integrazione salariale straordinaria) alle fattispecie specifiche di cui al secondo periodo (della lettera *c)* in oggetto);

g) in merito alla novella di cui al comma 4 dell'articolo 13, relativa al Fondo per lo sviluppo, sembra opportuno un migliore coordinamento formale tra il rinvio al decreto ministeriale e la disciplina procedurale già stabilita dall'articolo 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo;

h) riguardo alle norme, di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 13, sull'indennità ordinaria di disoccupazione relativa ai dipendenti sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, si invita, in primo luogo, a valutare la possibilità di sopprimere il requisito della non imputabilità degli eventi all'imprenditore o ai lavoratori (ferma restando la definizione, con il decreto ministeriale di cui al comma 11, delle situazioni ed eventi interessati).

In merito alla norma di esclusione (dal trattamento in oggetto) di cui al comma 9, appare opportuno specificare che le sospensioni programmate rientranti in essa sono solo quelle che si basino su orari di lavoro multiperiodali annui o plurimensili.

Riguardo alla norma sul limite di durata, di cui al secondo periodo del comma 10, occorrerebbe esplicitare se il termine «prestazione», ivi adoperato, faccia riferimento ad ogni forma di indennità di disoccupazione, con requisiti normali o ridotti e anche se liquidata per cessazione del rapporto di lavoro (anziché per i casi di sospensione in esame).

In merito agli adempimenti amministrativi di cui al medesimo comma 10, sembra opportuno prevederne una semplificazione per i casi

in cui la sospensione si basi su accordi conciliativi - semplificazione che potrebbe consistere nel limitare gli obblighi a quelli di comunicazione (da parte del datore) all'INPS –;

i) in merito alla novella di cui al comma 13 dell'articolo 13, appare necessario, con riferimento ai piani formativi individuali ed alle eventuali ulteriori iniziative (propedeutiche e connesse ai medesimi), definire una forma di partecipazione delle regioni e delle province autonome o quantomeno conservare la norma (previgente alla novella in esame) sulla trasmissione dei corrispondenti progetti.

Si invita inoltre a valutare se la previsione – di cui alla lettera *a)* del comma 13 – del parere delle regioni e delle province autonome (sui piani formativi diversi da quelli individuali) costituisca una soluzione conforme ai rilievi della sentenza della Corte costituzionale 13-28 gennaio 2005, n. 51.».

Il senatore BATTAFARANO *(DS-U)*, pur esprimendo apprezzamento per lo sforzo analitico compiuto dal relatore, preannuncia tuttavia a nome del Gruppo politico di appartenenza il voto contrario sullo schema di parere in esame, evidenziando in particolare che la disciplina contenuta nel decreto-legge in titolo risulta del tutto incongrua ed inadeguata.

Propone inoltre una riformulazione della lettera a) dello schema di parere testé illustrato, finalizzata a prospettare l'eliminazione dell'obbligo di iscrizione all'albo professionale previsto al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, che risulta del tutto ingiustificato nell'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e peraltro economicamente gravoso per il lavoratore, che dovrà sostenere i costi di tale iscrizione ad esclusivo beneficio dei bilanci degli ordini professionali.

Il sottosegretario BRAMBILLA si esprime in senso favorevole alla proposta di modifica avanzata dal senatore Battafarano.

Il PRESIDENTE, condividendo anch'egli la proposta del senatore Battafarano, riformula lo schema di parere precedentemente illustrato, sostituendo l'originale versione del punto a) di tale documento con un nuovo testo del seguente tenore:

«*a)* all'articolo 2, comma 5, sembra opportuno sopprimere l'obbligo di iscrizione all'albo per i casi in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato;»

Il Presidente, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni, nella versione da ultimo illustrata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

419ª Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli, accompagnato dal dottor Corrado Clini, direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI avverte che la Camera dei deputati ha modificato il disegno di legge n. 3307, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, già approvato dal Senato della Repubblica.

Stante l'imminente decorso dei termini per la conversione in legge del decreto-legge n. 14, se assegnato in tempo utile, il suddetto provvedimento verrà inserito nell'ordine del giorno della seduta di domattina, per essere esaminato subito dopo l'audizione del direttore generale dell'APAT.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista; ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

AFFARE ASSEGNATO

Sulle politiche e sulle misure da adottare in vista dell'effettiva entrata in vigore del Protocollo di Kyoto: seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Riprende l'esame dell'affare assegnato in titolo sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso.

Il presidente NOVI ringrazia il Ministro per la disponibilità mostrata ad intervenire ai lavori della Commissione su un argomento così importante come le misure da adottare alla luce dell'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto.

Il ministro MATTEOLI, sulla base delle valutazioni emerse durante il dibattito svoltosi in Commissione lo scorso 16 febbraio, fornisce alcuni elementi di aggiornamento in merito all'attuazione del Protocollo di Kyoto e della direttiva 2003/87/CE (cosiddetta direttiva *Emissions Trading)*.

Secondo quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto e dalla nona Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, entro il dicembre 2005, le Parti dovranno trasmettere al segretariato della Convenzione la quarta Comunicazione Nazionale sui cambiamenti climatici e un rapporto volto a dimostrare i progressi effettuati in vista del rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dal Protocollo stesso.

Alla luce di tali impegni il Governo sta procedendo all'aggiornamento della strategia nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra e in particolare all'individuazione delle misure nazionali addizionali rispetto a quelle già adottate che consentiranno di raggiungere l'obiettivo di Kyoto in maniera efficiente dal punto di vista dei costi.

A tale riguardo, nell'ambito delle possibili ulteriori opzioni di riduzione delle emissioni da attuare a livello nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha individuato quelle che comportano benefici secondari (economici o ambientali) e costi marginali di riduzione delle emissioni inferiori ad 8 euro per tonnellata equivalente di CO_2 (8 euro/tCO_2eq).

La valutazione effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è anche condivisa dal Ministro dell'economia, come si può rilevare dal resoconto dell'audizione del ministro Siniscalco alla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati del 10 febbraio ultimo scorso.

Le misure così individuate riguardano in primo luogo i trasporti, responsabili di oltre il 30 per cento delle emissioni; in particolare, gli interventi consisterebbero nell'eliminare progressivamente nel periodo

2005-2009 le auto circolanti immatricolate prima del 1996 che hanno emissioni superiori a 160 grammi di CO_2 per chilometro percorso. Tale misura consentirebbe di ridurre le emissioni di CO_2 fino al massimo di 9 milioni di tonnellate. Inoltre, altri interventi riguarderebbero la miscelazione del gasolio commerciale con il bio*diese*l, fino al 5,75 per cento (tasso compatibile con le attuali motorizzazioni ed in linea con la recente normativa comunitaria). Tale misura consentirebbe di ridurre le emissioni di CO_2 fino ad un massimo di 3,7 milioni di tonnellate. Altri interventi riguarderebbero la riorganizzazione del traffico urbano attraverso la completa attuazione dei piani urbani della mobilità, l'estensione dei parcheggi scambiatori traffico privato-trasporto pubblico, l'ottimizzazione dei sistemi treno-bus per il trasporto urbano e interurbano. Tale misura consentirebbe di ridurre le emissioni di CO_2 fino ad un massimo di 2,7 milioni di tonnellate.

Le altre misure individuate riguardano poi la piccola cogenerazione distribuita e ad alto rendimento di elettricità e calore: la misura è finalizzata ad assicurare entro il 2009 almeno 12.000 MW e (megawatt elettrici) di potenza, con una produzione di 42TWh (terawattora) l'anno. Tale misura consentirebbe di ridurre le emissioni di CO_2 fino ad un massimo di 8 milioni di tonnellate.

Infine, fra le misure individuate vi sono poi: l'aumento dell'impiego delle fonti rinnovabili (la misura è finalizzata alla produzione di ulteriori 1200 megawatt con energia rinnovabile con una riduzione delle emissioni di CO_2 pari a 3,5 milioni di tonnellate); l'aumento dell'efficienza del parco motori industriali nazionale di potenza superiore a 45 kilowattora entro il 2009 con una riduzione di CO_2 fino a 3,6 milioni di tonnellate; misure per il settore residenziale, con particolare riferimento alle caldaie, agli elettrodomestici, alla illuminazione ed ai dispositivi elettrici, con riduzione di CO_2 fino a 6,2 milioni di tonnellate; interventi in materia di smaltimento dei rifiuti, sia per la generazione di energia che per l'eliminazione delle emissioni di metano dalle discariche (la misura è finalizzata alla produzione di energia da rifiuti solidi urbani, da scarti delle lavorazioni agricole ed agroalimentari, da biogas, ed inoltre al recupero dei rifiuti nei cementifici. Tale misura può portare a riduzioni di CO_2 fino a 2,7 milioni di tonnellate); la riduzione del gas serra N2O (protossido di azoto) emesso nelle varie fasi produttive dell'acido adipico, con riduzioni di emissioni di CO_2 equivalenti fino a 6,2 milioni di tonnellate.

Infine, in merito agli aggiornamenti riguardo lo stato di attuazione della direttiva *Emissions Trading*, segnala che lo scorso 24 febbraio è stata inoltrata alla Commissione europea l'integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO_2 trasmesso a Bruxelles nel luglio 2004. Il documento di integrazione al Piano riporta l'elenco degli impianti regolati dalla direttiva con le quote che il Governo intende assegnare a ciascuno di essi.

Il documento di integrazione al momento è all'esame della Commissione europea. Il Governo sta lavorando intensamente con i funzionari della Commissione per fornire tutti i chiarimenti necessari ed agevolare

la conclusione del processo in tempi rapidi. A valle della decisione della Commissione europea, il Governo potrà procedere al rilascio delle quote di emissioni di CO_2 e consentire così alle imprese italiane di partecipare attivamente al mercato comunitario degli scambi di emissione.

Il Ministro esprime a questo punto parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 1 (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), limitatamente al primo ed al terzo capoverso del dispositivo, mentre esprime parere contrario sul secondo capoverso del medesimo. Difatti, con riferimento a tale ultimo capoverso, il Governo non può assumersi l'impegno di correggere il Piano nazionale di assegnazione, riducendo del 20 per cento il totale delle quote di emissioni di CO_2 in esso contenute.

Esprime quindi parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 2 (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), a condizione che venga riformulata espungendo dalla parte dispositiva il primo, il secondo, il sesto e l'ottavo capoverso. In particolare, per quanto riguarda il primo e il secondo capoverso, il Governo non può assicurare il rispetto dell'impegno previsto dal Protocollo di Kyoto unicamente attraverso il ricorso ad azioni di riduzione delle emissioni da attuare sul territorio nazionale, né può impegnarsi ad invertire immediatamente la tendenza in atto, che vede un aumento delle emissioni di CO_2. Il sesto capoverso non è accoglibile in quanto, escludendo a priori la possibilità di concedere incentivi per la produzione di combustibile da rifiuti, compreso quello di qualità, si pone in contraddizione con la situazione normativa attuale, in base alla quale il combustibile da rifiuti di qualità è addirittura escluso dal regime dei rifiuti, mentre il combustibile da rifiuti normale è assimilato alle fonti rinnovabili.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* ringrazia il ministro Matteoli per la sollecitudine con cui ha inteso proseguire il suo impegno in Commissione Ambiente su un argomento centrale, come l'attuazione del Protocollo di Kyoto, sottoponendo all'attenzione della Commissione alcuni elementi nuovi.

Per quanto concerne, in particolare, il Piano nazionale di assegnazione, sarebbe opportuno peraltro chiarire qual è lo stato delle discussioni in corso con la Commissione europea. Difatti, se per quanto attiene l'attuazione della direttiva *Emissions Trading* non si pongono particolari problemi, per quanto concerne invece il perseguimento degli obbiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, occorre aver chiaro qual è l'effettiva quantità di emissioni autorizzata. A riguardo, chiede al Ministro di precisare quante siano le imprese coinvolte, e per quanti milioni di tonnellate di CO_2.

Con riferimento quindi alle ulteriori possibili misure volte a ridurre le emissioni cui ha fatto riferimento il Ministro, sarebbe opportuno approfondire quelle riguardanti il settore residenziale, con particolare riferimento alle caldaie, agli elettrodomestici, alla illuminazione ed ai dispositivi elettrici, attraverso le quali il ministro Matteoli ha ipotizzato una riduzione di CO_2 fino a 6,2 milioni di tonnellate; al riguardo, tra l'altro, sarebbe pro-

babilmente necessario provvedere, con un apposito provvedimento, al fine di adeguare gli indicatori concernenti la costruzione di nuovi edifici o la ristrutturazione di quelli già esistenti.

Chiede quindi chiarimenti su quanto ha riferito il Ministro in merito alla possibilità di ridurre le emissioni di CO_2 grazie anche al recupero dei rifiuti nei cementifici, nonché sulle problematiche attinenti l'ipotizzata riduzione di emissioni di CO_2 fino a un massimo di nove milioni di tonnellate, eliminando progressivamente le auto circolanti immatricolate prima del 1996, chiedendo in particolare se qualche misura fra quelle previste riguarderebbe anche i carburanti o il trasporto merci.

Si riserva infine di riformulare la proposta di risoluzione n. 1 alla luce dei chiarimenti del Ministro.

Il ministro MATTEOLI fa presente innanzitutto al senatore Giovanelli che la previsione dell'adeguamento degli indicatori relativi agli edifici è già contemplata dal provvedimento di recepimento della normativa comunitaria.

Più in generale, il Governo italiano sta negoziando la fissazione di un tetto alle emissioni di CO_2 tale da non penalizzare le imprese italiane. Al momento, il tetto previsto è di 200 milioni di tonnellate di CO_2, mentre le imprese coinvolte sarebbero 1.260. L'estrema importanza di una attenta negoziazione risulta a tutti evidente se sol si considera che, qualora l'Italia dovesse ridurre le emissioni del settore industriale nella misura del 6,5 per cento, dovrebbero essere adottate misure drastiche come la chiusura di due centrali termoelettriche e il blocco della costruzione di tutte le nuove centrali.

È evidente pertanto che il Governo non può non difendere il settore industriale e le imprese italiane, tutelandone anche la competitività sul mercato internazionale.

Per quanto concerne i chiarimenti chiesti dal senatore Giovanelli in merito alle misure riguardanti il recupero dei rifiuti con produzione di energia e la produzione di combustibile da rifiuti, si tratta di argomenti, come è noto, che prescindono dal confronto tra maggioranza ed opposizione, facendo coagulare diverse opinioni tali da poter trovare dei punti di contatto in entrambi gli schieramenti. Il punto di vista del Governo è che la termovalorizzazione dei rifiuti consente di ridurre l'emissione di anidride carbonica e quella di metano, contribuendo nel contempo ad affrontare efficacemente il delicato problema dello smaltimento dei rifiuti, abbandonando una linea di azione che ha visto negli anni scorsi un massiccio ricorso alle discariche. Oltretutto, le regioni italiane che hanno puntato sulla realizzazione di termovalorizzatori hanno senza dubbio incontrato assai meno difficoltà rispetto a quelle che non lo hanno fatto.

Ribadisce pertanto il suo parere contrario sul secondo capoverso della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 1.

Il senatore ZAPPACOSTA *(AN)* presenta ed illustra la proposta di risoluzione n. 3 (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Nel ringraziare il ministro per la disponibilità mostrata, sottolinea l'esigenza di tener conto, nella definizione delle misure da adottare in vista dell'attuazione del Protocollo di Kyoto, della prioritaria esigenza di non nuocere all'economia italiana ed europea, la cui competitività deve essere salvaguardata.

Il presidente NOVI sottolinea come il ministro Matteoli, nell'interloquire con il senatore Giovanelli, abbia ben evidenziato qual è il contesto di riferimento, e quanto sia importante quindi mettere a punto le misure da adottare, senza prescindere dalle loro conseguenze sul sistema economico. Al riguardo, occorre ricordare che il rispetto degli obbiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto costerà all'Italia circa 350 milioni di euro l'anno, per cinque anni. Se venissero adottate le misure richieste dall'opposizione, tale costo lieviterebbe fino a raggiungere i sette-ottocento milioni di euro l'anno, sempre per cinque anni.

Va a questo punto rilevato che la situazione attuale è anche il frutto della mancata adozione, durante tutti gli anni novanta, di misure volte a ridurre le emissioni di anidride carbonica. A questo punto, l'Italia è chiamata ad assumere impegni tutt'altro che indifferenti per il proprio sistema produttivo, specie se si tiene conto del fatto che, a differenza degli altri Paesi industrializzati, l'Italia non fa ricorso all'energia nucleare.

Il ministro MATTEOLI esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 3.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* si dichiara disposto a riformulare la proposta di risoluzione n. 1, modificandone il secondo capoverso della parte dispositiva, nel senso di impegnare il Governo ad accompagnare la riduzione delle emissioni prevista col Piano nazionale di assegnazione così come approvato dall'Unione Europea, con ulteriori misure di riduzione delle emissioni di CO_2/equivalente, da approvare con la prevista Quarta comunicazione nazionale sulla riduzione delle emissioni di gas serra.

Il ministro MATTEOLI ribadisce il proprio parere contrario sul secondo capoverso della parte dispositiva della proposta di risoluzione n. 1, anche nella formulazione che il senatore Giovanelli ha appena ipotizzato. Difatti, così formulata, quella parte della proposta di risoluzione rappresenterebbe per certi versi una inutile ripetizione degli impegni già precisati al successivo terzo capoverso.

Ribadisce invece il suo parere favorevole sul primo e sul terzo capoverso del dispositivo della proposta di risoluzione n. 1, pur precisando che il riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2005, di cui al terzo capoverso, dovrebbe considerarsi superato da quanto convenuto nell'ambito del Consiglio europeo dello scorso mese di marzo, ove è stato affermato il principio circa l'esigenza di compiere ulteriori passi in avanti dopo il 2012, purchè si proceda tutti insieme, a livello planetario, e non soltanto con il coinvolgimento dei Paesi europei.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* riformula a questo punto la proposta di risoluzione n. 1 in un nuovo testo, espungendone il secondo capoverso della parte dispositiva.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, con separate votazioni, approva la proposta di risoluzione n. 1 (nuovo testo), respinge la proposta di risoluzione n. 2 ed approva la proposta di risoluzione n. 3.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)*, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, a nome di un terzo dei componenti della Commissione, chiede che le risoluzioni testè approvate siano comunicate al Presidente del Senato, affinché le sottoponga all'Assemblea.

Il presidente NOVI prende atto della richiesta testè avanzata dal senatore Giovanelli ed accerta che essa sia supportata da almeno un terzo dei componenti della Commissione.

Ringrazia quindi il ministro Matteoli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE CON RIFERIMENTO ALL'AFFARE ASSEGNATO

Sulle politiche e sulle misure da adottare in vista dell'effettiva entrata in vigore del Protocollo di Kyoto

1.

GIOVANELLI, VALLONE, LIGUORI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, PETRUCCIOLI

La 13ª Commissione permanente del Senato della Repubblica,

impegna il Governo:

a dare attuazione agli impegni assunti con la ratifica del Protocollo di Kyoto;

a correggere il P.N.A. delle quote di emissione già presentato, con la previsione di un volume complessivo di emissioni ridotto rispetto alla proposta iniziale di almeno il 20 per cento;

a sostenere gli orientamenti dell'Unione europea riassunti nella risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2005 in favore di un'iniziativa per un nuovo accordo *post* 2012, volto a prevedere riduzioni certe e quantificate delle emissioni così da contenere l'aumento delle temperature entro i due gradi centigradi, limiti oltre il quale è consistente il pericolo di cambiamenti climatici.

---

1. (nuovo testo)

GIOVANELLI, VALLONE, LIGUORI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, PETRUCCIOLI

La 13ª Commissione permanente del Senato della Repubblica,

impegna il Governo:

a dare attuazione agli impegni assunti con la ratifica del Protocollo di Kyoto;

a sostenere gli orientamenti dell'Unione europea riassunti nella risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2005 in favore di un'iniziativa per un nuovo accordo *post* 2012, volto a prevedere riduzioni certe e quantificate delle emissioni così da contenere l'aumento delle tem-

perature entro i due gradi centigradi, limiti oltre il quale è consistente il pericolo di cambiamenti climatici.

2.

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

La 13ª Commissione permanente del Senato della Repubblica,

considerato che:

il 16 febbraio 2005 entra in vigore il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1997, a seguito della ratifica definitiva della Russia che ha consentito il raggiungimento del requisito fissato dalla Convenzione medesima relativo all'adesione di almeno cinquantacinque parti responsabili per almeno il 55 per cento delle emissioni di biossido di carbonio quantificate in base ai dati relativi al 1990;

il Protocollo indica gli impegni di riduzione e di limitazione quantificata delle emissioni di gas serra (biossido di carbonio – CO_2; metano – CH4; protossido di azoto – N2O; idrofluorocarburi – HFC; perfluorocarburi – PFC; esafluoro di zolfo SF6) e prevede inoltre che le Parti dovranno, individualmente o congiuntamente, assicurare che le emissioni antropogeniche globali siano ridotte di almeno il 5 per cento rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di adempimento 2008-2012;

per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione assegnati i singoli Paesi aderenti hanno a disposizione strumenti che incidono sui livelli di emissioni di gas sia a livello nazionale che transnazionale, ed il Protocollo indica espressamente le nuove misure di flessibilità consentite. Tali misure sono l'*Emissions trading*, il *Clean Development* e la *Joint Implementation*;

gli Stati membri dell'Unione europea devono ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad effetto serra dell'8 per cento tra il 2008 e il 2012 mentre, per il periodo anteriore al 2008, le parti si impegnano a compiere progressi nella realizzazione dei loro impegni non oltre il 2005 e a fornirne le prove;

la decisione n. 2002/358/CE del Consiglio del 25 aprile 2002, relativa all'approvazione, in nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto e l'esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano, ha fissato per l'Italia l'obiettivo della riduzione delle emissioni serra del 6,5 per cento rispetto all'anno di riferimento 1990;

l'Italia ha provveduto alla ratifica del Protocollo attraverso la legge n. 120 del 1º giugno 2002, nella quale è riconfermato l'impegno assunto in sede comunitaria di ridurre le emissioni serra del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990, nel periodo 2008-2012;

in base ai dati forniti in sede di *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) le emissioni italiane nel 2002 risultano cresciute dell'8,8 per cento rispetto al 1990, a fronte di un calo del 2 per cento fatto registrare dalla Francia, una diminuzione del 2,5 per cento per la media dei paesi dell'Unione europea, del 14,5 per cento della Gran Bretagna e del 18,5 per cento della Germania;

in base all'obiettivo nazionale di riduzione nel periodo di adempimento 2008-2012, la quantità di emissioni assegnate all'Italia non potrà eccedere le 487,1 Mt CO_2 equivalenti, mentre le emissioni italiane del 2002 hanno superato i 553 milioni di tonnellate di CO_2 (pari a 7,4 tonnellate *pro-capite)*, portando il contributo dell'inquinamento italiano a toccare il 2 per cento sul totale mondiale, più della Francia e poco meno di paesi maggiormente industrializzati come Germania e Gran Bretagna che presentano comunque una tendenza alla forte diminuzione delle emissioni;

alla luce dei dati forniti in Parlamento dal Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio, a fine 2004 il *gap* effettivo che separa l'Italia dal raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto supera 138,3 milioni di tonnellate di CO_2 equivalente (Mt CO_2 eq) e le emissioni italiane rappresentano quasi il 12 per cento delle emissioni dell'intera Unione europea;

tra le misure che il Governo italiano ritiene già adottate a seguito della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 123 del 19 dicembre 2002 sono ricomprese quelle che riguardano l'aumento delle importazioni di energia elettrica per rispondere all'incremento della richiesta sulla rete e l'aumento della produzione di energia elettrica da raggiungere attraverso il completamento della riqualificazione del parco termoelettrico mediante la trasformazione degli impianti esistenti in impianti a ciclo combinato, nonché attraverso la realizzazione di nuovi impianti. Per quanto riguarda gli altri combustibili, viene considerato un aumento dal 10 al 16 per cento del carbone che, insieme ad altre misure, dovrebbe conseguire l'effetto di ridurre il *gap* italiano a circa 88,7 milioni di tonnellate di CO_2 equivalente;

secondo il rapporto Energia Ambiente 2004 presentato dall'ENEA nel novembre 2004 le emissioni italiane in eccesso rispetto all'obiettivo del Protocollo di Kyoto ammontano a non meno di 80 milioni di tonnellate di CO_2 ed il *trend* crescente non sembra dare adito a futuri cambi di rotta;

lo scenario di riferimento delle emissioni, considerato sulla base della normativa vigente e delle misure in via di attuazione ai sensi della citata delibera CIPE n. 123 del 2002 con cui è stato approvato il Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, prevede il raggiungimento nel periodo 2010-2012 di un livello di emissioni di CO_2 vicino a 530 milioni di tonnellate, corrispondente ad uno sforamento finale di oltre il 40 per cento rispetto agli obiettivi assegnati;

lo stesso Piano nazionale di riduzione delle emissioni prevedeva una riduzione di appena 51 milioni di tonnellate rispetto ai livelli del

1990, mentre sarebbe necessaria una ulteriore riduzione di almeno 41 milioni di tonnellate per il conseguimento degli obblighi assunti in sede internazionale e comunitaria;

le emissioni di anidride carbonica nel 2002 sono causate per il 35 per cento dal settore dell'energia, il 28 per cento dai trasporti, il 18 per cento dalle industrie e costruzioni, la restante parte dagli altri settori dell'economia. Rispetto al 1990, le emissioni di CO_2 nel solo settore dei trasporti risultano aumentate del 22,7 per cento, che si somma ad una crescita di emissioni di oltre il 15 per cento attribuibile al settore dell'energia;

a dicembre 2004 si sono svolti la decima Conferenza delle Parti (COP10) della Convenzione ONU sui cambiamenti climatici a Buenos Aires al fine di decidere la strategia del periodo *post*-Kyoto nonché un Consiglio ambiente dell'Unione europea sulle politiche a medio e lungo termine in materia di cambiamenti climatici, mentre il nostro Paese non aveva neppure completato la predisposizione di molti degli strumenti giuridici indispensabili per il conseguimento degli obiettivi di Kyoto;

al 31 gennaio 2005, infatti, l'Italia non aveva ancora recepito ed attuato la direttiva n. 2003/87/CE, con cui si istituisce il mercato europeo dello scambio dei permessi di emissione, che doveva essere ratificata entro il 31 dicembre 2003 in modo da consentire alle imprese italiane di disporre degli strumenti giuridici necessari per mettere in regola le proprie emissioni in ambito comunitario. Per tale motivo nei confronti dell'Italia è stata aperta una procedura di infrazione che è tuttora in corso;

l'Italia doveva notificare alla Commissione europea entro il mese di marzo del 2004 il piano previsto dall'articolo 9 della citata direttiva, contenente in particolare l'elenco dei livelli di emissione assegnati a ciascun settore produttivo e l'inventario delle emissioni per ciascun impianto fonte di gas serra;

la mancata predisposizione del piano nei termini prefissati ha comportato l'apertura di una ulteriore procedura di infrazione a carico del nostro Paese, nonché la impossibilità per le imprese italiane di trovarsi in regola dal gennaio 2005 con la normativa comunitaria in materia di emissioni ed il rischio di essere conseguentemente sanzionate;

il piano di assegnazione delle emissioni è stato presentato all'Unione europea dall'Italia solo nell'estate 2004 ed è stato tra i pochi (5 su 25) a non essere approvato dalla Commissione, in quanto privo degli elementi essenziali richiesti dalla direttiva n. 2003/87, con particolare riferimento alla mancanza dell'elenco delle fonti di gas serra, alla mancanza dell'elenco delle quote assegnate e all'assenza di misure idonee a conseguire effettivamente l'avvicinamento agli obiettivi di abbattimento delle emissioni;

il Piano dovrebbe costituire il primo strumento di controllo effettivo sulle emissioni, dal momento che le imprese che dovessero superare il tetto delle emissioni autorizzate per i rispettivi impianti sono soggette a sanzioni, a meno che non acquisiscano da altri produttori quote in eccedenza relative ad emissioni autorizzate ma non effettuate;

il Piano predisposto dal Governo italiano, secondo le valutazioni delle associazioni di protezione ambientale, consente di fatto un aumento delle emissioni di CO_2 del 22,8 per cento, il che rende praticamente impossibile il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione sancito dalla legge di ratifica del Protocollo di Kyoto e pianifica, al contrario, la crescita delle emissioni e dei consumi energetici;

per quanto riguarda il settore elettrico, lo scenario di riferimento per il 2010 già nella prima bozza del piano prevedeva un aumento delle emissioni totali del 12,3 per cento, che per i settori interessati al Sistema di *Emission Trading* saliva al 17,9 per cento (+16,3 per cento per la sola CO_2). Dal momento che da questi settori deriva poco meno della metà delle emissioni totali, ne discende la conseguenza che tali settori non solo non hanno alcun effettivo obbligo di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 6,5 per cento, ma al contrario sembrano autorizzati sin da ora ad allontanare ulteriormente il nostro paese dal suddetto obiettivo;

lo scenario previsto dal Piano italiano comporta quindi necessariamente un massiccio ricorso all'acquisto di quote di eccedenza dall'estero nonché un maggior ricorso ai meccanismi flessibili, con un ulteriore aggravio per i conti pubblici e per il bilancio economico del sistema energetico nazionale, procedendo in ambito nazionale ad una crescita delle emissioni proprio nei settori maggiormente responsabili delle stesse;

impegna il Governo:

ad attuare sul territorio italiano gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2012 rispetto ai livelli del 1990, rivedendo coerentemente a tal fine il Piano nazionale di riduzione ed il Piano di assegnazione delle quote di emissioni ed invertendo immediatamente la tendenza in atto di aumento delle emissioni di CO_2;

a considerare l'effettivo conseguimento degli obiettivi di riduzione nazionale nei termini previsti dal Protocollo con l'obiettivo prioritario rispetto al ricorso ai meccanismi flessibili ed all'acquisto di quote di riduzione sul mercato internazionale;

a considerare il Protocollo di Kyoto non un vincolo ma un'opportunità di sviluppo per la ricerca e per il sistema produttivo nel suo complesso, orientando in tale direzione l'insieme delle politiche economiche, industriali, energetiche e dei trasporti ed in particolare ad investire in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie sul fronte dell'efficienza energetica media e delle fonti energetiche rinnovabili, in modo da raggiungere i livelli dei paesi più virtuosi dell'Unione europea;

a riconvertire gli attuali piani volti alla realizzazione di nuovi grandi impianti, molti dei quali a carbone, aventi un rendimento energetico oscillante fra il 40 e il 50 per cento, previsti per circa 30.000 megawatt (MW), al fine di favorire invece la realizzazione di piccoli e medi impianti di cogenerazione a gas metano e/o biomasse per la distribuzione di elettricità, calore e freddo in rete locale, con rendimenti superiori all'80 per cento (cogenerazione/trigenerazione);

a sviluppare reti di teleriscaldamento alimentate da energia geotermica e ad investire ulteriormente risorse pubbliche, in aggiunta ai meccanismi vigenti, per un programma straordinario di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, pulite, in particolar modo il solare termico ed il fotovoltaico;

ad escludere, ai fini della concessione di incentivi economici e facilitazioni amministrative, qualunque assimilazione tra le fonti rinnovabili, il combustibile derivato da rifiuti (CDR) ed i rifiuti stessi, compresa la parte non biodegradabile, con le relative conseguenze per le procedure di realizzazione dei relativi impianti di incenerimento;

ad adottare tutte le misure necessarie al fine di conseguire un effettivo abbattimento delle emissioni di CO_2 nel settore della produzione di energia elettrica, attuando ulteriori provvedimenti volti al conseguimento del risparmio energetico ed invertendo l'attuale tendenza ad un massiccio ritorno dell'uso energetico del carbone;

a riattivare la *carbon tax* come strumento di orientamento e non di aggravio del carico fiscale sulle imprese, scoraggiando ulteriori investimenti in grandi centrali alimentate con combustibili altamente inquinanti quali carbone ed oriemulsion, ed incoraggiando invece i cicli combinati ad alto rendimento con gas naturale, la microgenerazione e la microcogenerazione;

ad agire con misure ulteriori e maggiormente incisive rispetto a quelle previste dal decreto ministeriale 20 luglio 2004 sull'efficienza energetica, al fine di contenere e ridurre la domanda di elettricità ed i consumi energetici di aziende, abitazioni civili ed elettrodomestici;

a coinvolgere pienamente il settore dei trasporti e della mobilità nelle politiche di contenimento delle emissioni, favorendo il trasporto pubblico su ferro e l'intermodalità;

a sostenere concretamente la strategia comunitaria in materia di cambiamenti climatici, impostando su tale base, che non può prescindere dal sistema di fissazione di obiettivi e di vincoli, il negoziato multilaterale relativo alle scelte da assumere successivamente al 2012;

a dare piena, immediata e coerente attuazione agli indirizzi contenuti nel Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) e nella seconda relazione sull'attuazione del programma europeo per il cambiamento climatico, nonché alle direttive e alle decisioni della Commissione in materia;

ad agire in sede comunitaria e multinazionale al fine di introdurre tra gli obiettivi prioritari del negoziato in materia di cambiamenti climatici la riduzione di almeno il 30 per cento nel 2020 e del 60 per cento nel 2050 (rispetto ai livelli del 1990) delle emissioni di gas serra;

a promuovere iniziative per incentivare tra i cittadini comportamenti finalizzati a ridurre gli sprechi di energia elettrica nella gestione quotidiana degli elettrodomestici, dell'illuminazione, del riscaldamento, favorendo l'uso di elettrodomestici e lampade a maggiore efficienza e l'introduzione di modifiche strutturali negli impianti domestici e condominiali.

3.

ZAPPACOSTA, RIZZI, MONCADA, CHINCARINI

La 13ª Commissione permanente del Senato della Repubblica,

impegna il Governo:

a far sì che l'attuazione del Protocollo di Kyoto sia coerente con gli obiettivi di crescita economica del Paese, attraverso la valorizzazione delle migliori tecnologie e la promozione di politiche nazionali e locali di sviluppo sostenibile.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

95ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3344) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente GRECO, nessuno chiedendo di intervenire, chiude la discussione generale.

Il relatore CICCANTI *(UDC)* presenta una proposta di parere favorevole con raccomandazioni sul disegno di legge in titolo dal seguente tenore:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso costituisce una parte della manovra diretta al rilancio della competitività dell'intero "sistema Italia", la cui seconda parte è rappresentata dal disegno di legge n. 5736 presentato dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento;

considerata la sua stretta attinenza con gli obiettivi posti a livello europeo dalla Strategia di Lisbona, la quale è stata oggetto di un accordo per la sua revisione, intervenuto nell'ambito del Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005, con cui è stato stabilito di riorientare le priorità in particolare verso la crescita e l'occupazione, mediante un rinnovamento della

competitività ed un rafforzamento della produttività e della coesione sociale, puntando principalmente sulla ricerca, l'innovazione e la valorizzazione del capitale umano, facendo al contempo appello per l'instaurazione di una sinergia non solo con i Governi ma anche con i Parlamenti, le autorità regionali e locali, le parti sociali e la società civile;

ritenuto che il decreto-legge in conversione possa essere considerato come uno strumento per il raggiungimento degli obiettivi delineati da tale Strategia, unitamente alle misure contenute nel disegno di legge all'esame presso la Camera dei deputati e ad altri provvedimenti che saranno emanati a tal fine;

tenuto conto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese;

considerata la Comunicazione della Commissione europea COM(2004) 83 def. sulla concorrenza nei servizi professionali che, pur ammettendo in questo settore un certo grado di regolamentazione, osserva che in alcuni casi al posto delle tradizionali regole restrittive debbano essere utilizzati meccanismi proconcorrenziali, con particolare riferimento ai seguenti settori: i) la fissazione dei prezzi, ii) la raccomandazione dei prezzi, iii) la pubblicità, iv) i requisiti di accesso e i diritti esclusivi e v) la struttura aziendale e le pratiche multidisciplinari.

considerati gli Orientamenti della Commissione europea, del 6 aprile 2005, per l'adozione, fino al 2008, di misure di salvaguardia dei mercati e delle produzioni nazionali, in relazione alle esportazioni cinesi di materiali tessili nell'Unione europea, che presentino livelli quantitativi o condizioni tali da recare pregiudizio al buon funzionamento dei mercati delle concorrenti produzioni dei Paesi di importazione;

valutato positivamente l'articolo 2 del decreto-legge, nella parte in cui dispone una generalizzata riduzione del periodo sospetto entro cui si devono collocare gli atti da assoggettare a revocatoria fallimentare, in tal modo seguendo una tendenza già manifestatasi in alcuni Stati membri dell'Unione europea e nell'ottica di una maggiore stabilità dei rapporti commerciali e delle connesse condizioni di operatività per gli imprenditori;

valutato con favore il disposto di cui all'articolo 3 che, riducendo gli adempimenti formali a carico dei soggetti che intendano intraprendere attività imprenditoriale, dà sostanza ai reiterati inviti delle istituzioni comunitarie a ridurre gli oneri amministrativi che gravano su tali soggetti;

considerato che l'articolo 11 prevede norme a sostegno e a garanzia dell'attività produttiva, con un aumento di 100 milioni di euro per il 2005 per il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, istituito con la legge finanziaria 2004;

ricordato a tale riguardo che la stessa legge finanziaria 2004, al comma 108 dell'articolo 4, prevede che la partecipazione al capitale di rischio di imprese produttive non debba presentare aspetti tali da configurare aiuti di Stato secondo la normativa europea (Comunicazione della Commissione europea del 2001 «Aiuti di Stato e capitale di rischio», G.U. C 235 del 21 agosto 2001);

considerato che il medesimo articolo 11 del disegno di leggo, prevede al comma 3 l'istituzione di un nuovo Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti comunitari del 2004 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (pubblicati sulla G.U. C 244 del 1º ottobre 2004);

considerati i positivi effetti sulla ricerca scientifica che discenderanno dalle disposizioni dell'articolo 14, il quale prevede agevolazioni fiscali per le contribuzioni agli enti di ricerca sia per le persone fisiche, con ciò introducendo una disciplina innovativa, sia per le imprese, per le quali non operano più limiti alla deducibilità dal reddito, in tal modo dando seguito al punto 13 delle Conclusioni del Consiglio europeo del 22 e 23 marzo che ha invitato gli Stati membri a sviluppare la politica di innovazione anche tramite la promozione della ricerca congiunta tra imprese e università,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti raccomandazioni:

che il Governo prosegua decisamente nel programma di attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona emanando misure adeguate per rafforzare e sviluppare i settori indicati come prioritari dal Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 quali la ricerca, l'innovazione e la valorizzazione del capitale umano;

con particolare riguardo al Mezzogiorno e alle altre regioni svantaggiate, si raccomandano altresì interventi incisivi per favorirne la crescita economica e l'occupazione, attraverso la formazione professionale, la ricerca e lo sviluppo delle infrastrutture».

Accertata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di parere favorevole con raccomandazioni testé presentata dal Relatore, che risulta accolta dalla Commissione.

(2531) ***GABURRO ed altri. – Norme per la rivalutazione della pena detentiva attraverso esperienze di lavoro all'esterno del carcere***

(Parere alle Commissioni 2ª e 11ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore CHIRILLI *(FI)* presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo dal seguente tenore:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso si prefigge di operare una rivalutazione della pena detentiva favorendo le esperienze di lavoro in enti pubblici e privati dei detenuti, degli internati e degli ex detenuti assunti entro un anno dal temine del periodo detentivo;

considerato in particolare che l'articolo 5 reca disposizioni di agevolazione per le imprese che assicurano l'impiego – per una quota non inferiore al 30 per cento dei lavoratori alle proprie dipendenze – di detenuti o internati, soci delle cooperative di lavoro carcerario (CLC), ovvero assunti direttamente (secondo le modalità previste dall'articolo 21 della legge n. 354 del 1975 o dall'articolo 48 del DPR n. 230 del 2000), o di ex detenuti assunti entro un anno dal termine della loro detenzione, consistenti nella possibilità di ottenere appalti nel settore dell'ingegneria ambientale e della manutenzione del territorio e in tutti quelli che prevedono impiego di manodopera generica o poco specializzata, direttamente dalle amministrazioni pubbliche a licitazione privata;

tenuto conto della normativa comunitaria di riferimento rappresentata dalle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE, e 93/37/CEE, rispettivamente in materia di appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori, e dalla direttiva 93/38/CEE, relativa agli appalti in materia di acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni, la cui finalità è quella di favorire lo sviluppo della concorrenza tra le imprese, assicurando la libertà di stabilimento, di prestazione di servizi e la libera circolazione delle merci, in ossequio agli articoli 43, 49 e 23 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

ricordato che le predette direttive si applicano ad appalti il cui valore è superiore a determinate soglie comunitarie e prevedono la possibilità che le amministrazioni possano aggiudicarli scegliendo, sulla base di determinate condizioni, tra le tre procedure previste: la procedura aperta (asta pubblica o pubblico incanto), la procedura ristretta (licitazione privata) o la procedura negoziata (trattativa privata);

ricordato inoltre che per gli appalti il cui valore sia inferiore alle soglie fissate, valgono comunque i principi espressi dal Trattato istitutivo della Comunità europea, tra cui la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza, come ricordato anche dall'ordinanza della Corte di giustizia del 3 dicembre 2001 relativa alla causa C-59/00 (la quale ha precisato che «sebbene le direttive comunitarie che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici si applichino soltanto ai contratti il cui valore supera un determinato limite previsto espressamente in ciascuna delle dette direttive, il solo fatto che il legislatore comunitario abbia considerato che le procedure particolari e rigorose previste in tali direttive non sono adeguate allorché si tratta di appalti pubblici di scarso valore, non significa che questi ultimi siano esclusi dall'ambito di applicazione del diritto comunitario»);

considerata inoltre la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie – n. 8756 del 6 giugno 2002, in cui è stato affermato che anche per gli appalti pubblici sottosoglia, e più in generale per i contratti stipulati da pubblici soggetti in settori non regolamentati sul versante europeo, il diritto comunitario considera il ricorso alla scelta diretta, in deroga ai principi di trasparenza e di concorrenza, quale evenienza eccezionale, giustificabile solo in presenza di specifiche ragioni tecniche ed economiche, necessitanti di adeguata motivazione, che rendano impossibile in termini di razionalità l'individua-

zione di un soggetto diverso da quello prescelto, ovvero che evidenzino la non rilevanza di un'operazione sul piano della concorrenza nel mercato unico europeo;

tenuto conto delle nuove direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – che, a partire dal 31 gennaio 2006, sostituiranno le quattro citate direttive in materia di appalti pubblici –, le quali non escludono che per alcune categorie svantaggiate, ed in particolare per i disabili e per le "persone con particolari difficoltà di inserimento" (tra le quali potrebbero rientrare gli internati, i detenuti o gli ex detenuti, in vista del loro reinserimento sociale), possano essere previste talune facilitazioni nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, nella forma di particolari condizioni di esecuzione (rispettivamente articoli 38 e 26), essendo la vera e propria riserva di appalto possibile solo in favore di determinati «laboratori protetti», presso cui sono impiegati peraltro soltanto «soggetti disabili» (rispettivamente articoli 28 e 19);

richiamato inoltre l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 sulle cooperative sociali, come sostituito dall'articolo 20 della legge comunitaria 6 febbraio 1996, n. 52, che è stato emanato al fine di sanare una procedura d'infrazione, e che in tale contesto ha previsto che, a talune condizioni e unicamente per gli appalti pubblici di valore inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia, gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cooperative per la fornitura di beni e servizi, "purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate";

precisato che l'articolo 4 della citata legge n. 381 del 1991 include tra le persone svantaggiate, tra gli altri, anche i detenuti, gli internati negli istituti penitenziari, i condannati ed altre soggetti a vario titolo interessati da esperienze di detenzione, e precisa altresì che "le persone svantaggiate ... devono costituire almeno il trenta per cento di lavoratori della cooperativa",

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si rileva l'opportunità, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 381 del 1991, richiamata in premessa, di circoscrivere le disposizioni di cui all'articolo 5 del disegno di legge, che prevedono agevolazioni per il conseguimento di appalti pubblici da parte di imprese che rispondono a determinati requisiti, ai soli appalti il cui valore stimato è inferiore alle soglie comunitarie di riferimento, e di prevedere in ogni caso il rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;

si rileva altresì l'opportunità, nell'ipotesi in cui le Commissioni di merito accedessero all'estensione del disposto dell'articolo 5 anche agli appalti il cui valore stimato sia superiore alle soglie comunitarie di riferimento, di limitare tale estensione a quanto previsto dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, rispettivamente agli articoli 38 e 26, come indicato in premessa;

appare inoltre opportuno estendere il regime autorizzatorio, previsto dall'articolo 6 per le imprese che intendano usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 5, anche all'ipotesi dell'assunzione diretta ai sensi dall'articolo 21 della legge n. 354 del 1975 o dall'articolo 48 del DPR n. 230 del 2000, essendo esso attualmente previsto unicamente per l'ipotesi dell'assunzione di manodopera fornita dalle CLC».

La proposta, posta ai voti, una volta accertata la presenza del numero legale è accolta dalla Commissione.

AFFARE ASSEGNATO

Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio e al Parlamento europeo sulle prospettive finanziarie 2007-2013 (n. 562)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento. Approvazione di risoluzione)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente GRECO ricorda che nella seduta di ieri il relatore Girfatti ha presentato la proposta di risoluzione a conclusione dell'esame dell'Atto in titolo, raccogliendo le indicazioni pervenute dai vari Gruppi presenti in Commissione. Anche a nome del Relatore, ringrazia quindi tutti i componenti per il fattivo contributo apportato per l'elaborazione del testo che la Commissione si accinge ad approvare, e sul quale si è registrata una totale convergenza. Ringrazia altresì il Governo per gli spunti di riflessione offerti.

Posta ai voti, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione a conclusione dell'esame dell'Atto in titolo, nel medesimo testo pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri, martedì 12 aprile.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

concernente il «*Dossier* Mitrokhin» e l'attività d'*Intelligence* italiana

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha preso atto delle dimissioni, da collaboratori della Commissione, della signora Emanuela Rinaldi e del dottor Giancarlo Lehner e ha concordato sulla sua proposta di designare, come ulteriori collaboratori con incarico retribuito, il dottor Agostino Cordova e la signora Alessia Patacchiola.

Il PRESIDENTE informa, inoltre, che l'Ufficio di presidenza integrato ha stabilito il programma dei lavori per i prossimi mesi, conferendogli mandato di definire il calendario dei lavori sulla base degli impegni parlamentari e delle disponibilità delle persone da audire. Nella seduta di oggi la Commissione procederà all'esame di due proposte di rogatorie all'estero, mentre dalla prossima settimana sarà avviato un ciclo di audizioni al fine di verificare l'eventuale ruolo svolto dai Servizi segreti dei Paesi dell'*ex* Patto di Varsavia nell'attentato al Sommo Pontefice Giovanni Paolo II del 13 maggio 1981. Mercoledì 20 aprile 2005 la Commissione procederà all'audizione del dottor Ilario Martella, giudice della se-

conda istruttoria sull'attentato al Papa, mentre nelle successive settimane saranno ascoltati il dottor Rosario Priore e il dottor Ferdinando Imposimato.

Il PRESIDENTE riferisce quindi di alcune iniziative da lui assunte in queste ultime settimane. In particolare informa di aver richiesto, in data odierna, al presidente del Tribunale di Roma di consentire ad alcuni collaboratori della Commissione l'accesso a tutti gli atti processuali relativi alle tre istruttorie condotte sull'attentato. Inoltre, comunica di aver rappresentato, attraverso una formale richiesta indirizzata, in data 1º aprile 2005, alla competente Autorità bulgara, l'interesse della Commissione a visionare i documenti provenienti dagli archivi del Servizio di informazione e sicurezza dell'*ex* DDR (STASI) e trasmessi dalla Repubblica federale di Germania alla Bulgaria, nei quali – secondo quanto dichiarato dal portavoce del Governo bulgaro Dimitar Tzonev – sarebbero contenute informazioni relative all'attentato. Informa infine che, in sede di Ufficio di Presidenza integrato, è stata valutata positivamente la sua proposta di predisporre una apposita rogatoria indirizzata alla competente Autorità bulgara, al fine di ottenere l'acquisizione dei documenti in oggetto.

Il PRESIDENTE avverte infine che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Esame di proposte di rogatorie all'estero

La Commissione è convocata per l'esame di due proposte di rogatorie all'estero.

Il PRESIDENTE ricorda che il ricorso allo strumento istruttorio delle rogatorie presuppone l'attivazione dei poteri dell'autorità giudiziaria e richiede, pertanto, una deliberazione espressa e formale da parte della Commissione plenaria, alla quale soltanto spettano i poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione.

Avverte che entrambe le proposte di rogatorie in esame contengono la richiesta di assistere all'esecuzione degli atti istruttori. Pertanto, ove approvate dalla Commissione, a ciascuna di esse dovrà seguire – in caso di risposta positiva da parte delle autorità destinatarie delle richieste – l'organizzazione di missioni negli Stati dell'autorità rogata al fine di assistere all'esecuzione degli atti richiesti.

Con la prima proposta di rogatoria – indirizzata alla competente Autorità giudiziaria della Federazione russa – si chiede di poter accedere agli archivi del disciolto KGB per verificare le modalità di funzionamento del Servizio, per acquisire informazioni su Vasilij Mitrokhin nonché per esaminare i documenti originati direttamente da agenti del disciolto KGB, o a questo comunque pervenuti, da cui ha preso spunto Mitrokhin

per redigere i suoi appunti manoscritti successivamente trasfusi, quanto all'Italia, nei 261 *report* predisposti dal Servizio segreto del Regno Unito e trasmessi al SISMI.

Con la seconda proposta di rogatoria – indirizzata alla competente Autorità della Repubblica federale di Germania – si chiede di acquisire copia delle sentenze, emesse nei vari gradi di giudizio nei procedimenti a carico di Johannes Weinrich e di tutti gli atti processuali, nonché di procedere all'esame del colonnello Wilhelm Borostowski o, comunque, di poter porre, per tramite dell'autorità rogata, domande specifiche all'*ex* ufficiale della STASI.

Non essendovi richieste di interventi, constatata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la prima proposta di rogatoria indirizzata alla Federazione russa, che risulta approvata all'unanimità.

Dopo un intervento del senatore ZANCAN – il quale annuncia la sua astensione – il PRESIDENTE pone ai voti la seconda proposta di rogatoria indirizzata alla Repubblica federale di Germania, che risulta approvata.

Il PRESIDENTE chiede di essere autorizzato ad apportare ai testi delle rogatorie le correzioni di mera forma che si rendessero necessarie e informa che di ciascuna proposta di rogatoria approvata sarà disposta la traduzione nella lingua dello Stato estero destinatario della richiesta di assistenza giudiziaria. Le proposte di rogatorie approvate dalla Commissione saranno quindi trasmesse al Ministero della giustizia, ai fini dell'inoltro, per via diplomatica, alle autorità rogate.

Sui lavori della Commissione, prende quindi brevemente la parola il senatore MARINO, al quale replica il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 20 aprile 2005, alle ore 13,30, per procedere all'audizione del dottor Ilario Martella.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,45.

AUDIZIONI

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri

Il Comitato procede all'audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Luciano GOTTARDO, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dal senatore BRUTTI e dall'onorevole GAMBA.

La seduta termina alle ore 15,35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nunzio Fragliasso
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Nunzio FRAGLIASSO, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, avanza la richiesta che l'audizione possa aver luogo in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica)

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Nunzio Fragliasso, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Luigi Pestarino
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Luigi PESTARINO, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono ripetutamente, per porre quesiti e formulare osservazioni, Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai quali replica a più riprese Luigi PESTARINO.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il signor Luigi Pestarino, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo FRANCO

La seduta inizia alle ore 14,10.

Designazione dei rappresentanti dei Gruppi

Il presidente FRANCO comunica che i Presidenti dei seguenti Gruppi parlamentari hanno designato i rispettivi rappresentanti di Gruppo all'interno della Commissione:

per il Gruppo di Forza Italia, il senatore Tredese;
per il Gruppo di Alleanza Nazionale, il senatore Demasi;
per il Gruppo Verdi, la senatrice de Zulueta;
per il Gruppo Misto, il senatore Malabarba.

Seguito dell'esame del Regolamento interno

Il Presidente FRANCO ricorda che nella seduta del 6 aprile 2005 si è conclusa la discussione generale sullo schema di Regolamento interno da lui predisposto ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione istitutiva della Commissione (il testo dello schema è pubblicato in calce al resoconto sommario di tale seduta) e che ieri alle 19 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Passa quindi ad illustrare gli emendamenti a sua firma, alcuni dei quali tendono a raccogliere spunti di riflessione emersi dal dibattito, ed

altri sono il frutto di un approfondimento effettuato dopo la presentazione della proposta originaria.

L'emendamento 8.1 corrisponde all'esigenza di garantire comunque la pubblicità della convocazione della Commissione e del relativo ordine del giorno, fermo restando, nel caso di ricorso alla seduta segreta, che non si fa luogo alla pubblicazione del resoconto.

L'emendamento 13.1 viene incontro ad una delle richieste del senatore Forcieri, che ha rappresentato l'esigenza di limitare la possibilità di schermaglie formali sul regime di pubblicità dei lavori. L'altra proposta del senatore Forcieri sullo stesso punto, diretta a sostituire le parole «se non vi sono proposte alternative» con le altre: «se non vi sono obiezioni» non sembra invece a suo avviso da accogliere, anche perchè il termine «proposte» è ripreso nel successivo comma 2 dell'articolo 13. In ogni caso, si può convenire fin d'ora che si tratta di proposte che possono essere presentate direttamente ad inizio di seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Altrettanto può dirsi per le proposte dei senatori Forcieri e Malabarba volte a modificare le disposizioni di cui all'articolo 7 nella parte in cui affidano all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi la programmazione dei lavori, nell'intento di evitare che eventuali ritardi nelle designazioni a Capogruppo in seno alla Commissione determinino il blocco operativo della Commissione.

Sul punto, non ritiene che si debba dar luogo a soluzioni che possano ridurre la rappresentatività dell'organo al quale è affidata la programazione dei lavori, facendolo coincidere, sia pure soltanto nelle more dell'acquisizione delle designazioni di tutti i Gruppi, con l'Ufficio di Presidenza (cioè Presidente, Vice Presidenti e Segretari).

Ritiene infatti preferibile la proposta al riguardo avanzata dal senatore Zorzoli di attenersi al criterio per il quale i Gruppi che dovessero tardare con le designazioni saranno per intanto rappresentati, in Ufficio di Presidenza allargato, dai più anziani fra i rispettivi componenti.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

L'emendamento 13.2 è diretto ad eliminare il riferimento al Bollettino di Giunte e Commissioni, perchè di regola la pubblicazione del resoconto stenografico si fa con un autonomo fascicolo, non nel Bollettino.

L'emendamento 13.3 elimina il richiamo alla possibilità della non pubblicazione del resoconto sommario; la logica è la stessa dell'emendamento 8.1, cioè quella di garantire in ogni caso almeno gli elementi essenziali di informazione sulla seduta, quali sono compendiati nel resoconto sommario (indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate).

L'emendamento 20.1 pone rimedio, infine, ad un errore materiale nel testo della proposta.

Si apre la discussione sugli emendamenti.

Il senatore MALABARBA, con riferimento all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, preso atto dell'interpretazione alla quale si è richiamato il Presidente, avallata dalla Commissione, non ritiene di dover insistere per la sostituzione delle parole «se non vi sono proposte alternative» con le altre: «se non vi sono obiezioni».

Rilevato come le proposte emendative presentate dal Presidente abbiano raccolto alcune delle indicazioni emerse dalla precedente seduta, auspica che la Commissione, una volta approvato il Regolamento interno, possa procedere speditamente allo svolgimento dei compiti che le sono stati affidati dalla delibera istitutiva.

In tale prospettiva, ritiene opportuno che si proceda quanto prima ad una riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Chiusa la discussione, il senatore TREDESE dichiara il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia su tutti gli emendamenti presentati dal Presidente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, è approvato l'articolo 1.

Messi quindi separatamente ai voti, sono approvati gli articoli da 2 a 7.

Posto ai voti, è poi approvato l'emendamento 8.1 e, quindi, l'articolo 8, nel testo emendato.

La Commissione approva quindi, con separate votazioni, gli articoli da 9 a 12.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3; viene quindi approvato l'articolo 13, nel testo emendato.

La Commissione approva quindi, con separate votazioni, gli articoli da 14 a 19.

Messo ai voti, è approvato l'emendamento 20.1 e, quindi, l'articolo 20, nel testo emendato.

La Commissione approva infine, con separate votazioni, gli articoli da 21 a 24.

Seguono dichiarazioni di voto finale favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi e componenti politiche, dei senatori BEDIN, TREDESE, FORCIERI, MALABARBA e DE ZULUETA, che esprimono l'auspicio che la Commissione possa far fronte con la massima speditezza all'espletamento dei compiti che le sono stati assegnati.

La Commissione approva quindi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, all'unanimità dei presenti, il testo del Regolamento interno, come emendato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FRANCO preannunzia che la prossima settimana sarà convocato l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai Capigruppo.

Sulle modalità di avvio dei lavori si apre una breve discussione, nella quale intervengono i senatori ZORZOLI, MALABARBA, ROTONDO e FORCIERI.

All'esito, il presidente FRANCO preannunzia che, in vista della preannunziata riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, farà pervenire un appunto agli interessati.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTI AL TESTO DEL REGOLAMENTO INTERNO SOTTOPOSTO ALLA COMMISSIONE

Art. 8.

8.1

IL PRESIDENTE

Al comma 1, sopprimere le parole: «, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta».

Art. 13.

13.1

IL PRESIDENTE

Al comma 2, sostituire le parole: «dieci minuti» *con le seguenti:* «cinque minuti».

13.2

IL PRESIDENTE

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «è redatto il resoconto stenografico, che viene pubblicato nel Bollettino Giunte e Commissioni del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «è redatto e pubblicato il resoconto stenografico».

13.3

IL PRESIDENTE

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Di ogni seduta si pubblica altresì», *sopprimere le seguenti:* «, salvo che la Commissione disponga altrimenti,».

Art. 20.

20.1

IL PRESIDENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «articolo 1, comma 3, » *con le seguenti:* «articolo 2».

TESTO DEL REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i princìpi e le finalità stabiliti dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 17 novembre 2004 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 276 del 24 novembre 2004, istitutiva della Commissione medesima, e secondo le norme del presente Regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 3 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale del Senato addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato, e dei collaboratori di cui all'articolo 23.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1. La costituzione dell'Ufficio di presidenza è disciplinata dalle norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

2. Dei risultati dell'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è data comunicazione al Presidente del Senato.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese – ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione – inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze toglie la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative all'approvazione della relazione finale ovvero per l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nei corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso. Le proposte all'uopo formulate dal Presidente si intendono approvate se non vi sono proposte alternative.

2. Nel caso in cui vi siano più proposte in ordine al regime di pubblicità dei lavori da adottare ai sensi del comma 1, la Commissione delibera su di esse con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.

3. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 3.

5. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

6. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di ogni seduta si pubblica altresì un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

Art. 14.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento del Senato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 15.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l'esercizio dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. La partecipazione di collaboratori di cui all'articolo 23 alle riunioni dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone imputate o indiziate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 17.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 16, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o questa si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso senza ritardo all'autorità giudiziaria competente.

Art. 19.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 23 se autorizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20.

(Relazioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 della deliberazione istitutiva e ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di riferire al Senato della Repubblica, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della Commissione. Se il documento è divulgato prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informa il Presidente del Senato. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esi-

genze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione delibera quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del Senato della Repubblica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 23.

(Collaborazioni)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla delibera istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. Il Presidente, comunicandone i nominativi alla Commissione, può disporre, senza la corresponsione di un compenso, collaborazioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1.

3. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 7, comma 2, della deliberazione istitutiva. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

4. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di un nucleo di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine, che il Presidente designa comunicandone i nominativi alla Commissione.

5. L'Ufficio di Presidenza della Commissione può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori.

6. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 24.

(Modifiche al Regolamento interno)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle disposizioni del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli. Il testo e la eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Regolamento.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

228ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 16,20.

(3344) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale***

(Parere su emendamenti alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente FALCIER *(FI)*, relatore, riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito: per quanto di competenza, propone di esprimere un parere di nulla osta con le osservazioni già riferite allo stesso disegno di legge, in quanto compatibili e contenute nel parere del 22 marzo nonché con le osservazioni che seguono.

L'emendamento 3.94, del relatore, corrisponde a un emendamento presentato dal relatore in Commissione affari costituzionali sul disegno di legge n. 3186 (semplificazione 2005): la sede normativa più appropriata, invero, non può che essere il disegno di legge annuale di semplificazione. L'emendamento, inoltre, è stato già approvato dalla 1a Commissione, con alcune, significative modifiche che renderebbero evidentemente non condivisibile, per la stessa Commissione, il testo proposto in Commis-

sione bilancio. Quanto all'emendamento x.1.0.104, formula un rilievo analogo circa la collocazione normativa, perché un intervento così ampio e radicale sulla legislazione vigente non potrebbe essere realizzato in modo appropriato con un emendamento a un decreto-legge, per di più in una Commissione priva della competenza primaria in materia. Inoltre, lo stesso emendamento contiene una delega legislativa e ciò rende ancora più incongrua la sua collocazione nella legge di conversione di un decreto-legge. Quest'ultima obiezione va riferita anche agli emendamenti x.1.0.103, dello stesso relatore, e agli emendamenti del Governo x.1.0.100, x.1.0.101 e x.1.0.102. Quanto all'emendamento del Governo 4.0.7, se ne rileva una carenza sostanziale nella mancata indicazione di compiti e funzioni della prevista figura di «coordinatore per il federalismo amministrativo». Sugli altri emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, propone un parere di nulla osta, con le osservazioni già indicate, in quanto compatibili.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* condivide i rilievi esposti dal relatore, in particolare sugli emendamenti 3.34, x1.0.103 e 4.0.7.

La Sottocommissione, quindi, conviene di esprimere un parere di nulla osta, con le osservazioni indicate dal relatore.

(1708) ***BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonche'all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici***

(622) ***PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici***

(1659) ***MANFREDI ed altri. – Modifiche del codice civile in materia di condominio***

(2587) ***TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio***

(Parere su testo unificato alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore SCARABOSIO *(FI)* propone di esprimere un parere favorevole, osservando che all'articolo 2, comma 1, capoverso «art. 1117-*quater*», nel quarto comma, alla locuzione: «atto ricevuto da pubblico ufficiale», appare preferibile quella di: «atto pubblico»; inoltre, l'articolo 5, nel sostituire l'articolo 1122 del codice civile, si riferisce all'uso esclusivo quale istituto distinto dalla proprietà, quando non sembra, allo stato della legislazione e della giurisprudenza, che una simile distinzione possa avere un effettivo fondamento giuridico. Al riguardo, propone un altro rilievo.

La Sottocommissione consente.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni (n. 471)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore SCARABOSIO *(FI)* riferisce sullo schema di decreto legislativo, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione consente.

La seduta termina alle ore 16,30.

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

446ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 22,55.

(3307-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore IZZO *(FI)*, con l'assenso del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione conviene di formulare un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 23.

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
COSTA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(3367) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali:*** parere favorevole con osservazione;

(3368) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:*** parere favorevole.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIRFATTI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 8ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 12ª Commissione:

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (n. 459): osservazioni favorevoli con rilievi.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 12ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(12ª - Igiene e Sanità)

Giovedì 14 aprile 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

– CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere» (44).

– CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (488).

– Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (987).

– GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti (1113).

– PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1322).

– BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2599).

– DATO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2922).

– CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2985).

– e delle petizioni nn. 21, 185, 499, 762 e 783 ad essi attinenti.

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

(6ª - Finanze e tesoro)
(10ª - Industria, commercio, turismo)

Giovedì 14 aprile 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri).*

– CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari (2759).

– PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento (3308).

– PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione (2202).

– PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere (2680).

– CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari (2760).

– MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari (2765).

– e della petizione n. 808 ad essi attinente.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 14 aprile 2005, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli effetti della Costituzione europea nell'ordinamento italiano con particolare riguardo alle fonti normative: audizione dei professori Cesare Pinelli e Giovanni Pitruzzella.

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

– Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).

– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).

– MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

– VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

– MAFFIOLI ed altri. – Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).

– Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (3186).

– Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (3367).

– Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3368).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) *(Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).

– GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

– LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).*

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).

– DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).

– Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).

– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).

– DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).

– MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della

qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).

– BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

– COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).

– e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XIII. Esame dei disegni di legge:

– NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).

– CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) *(Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) (2588).*

– RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).

– D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 14 aprile 2005, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

– DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).

– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).

– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).

– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

– e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

– Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-*bis*) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).

– FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).

– CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).

– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).*

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche al codice di procedura civile (2430) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa).*

– CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).

– COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).

– CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).

– MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato CIRIELLI ed altri *(I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge)*. – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (3247) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).

– FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata del processo» (2699).

– GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (2784).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).

– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).

– FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

– Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3344).

BILANCIO (5ª)

Giovedì 14 aprile 2005, ore 9, 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3344).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 14 aprile 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 475).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– ACCIARINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni riguardanti il tempo pieno (3330).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 14 aprile 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453).

– Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle tipologie di intervento e degli importi erogabili ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali (n. 464).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci (n. 141).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 14 aprile 2005, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell'arcipelago di La Maddalena: audizione del Direttore generale dell'APAT.

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per forteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (3307-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Giovedì 14 aprile 2005, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per l'Interno Saponara sulla situazione nel centro di permanenza temporanea di Lampedusa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

Giovedì 14 aprile 2005, ore 13

Comunicazioni del Presidente.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,45

€ 7,68